

XVIII legislatura

A.S. 2144:

"Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"

Marzo 2021
n. 215



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2021). Nota di lettura, «A.S. 2144: "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"». NL215, marzo 2021, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

TITOLO I SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA	1
Articolo 1 (<i>Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IV</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici</i>)	6
Articolo 3 (<i>Fondo autonomi e professionisti</i>)	7
Articolo 4 (<i>Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi</i>).....	10
Articolo 5 (<i>Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID - 19</i>).....	18
Articolo 6, commi 1-4 (<i>Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI</i>)	23
Articolo 6, commi da 5 a 7 (<i>Riduzione canone RAI</i>).....	24
TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO	26
Articolo 7 (<i>Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale</i>)	26
Articolo 8 (<i>Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale</i>)	28
Articolo 9 (<i>Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex ILVA nonché misure a sostegno del settore aeroportuale</i>).....	36
Articolo 10 (<i>Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport</i>)	38
Articolo 11 (<i>Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza</i>)	43
Articolo 12 (<i>Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza</i>)	46
Articolo 13 (<i>Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti</i>).....	48
Articolo 14 (<i>Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore</i>).....	50
Articolo 15 (<i>Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità</i>)	50
Articolo 16 (<i>Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI</i>)	53
Articolo 17 (<i>Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine</i>).....	55
Articolo 18 (<i>Proroga incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a.</i>).....	56
Articolo 19 (<i>Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura</i>).....	57
TITOLO III MISURE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA	58
Articolo 20 (<i>Vaccini e farmaci</i>).....	58
Articolo 21 (<i>Covid Hotel</i>).....	69
Articolo 22 (<i>Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa</i>)	72
TITOLO IV ENTI TERRITORIALI.....	75
Articolo 23 (<i>Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali</i>)	75

Articolo 24 (<i>Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'esercizio 2020</i>)	76
Articolo 25 (<i>Imposta di soggiorno</i>)	77
Articolo 26 (<i>Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica</i>)	77
Articolo 27 (<i>Revisione del riparto del contributo di cui all'articolo 32-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137</i>).....	78
Articolo 28 (<i>Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza Covid-19</i>).....	79
Articolo 29 (<i>Trasporto pubblico locale</i>)	80
Articolo 30 (<i>Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga</i>)	82

TITOLO V ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI.....84

Articolo 31 (<i>Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19</i>)	84
Articolo 32 (<i>Completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le Regioni del mezzogiorno</i>).....	90
Articolo 33 (<i>Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca</i>)	92
Articolo 34 (<i>Misure a tutela delle persone con disabilità</i>)	94
Articolo 35, commi 1-3 (<i>Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e Vigili del Fuoco</i>).....	95
Articolo 35, comma 4 (<i>Misure per la funzionalità del Corpo della polizia penitenziaria</i>)	109
Articolo 35, comma 5 (<i>Misure per garantire la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto</i>).....	113
Articolo 35, comma 6 (<i>Misure per la funzionalità delle Forze armate – personale sanitario e delle sale operative</i>).....	116
Articolo 35, comma 7 (<i>Potenziamento del servizio sanitario militare</i>).....	118
Articolo 35, commi 8-10 (<i>Proroga Operazione Strade Sicure e copertura</i>)	119
Articolo 36 (<i>Misure urgenti per la cultura</i>)	122
Articolo 37 (<i>Sostegno alle grandi imprese</i>)	124
Articolo 38 (<i>Misure di sostegno al sistema delle fiere</i>)	126
Articolo 39 (<i>Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura</i>)	127
Articolo 40 (<i>Risorse da destinare al commissario straordinario per l'emergenza e alla protezione civile</i>)	127
Articolo 41 (<i>Fondo per le esigenze indifferibili</i>).....	131
Articolo 42 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	131

TITOLO I SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Articolo 1 ***(Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IV)***

Il comma 1, al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Il comma 2 stabilisce che il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo la stessa data, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, nonché ai soggetti (intermediari finanziari e società di partecipazione) di cui all'articolo 162-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 1986.

Il comma 3 dispone che il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi (ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi) o compensi in denaro o in natura di cui all'articolo 54, comma 1, del citato testo unico, non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 4 stabilisce che il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.

Il comma 5 determina l'ammontare del contributo a fondo perduto in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue:

- a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a 100.000 euro;
- b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 100.000 e fino a 400.000 euro;
- c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro;
- d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Il comma 6 prevede, fermo quanto disposto dal comma 2, che per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l'importo del contributo di cui al presente articolo non possa essere superiore a 150.000 euro e sia riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il comma 7 stabilisce che il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto (di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito) di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997 (ai fini IRAP). In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Ai fini di cui al secondo periodo, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 (divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento), all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 (limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale) e all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 (limite annuale all'utilizzo dei crediti d'imposta).

Il comma 8 dispone che, al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 delegato al servizio del cassetto fiscale (servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali) dell'Agenzia delle entrate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 9 prevede l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020, con riferimento alle modalità di erogazione del contributo (tramite accredito diretto sul conto corrente), al regime sanzionatorio e alle attività di controllo (certificazione antimafia ecc.).

Il comma 10, modificando l'articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015, dispone che l'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agenzia delle entrate è rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021 (anziché dal 1° gennaio 2021). È, inoltre, soppressa la lettera c) del comma 1 (che indicava, tra i documenti da inserire nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, accessibile a tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, anche la dichiarazione annuale IVA) e aggiunto il comma 1-*bis* nel medesimo articolo 4, con il quale viene previsto che, solo a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione, oltre alle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.

Il comma 11 abroga le disposizioni dell'articolo 1, commi 14-*bis* e 14-*ter*, del decreto-legge n. 137 del 2020, che prevedevano l'erogazione di un contributo a fondo perduto per il 2021, nel limite massimo di 280 milioni di euro, in favore degli operatori con sede operativa nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive di cui al DPCM del 3 novembre 2020. Inoltre, integrando l'articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 104 del 2020, circoscrive il contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, fermi restando gli altri requisiti circa la presenza di santuari religiosi e il numero di presenze turistiche di stranieri.

Il comma 12 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.150 milioni di euro per l'anno 2021, quanto a 10.540 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42, quanto a 280 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro il 2 aprile 2021, a valere sulle somme trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-ter del decreto-legge n. 137 del 2020 (che ha esteso il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 del medesimo decreto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'IVA), abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 4 al decreto n. 137 - si tratta, sostanzialmente, di agenti, rappresentanti, procacciatori d'affari e mediatori).

Il comma 13 dispone l'applicazione delle disposizioni del presente comma e dei commi da 14 a 17 alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni:

- a) articoli 24, 25, 120, 129-bis e 177 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- b) articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020, modificato dall'articolo, 77 comma 1, lettere 0a), a), b), b-bis) del decreto-legge n. 104 del 2020;
- c) articolo 78, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020;
- d) articolo 78, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, limitatamente all'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2021;
- e) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020;
- f) articoli 2 e 2-bis del decreto-legge n. 172 del 2020;
- g) articolo 1, commi 599 e 602, della legge n. 178 del 2020;
- h) commi da 1 a 9 del presente articolo e commi 5 e 6 dell'articolo 6 del presente decreto.

Il comma 14 consente il cumulo degli aiuti di cui al comma 13, fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea, con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.

Il comma 15 prevede che per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al comma 13 che intendono avvalersi anche della Sezione 3.12 della suddetta Comunicazione della Commissione europea rilevino le condizioni e i limiti previsti da tale Sezione. A tal fine le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12.

Il comma 16 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di attuazione dei commi da 13 a 15 ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea. Con il medesimo decreto viene definito il monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette sezioni della citata Comunicazione della Commissione europea.

Il comma 17 applica, ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 16, la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "*de minimis*", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "*de minimis*" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

La RT, dopo una sintetica illustrazione del contenuto dell'articolo e aver chiarito che, nel caso in cui il contributo in esame sia utilizzato sotto forma di credito

d'imposta in compensazione tramite modello F24, si è stimato prudenzialmente che la compensazione abbia luogo interamente nel corso del 2021, afferma che è stata adottata la seguente metodologia al fine di stimare gli oneri finanziari derivanti dal riconoscimento del contributo stesso. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione annuale IVA del 2019, sono state analizzate le relative dichiarazioni IVA, le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e le fatture elettroniche, allo scopo di individuare i casi in cui l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 è risultato inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

Per i soggetti c.d. "forfettari" (tutti appartenenti alla fascia di ricavi e compensi fino a 400.000 euro annui), che non presentano dichiarazione IVA, è stato considerato l'importo medio mensile dei componenti positivi di reddito dichiarati.

Il contributo spettante è stato calcolato applicando le percentuali previste per la relativa fascia di ricavi e compensi alla differenza stimata tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2020 e 2019. Inoltre, sono stati considerati i limiti minimi individuali (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti), nonché il limite massimo di 150.000 euro per tutti i soggetti. In base alle elaborazioni effettuate, la stima degli oneri finanziari complessivi derivanti dal riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dalle disposizioni in esame è pari a 11.150 milioni di euro per l'anno 2021.

La RT sottolinea il carattere ordinamentale delle disposizioni di cui al comma 10, per cui esclude che alle stesse siano ascrivibili effetti finanziari. Ribadisce poi che il primo periodo del comma 11 garantisce risparmi di spesa per 280 milioni di euro ed esclude che il secondo, limitativo della platea dei soggetti beneficiari del contributo per i ristoratori di alcuni centri storici, possa determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni di cui ai commi da 13 a 17 sono finalizzate a disciplinare le modalità per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dal quadro europeo sugli aiuti di Stato per la fruizione delle misure di agevolazione elencate al comma 1. Tenendo conto che le diverse misure agevolative ivi elencate hanno una copertura finanziaria che prescinde dai vincoli posti dal quadro europeo sugli aiuti di Stato, le disposizioni in esame non comportano oneri finanziari.

Al riguardo, preso atto della metodologia che la RT asserisce essere stata utilizzata nella determinazione degli oneri, che appare corretta, si evidenzia che la RT non fornisce tuttavia alcun dato che consenta un riscontro, perlomeno di massima, della quantificazione. Di seguito si propone una tabella riepilogativa delle percentuali di rimborso previste, suddivise per fasce di fatturato identiche, dal decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 25) e dal presente articolo:

Fasce di fatturato	Percentuale ex art 25 dl. 34/2020	Percentuale ex art 1 dl. 41/2021
Fino a 100.000	20	60
100.000 - 400.000	20	50
400.000 - 1.000.000	15	40
1.000.000 - 5.000.000	10	30
5.000.000 - 10.000.000	0	20

Si ricorda che, in relazione ai contributi erogati sulla base delle fasce di reddito pertinenti, l'ammontare dei contributi erogati ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 si è attestato sui 6,7 miliardi di euro complessivi, come riportato nell'Atto del Governo 198 (di rimodulazione degli stanziamenti previsti per alcune misure di ristoro connesse con l'emergenza pandemica) che ha attinto tale valore dalla Nota dell'Agenzia delle entrate n. 302776 dell'11 settembre 2020. Pur non disponendo di dati che consentano una ponderazione delle percentuali, appare evidente, anche considerando i valori per i fatturati oltre i 5 milioni di euro, che una stima di massima di una percentuale di rimborso vicina a tre volte la spesa sostenuta ex articolo 25 del decreto-legge n. 34 sia sufficientemente realistica. Va, d'altra parte, considerata l'introduzione del massimale di 150.000 euro (che era stato introdotto con il decreto-legge n. 137, il quale in linea generale non è tuttavia utilizzabile ai fini di un confronto, atteso che limitava la concessione dei sussidi ad imprese con determinati codici ATECO) tendono a contenere l'impatto dell'aumento delle percentuali, per evidenti effetti aritmetici. Un'altra misura che potrebbe contenere l'incremento di spesa è costituita dal permanere dei limiti minimi di 1.000 e 2.000 euro già previsti dal DL 34/2020 anche per soggetti che avrebbero avuto diritto a contributi inferiori in base alle percentuali previste (ad esempio una persona giuridica che avrebbe avuto diritto ad un contributo di 500 euro ai sensi del DL 34 riceveva comunque 2.000 euro e anche con il decreto in esame pur avendo diritto a 1.500 euro, in conseguenza delle percentuali triplicate, riceverà comunque 2.000 euro).

Inoltre, in modo più rilevante e ancora in direzione riduttiva dell'onere, si rappresenta che il diverso periodo di riferimento per valutare sia l'*an* che il *quantum* del contributo dovrebbe esercitare un significativo impatto sia sulla platea che sull'ammontare del contributo. Infatti, mentre il decreto-legge n. 34 prendeva come riferimento il calo di fatturato registrato fra i mesi di aprile 2019 ed aprile 2020 (verosimilmente il maggiore di tutto l'anno, coinvolgendo il mese con le restrizioni più rigide e con la diminuzione più ampia dell'attività economica), il presente articolo considera il calo medio mensile del fatturato registrato nel 2020 rispetto al 2019. Si consideri che - per tutto il 2020 - la diminuzione del PIL è stata pari al 9% circa rispetto al 2019, mentre il terzo trimestre 2020 (che dovrebbe manifestare un valore medio maggiore di quello ascrivibile al solo mese di aprile) ha registrato un peggioramento tendenziale del 17,7% (quindi, quasi il doppio). Anche confrontando i dati relativi al fatturato dell'industria, si rappresenta che ad aprile fu registrata una diminuzione tendenziale pari al 46,9%, già contenuta al 25,9% il mese successivo. Pertanto, assumendo, approssimativamente ma non arbitrariamente, che i movimenti

dei livelli di fatturato si siano mantenuti su un rapporto relativo simile (quindi una diminuzione doppia ad aprile rispetto all'intero anno), il mutamento di questo parametro (da aprile all'intero anno) dovrebbe contribuire a ridurre notevolmente i contributi. In generale, rimane comunque non verificabile la stima riportata dalla RT.

Anche alla luce del grado aleatorietà che caratterizza la quantificazione dell'onere, appare problematica la previsione di cui al comma 12, che fa riferimento agli oneri in questione come valutati e non li configura come limite di spesa, per cui, qualora la quantificazione sia sottostimata, il contributo andrebbe comunque riconosciuto, con il conseguente aumento degli oneri, come peraltro già avvenuto in relazione all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 attraverso il citato decreto ministeriale di rimodulazione di fondi, atteso che il relativo diritto sembra configurarsi come soggettivo e non comprimibile sulla base di eventuali carenze finanziarie: infatti, nessun condizionamento di tale natura è desumibile dal presente articolo.

Per quanto attiene ai profili di copertura, oltre a rinviare, per i profili più generali, all'articolo 42, si chiede conferma dell'integrale disponibilità dei 280 milioni di euro di cui al primo periodo del comma 11, escludendo l'avvenuta erogazione, anche minima, di contributi a valere su tale posta.

Inoltre, si sollevano perplessità in merito alla quota di copertura (330 milioni) mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro il 2 aprile 2021, delle somme alla stessa Agenzia trasferite per effetto dell'articolo 1-ter del decreto-legge n. 137 del 2020 (che estendeva, per il 2020, il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 del medesimo decreto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, avevano la partita IVA attiva e svolgevano l'attività di agenti, rappresentanti, procacciatori d'affari e mediatori). Infatti, la RT non fornisce alcuna spiegazione circa le ragioni dell'utilizzo di tali risorse per altre finalità atteso che non risulta l'abrogazione della disposizione in questione, che, anzi, risulta implicitamente indicata come vigente dalla lettera e) del comma 13 del presente articolo. In sostanza, quindi, la disponibilità per l'utilizzo a fini di copertura dei 330 milioni indicati non appare comprensibile.

Articolo 2

(Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici)

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 700 milioni per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Con decreto ministeriale le risorse del fondo sono ripartite tra le regioni e province autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nell'anno 2019 nei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H "Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.

Il comma 2 stabilisce i criteri in base ai quali le regioni e le province autonome destinano le risorse ai Comuni interessati.

Il comma 3 dispone che il contributo in esame non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Si specifica che il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

Il comma 4 provvede alla copertura finanziari degli oneri, pari a 700 milioni per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42.

La RT descrive la norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare di competenza e di cassa			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori oneri correnti						
Fondo destinato alle regioni per contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico	700			700		

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3 ***(Fondo autonomi e professionisti)***

Il comma 1, modificando l'articolo 1, comma 20, della legge n. 178 del 2020, eleva da 1 a 2,5 miliardi di euro per il 2021 la dotazione (che costituisce limite di spesa) del Fondo destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019 (lettera a)). Inoltre (lettera b)), inserendovi il comma *22-bis*, prevede che il beneficio in questione sia concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Subordina inoltre l'efficacia delle suddette disposizioni, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 2 rinvia all'articolo 42 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2021.

La RT segnala che la necessità di un incremento delle risorse disponibili è conseguente alle seguenti stime.

La tabella di seguito riportata contiene i dati inerenti il numero degli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria - suddivisi per singolo Ente previdenziale - con reddito professionale nell'anno di imposta 2019 non superiore a 50.000 euro.

ENTE	Numero Iscritti reddito <= 50.000
Cassa Geometri	73.198
CDC	43.204
CF	188.827
CNN	1.012
CNPR	18.459
ENPAB	13.404
ENPACL	17.430
ENPAF	5.000
ENPAIA AG	1.373
ENPAIA PA	2.218
ENPAM	96.736
ENPAM QA*	192.089
ENPAP	59.791
ENPAPI	23.638
ENPAV	17.715
EPAP	17.030
EPPI	10.364
INARCASSA	146.117
INPGI	13.753
Totale	941.358

Ipotizzando che i soggetti che hanno registrato un calo del fatturato pari almeno al 33% rispetto al valore dichiarato nell'anno precedente siano il 35% della succitata platea, si stima che i potenziali beneficiari della misura - iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria - siano circa 330.000. Ipotizzando di fissare la misura massima dell'esonero in 3.000 euro annui per professionista e ipotizzando che, stante l'ampiezza dell'arco temporale di fruizione del beneficio, la quasi totalità dei professionisti con reddito pari o inferiore a 50.000 euro accederà al beneficio, ne deriva un onere pari a circa 990 milioni di euro.

A questo onere si aggiunge quello derivante dall'esonero riconosciuto in favore degli iscritti alle gestioni INPS. Al riguardo la tabella che segue stima una platea di potenziali beneficiari pari a 490.000, ipotizzando anche in questo caso che, stante l'ampiezza dell'arco temporale di fruizione del beneficio, la quasi totalità dei beneficiari accederà al beneficio nella misura massima stabilita, pari a 3.000 euro annui: ne deriva un onere pari a circa 1.470 milioni di euro.

	Numero assicurati	% riduzione fatturato con percentuali comunicate da DF	Numero interessati
Commercianti	1.999.000	11,20%	224.000
Artigiani	1.480.000	11,20%	166.000
CDCM	438.500	11,20%	50.000
Professionisti GS	350.000	14,20%	50.000
	4.267.500		490.000

Posto che l'attuale stanziamento del fondo è pari a 1 miliardo di euro, per garantire l'erogazione del beneficio nei confronti della platea dei potenziali aventi diritto occorre incrementare il fondo di 1,5 miliardi di euro.

Al riguardo, premesso che la RT relativa alla disposizione della legge di bilancio oggetto della presente modifica non aggiungeva nulla al contenuto della norma, si prende atto delle platee indicate dalla RT, che dovrebbero essere puntuali con riferimento agli iscritti alle gestioni INPS, giacché si fa riferimento a percentuali di riduzioni del fatturato comunicate dal Dipartimento delle finanze, mentre appaiono sufficientemente prudenziali in relazione ai liberi professionisti iscritti agli enti previdenziali di diritto privato (per valutare la prudenzialità della stima si ricorda che viene considerato un calo di un terzo del fatturato per il 35 per cento degli iscritti, a fronte di un calo complessivo del PIL nel 2020 del 9% circa, e che il dato relativo agli iscritti alle gestioni INPS, sopra indicato, prevede platee tra l'11 e il 14 per cento degli iscritti).

In merito all'importo del beneficio, equiparato per tutti al livello massimo ipotizzato, pari a 3.000 euro, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che la misura massima dell'esonero sia effettivamente fissata a quel livello, atteso che allo stato nulla è stabilito a livello normativo, per cui la somma indicata di 3.000 euro - pur essendo nel complesso ragionevole e sufficientemente appropriata nell'alleviare gli obblighi contributivi per soggetti che hanno per definizione redditi fino a 50.000 euro - può al massimo considerarsi un livello di riferimento in sede di predisposizione della normativa per la concessione del beneficio contributivo a valere sul Fondo in esame.

Anche se l'onere è configurato in termini di tetto di spesa e resta vigente il consueto meccanismo di monitoraggio e rigetto di ulteriori provvedimenti di concessione dell'esonero qualora emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, si ribadiscono¹, sul punto, le perplessità correlate al permanere del rinvio integrale a fonti secondarie della definizione dell'esonero in questione, in assenza di criteri generali di riferimento, rispetto alle prerogative parlamentari nell'allocazione delle risorse e nel riscontro del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Fra l'altro, si sottolinea nuovamente che provvedimenti di esonero contributivo non sembrano agevolmente contenibili

¹ Cfr. NL 198 relativa al ddl di bilancio per il 2021.

entro un limite di spesa. Infatti, una volta definito il beneficio nei suoi termini di dettaglio, esso verrà fruito automaticamente dai soggetti in questione.

Articolo 4 ***(Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi)***

Il comma 1 del presente articolo modifica l'articolo 68 del D.L. n. 18 del 2020 in più parti; in particolare:

- Lettera a): modificando il comma 1, differisce al 30 aprile 2021, in luogo del 28 febbraio c.a., la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento delle cartelle di pagamento e degli avvisi esecutivi previsti dalla legge² relativi alle entrate, sia tributarie sia non tributarie.
- Lettera b): sostituendo il comma 3, si dispone che sia considerato tempestivo - e non determini l'inefficacia delle definizioni a titolo di rottamazione-*ter*³, di rottamazione risorse proprie UE⁴ e di c.d. "saldo e stralcio"⁵ - il pagamento, delle rate connesse alle citate definizioni, effettuato integralmente⁶:
 - entro il 31 luglio 2021 per quanto concerne le rate in scadenza nell'anno 2020;
 - entro il 30 novembre 2021 relativamente alle rate scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio ed il 31 luglio 2021.
- Lettera c): sostituendo il comma 4, si stabilisce lo slittamento dei termini per la presentazione, da parte dell'agente della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti stessi nell'anno 2018, 2019, 2020 e 2021 prevedendone la presentazione rispettivamente entro il 31 dicembre 2023, il 31 dicembre 2024, il 31 dicembre 2025 ed il 31 dicembre 2026.
- Lettera d): sostituendo il comma 4-*bis* si dispone - con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'agente della riscossione sia durante il periodo di sospensione⁷ sia, successivamente, fino al 31 dicembre 2021, ed anche oltre lo stesso 31 dicembre 2021 se relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c) del D.L. n. 34 del 2020⁸ - la proroga:
 - di 12 mesi del termine di notifica delle cartelle di pagamento da presentare ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo⁹;
 - di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle entrate in argomento.

Il comma 2, modificando l'articolo 152, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020, differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021, il termine finale della sospensione relativa agli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446 del 1997, aventi ad oggetto le somme dovute a

² Comprendendo anche gli avvisi di accertamento emessi dall'agenzia delle entrate nonché gli avvisi di addebito emessi dall'INPS.

³ Articolo 3 del D.L. n. 119 del 2018 e successive modificazioni.

⁴ Articolo 5 del D.L. n. 119 del 2018 e successive modificazioni.

⁵ Commi 190 e 193 della L. n. 145 del 2018.

⁶ Con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-*bis* del citato D.L. n. 119 del 2018, per le quali non si produce inefficacia qualora il ritardo nel pagamento, anche di una sola rata, avvenga entro cinque giorni dalla scadenza.

⁷ Di cui ai commi 1 e 2-*bis* dell'articolo 68 del D.L. n. 18 del 2020.

⁸ Concernenti i controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi ed IVA anno 2018, le somme dovute per le dichiarazioni del sostituto d'imposta anno 2017, per le indennità di fine rapporto e prestazioni pensionistiche e quelle relative ai controlli formali per le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017 e 2018.

⁹ Di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 112 del 1999.

titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Con il comma 3, si dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1 marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto in esame e sono fatti salvi gli effetti che si sono prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi; restano acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora¹⁰, le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte¹¹. Nel predetto periodo gli accantonamenti effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate delle province e dei comuni¹², restano fermi, mentre le somme accreditate ai medesimi soggetti restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate¹³. Inoltre restano prive di qualunque effetto le verifiche¹⁴ – per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento¹⁵ – relative all'adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dalla notifica di cartelle da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni¹⁶.

Con il comma 4 si prevede l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro¹⁷, risultati dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 - anche se ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione¹⁸ - e relativi ai contribuenti (persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche) che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019¹⁹ un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro²⁰.

Il comma 5 dispone che le modalità applicative²¹ della disposizione contenuta nel precedente comma 4 sono stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto. Lo stesso provvederà a disciplinare, per gli enti che adottano sistemi contabili omogenei, le modalità di riaccertamento straordinario dei residui

¹⁰ Ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973.

¹¹ Di cui all'articolo 27, comma 1 del D.Lgs. n. 46 del 1999.

¹² Di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446 del 1997.

¹³ Ai sensi dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo del D.L. n. 34 del 2020.

¹⁴ Di cui all'articolo 48-bis, comma 1 del D.P.R. n. 602 del 1973. Ci si riferisce, così come si legge in relazione illustrativa, *"a quelle effettuate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, e consistenti nel verificare, anche in via telematica, se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo"*.

¹⁵ Previsto dall'articolo 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973.

¹⁶ Ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 34 del 2020.

¹⁷ Importo comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

¹⁸ Di cui all'articolo 3 del D.L. n. 119 del 2018, all'articolo 16-bis del D.L. n. 34 del 2019, e all'articolo 1, commi da 184 a 198 della L. n. 145 del 2018.

¹⁹ Per i soggetti diversi dalle persone fisiche il reddito è riferito al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019.

²⁰ La relazione illustrativa rappresenta che tale disposizione, *"al pari del precedente stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a 1000 euro, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018), riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi, con elencazione tassativa, dal successivo comma 9"*.

²¹ Con specifica indicazione delle modalità e delle date di annullamento dei debiti, del relativo scarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori, con previsione che si applichino le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529 della L. n.228 del 2021 in tema di scarico per inesigibilità dei carichi iscritti a ruolo e in materia di giudizio di responsabilità amministrativo contabile.

attivi cancellati in attuazione del citato comma 4, prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di 10 annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento in quote annuali costanti. Infine si dispone che restino definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

Il comma 6 sospende - dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data stabilita dal suddetto decreto ministeriale - la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, fino a 5.000 euro²², risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

Con il comma 7 si prevede che per il rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento e di quelle per le procedure esecutive erariali e non (diverse da quelle già oggetto del citato stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione²³), già annullate ai sensi del comma 4 del presente articolo, l'agente della riscossione presenti, entro la data stabilita con il suddetto decreto ministeriale, apposita richiesta²⁴ al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato con oneri a carico del bilancio dello Stato, in due rate, la prima di ammontare non inferiore al 70% del totale, con scadenza il 31 dicembre 2021 e la seconda, per l'ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022.

Il comma 8 precisa che restano ferme le disposizioni in materia di stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010²⁵. Si dispone che il rimborso a favore dell'agente della riscossione delle spese di notifica, della cartella di pagamento annullata, non ancora saldate è effettuato in un numero massimo di venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico del singolo ente creditore. La prima rata è pagata entro il 31 dicembre 2021 e a tal fine, l'agente della riscossione presenta apposita richiesta all'ente creditore entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020.

Il comma 9 specifica che le disposizioni agevolative dei commi da 4 ad 8 non si applicano ai debiti relativi ai carichi concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna²⁶, nonché alle risorse proprie tradizionali della UE²⁷ e all'imposta sul valore aggiunto (IVA) riscossa all'importazione.

Il comma 10 prevede che, con finalità di ridefinizione della disciplina legislativa dei crediti di difficile esazione e per l'efficientamento del sistema della riscossione, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alle Camere una relazione contenente i criteri per procedere alla revisione nel meccanismo di controllo e di scarico dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

Il comma 11 quantifica gli oneri derivanti dall'articolo in esame in 534,5 mln di euro per l'anno 2021, in 108,6 mln di euro per l'anno 2022, in 32,9 mln di euro per l'anno 2023, in 13,5 mln di euro per l'anno 2024, e in 7,5 mln di euro per l'anno 2025 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 1.634 mln di euro per l'anno 2021, in 197,1 mln di euro per l'anno 2022, in 99,6 mln di euro per l'anno 2023, in 41 mln di euro per l'anno 2024 e in 22,8 mln di euro per l'anno 2025; ad essi si dà copertura ai sensi dell'articolo 42 del provvedimento in commento.

²² Importo comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

²³ Di cui all'articolo 4, comma 1 del D.L. n. 119 del 2018.

²⁴ Sulla base dei crediti risultanti da proprio bilancio al 31 dicembre 2020 e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute.

²⁵ Disposizioni contenute nell'articolo 4 del D.L. n. 119 del 2018.

²⁶ Di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b), e c) del D.L. n. 119 del 2018.

²⁷ Previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio del 7 giugno 2007 e 2014/335/UE Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014.

La RT evidenzia che l'ulteriore proroga del termine della sospensione di cui all'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020, avente ad oggetto i termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, determina un peggioramento dei valori tendenziali della riscossione per l'anno 2021, che presupponevano una progressiva ripresa a partire dal 1° marzo 2021.

Per la quantificazione della correlata perdita di riscossione ordinaria considera i seguenti elementi:

- valore della previsione della riscossione a mezzo ruolo per i mesi marzo-dicembre 2021, a legislazione vigente, che risulta pari a circa 556 milioni di euro al mese;
- volume delle riscossioni che è stato registrato nel corso del 2020 durante il periodo di sospensione, principalmente derivante dalla prosecuzione dei pagamenti di piani rateali in essere, che è risultato pari a 300,8 milioni di euro al mese.

Nell'ipotesi che prosegua il flusso di pagamenti così come registrato durante il periodo di sospensione, ipotesi confermata dall'andamento della riscossione nei mesi di gennaio e febbraio 2021, la flessione di riscossione ordinaria stimata si attesta a 255,2 milioni di euro al mese (556 milioni di euro - 300,8 milioni di euro)

Considera che la sospensione produrrà effetti per un ulteriore periodo di 2 mesi, pertanto l'impatto stimato risulta essere il seguente:

milioni di euro	2021
TOTALE	-510,4
ERARIO	-288,0
ENTI PREVIDENZIALI	-128,0
ALTRI ENTI	-94,4

La stima di cui sopra è comprensiva anche degli effetti derivanti dalla proroga al 30 aprile 2021 della sospensione delle verifiche ex art. 48-*bis* del D.P.R. n. 602 del 1973 prevista dall'art. 153 del D.L. n. 34 del 2020 nonché degli effetti derivanti dall'estensione al 30 aprile 2021 del termine di sospensione, previsto dall'art. 152, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione, nonché dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 446 del 1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Con riferimento, invece, all'ampliamento dei termini di cui al comma 1, lett. d), della disposizione normativa, evidenzia che tale intervento consentirà all'Agente della riscossione di pianificare una ripresa maggiormente graduata dell'attività di notifica delle cartelle di pagamento che si sono accumulate nel periodo di sospensione nonché di quelle relative ai ruoli che verranno affidati nel corso del 2021. Conseguentemente

stima, per l'anno 2021, una riduzione del 56% del volume di notifiche che era stato pianificato, a normativa vigente, a partire dal mese di marzo.

La riduzione delle notifiche nell'anno 2021 comporta una flessione della riscossione ordinaria che è stata stimata applicando la riduzione attesa del volume delle notifiche (56%) alla quota della riscossione, stimabile in circa 183,8 milioni di euro al mese, ascrivibile alla ripresa dell'attività di notifica di nuove cartelle nonché al c.d. effetto "deterrente" - correlate alla possibilità per l'agente di riscossione di avviare le azioni di recupero in caso di mancato pagamento delle cartelle entro i termini previsti - determinando una flessione mensile pari a circa 102,2 milioni di euro, da applicarsi al periodo dal 1 maggio 2021 al 31 dicembre 2021 (8 mesi).

Atteso che la notifica delle cartelle di pagamento che non verranno inviate nel 2021 sarà perfezionata nel corso del 2022, la flessione della riscossione stimata per l'anno 2021 viene stimata come recuperabile interamente nel corso del 2022.

milioni di euro	2021	2022
TOTALE	-817,8	817,8
ERARIO	-461,5	461,5
ENTI PREVIDENZIALI	-205,1	205,1
ALTRI ENTI	-151,2	151,2

Con riferimento al differimento del termine di versamento delle rate delle definizioni agevolate dei carichi affidati alla riscossione (c.d. rottamazione-*ter*, c.d. rottamazione risorse proprie UE e c.d. "saldo e stralcio"), prevista dal comma 1 lett. b), non ascrive effetti negativi sul gettito previsto nel 2021 atteso che i debitori dovranno corrispondere gli importi delle rate oggetto del differimento nello stesso anno 2021.

Analogamente, l'intervento previsto dal comma 1, lett. c), non è idoneo a determinare riflessi negativi sulla finanza pubblica.

Riepilogando, l'impatto complessivamente atteso sul gettito derivante dalla disposizione in argomento risulta pari a:

milioni di euro	2021	2022
TOTALE	-1.328,2	817,8
ERARIO	-749,5	461,5
ENTI PREVIDENZIALI	-333,1	205,1
ALTRI ENTI	-245,6	151,2

Commi da 4 a 9

Per la quantificazione degli impatti delle disposizioni di cui ai commi da 4 a 9, ha proceduto a stimare l'effetto dell'annullamento dei debiti fino a 5.000 euro affidati dal 2000 al 2010 sulla riscossione attesa e, successivamente, a rideterminarne la stima

tenendo conto del parametro relativo alla soglia di reddito dei soggetti debitori oltre il quale non opera l'annullamento.

Con riferimento agli impatti sulla riscossione, in primo luogo, ha stimato l'effetto negativo derivante dall'annullamento dei crediti di importo residuo fino a 5.000 euro affidati dal 2000 al 2010 per i quali sono in corso i pagamenti relativi alle misure agevolative di definizione dei carichi pregressi, ovvero la "rottamazione-ter" (introdotta con il D.L. n. 119/2018) ed il "saldo e stralcio" (introdotta con la Legge n. 145/2018).

La flessione della riscossione è stata stimata tenendo in considerazione il valore dei carichi affidati fino al 2010, potenzialmente interessati dalla misura, contenuti nei piani di pagamento inviati ai contribuenti nel corso del 2019 ed il tasso di adempimento sino ad oggi registrato, atteso che il D.L. n. 157 del 2020, da ultimo, ha previsto, per i contribuenti che sono stati regolari con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019, la possibilità di effettuare l'integrale versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 entro il termine del 1 marzo 2021, differito dal comma 1, lett. b), al 31 luglio 2021.

In secondo luogo, ha stimato l'impatto negativo sulla riscossione ordinaria da ruolo derivante dall'annullamento dei crediti di importo residuo fino a 5.000 euro affidati dal 2000 al 2010, per i quali era ancora in essere un'aspettativa di riscossione. La stima della flessione è stata determinata tenendo in considerazione il peso della componente della riscossione derivante da recupero coattivo e quella da rateazione, nonché della curva di riscossione attesa, basata sull'analisi storico-statistica, sui crediti oggetto di potenziale annullamento.

Con riferimento alla rideterminazione del perimetro applicativo conseguente all'introduzione di una soglia di reddito oltre il quale non opera la cancellazione, ha utilizzato i risultati di un'analisi condotta su un campione di circa 3 milioni di soggetti (codici fiscali) con debiti iscritti a ruolo che consente di stimare, in circa l'83%, il numero dei codici fiscali che potranno beneficiare della misura rispetto alla platea complessiva di soggetti con debiti di importo fino a 5.000 euro affidati dal 2000 al 2010. Ha utilizzato pertanto la percentuale dell'83% per la rideterminazione degli effetti sul gettito stimati come sopra rappresentato.

Con riferimento al piano di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento e delle procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, annullate ai sensi del comma 1 del presente articolo, il cui importo risulta pari a circa 215 milioni di euro, ha previsto il rimborso per il 70% nel 2021 e per il restante 30% nel 2022 a carico dell'erario.

Circa la previsione inserita al comma 5 - volta a prevedere che per gli enti di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 118 del 2011, il decreto ministeriale ivi previsto disciplina le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati in attuazione del comma 4, prevedendo la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il

riaccertamento, in quote annuali costanti - evidenzia che l'autorizzazione al ripiano pluriennale dell'eventuale disavanzo degli enti territoriali non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto non amplia la capacità di spesa degli enti.

Infine, con riferimento alle disposizioni del comma 8, inerenti il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento afferenti ai debiti stralciati ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 119/2018, non ancora saldate alla data di entrata in vigore del decreto in commento, non ascrive effetti sulla finanza pubblica trattandosi di una rimodulazione dei tempi di pagamento da parte degli enti creditori che non hanno ancora provveduto al rimborso delle somme dovute all'agente della riscossione.

Gli impatti sopra delineati vengono riepilogati nella seguente tabella:

(milioni di euro)

	2021	2022	2023	2024	2025	Tot.
Costo annullamento ruoli	-305,8	-197,1	-99,6	-41	-22,8	-666,3
Impatto sulle entrate da riscossione ruoli	-155,8	-132,1	-99,6	-41	-22,8	-451,3
di cui: Erario	-77,9	-66	-49,8	-20,5	-11,4	-225,6
di cui: INPS e INAIL	-51,4	-43,6	-32,9	-13,5	-7,5	-148,9
di cui: Altri enti	-26,5	-22,5	-16,9	-7	-3,9	-76,8
Rimborsi spese e diritti di notifica a carico dell'erario	-150	-65	0	0	0	-215

Specifica infine che agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 534,5 milioni di euro per l'anno 2021, 108,6 milioni di euro per l'anno 2022, 32,9 milioni di euro per l'anno 2023, 13,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 1.634 milioni di euro per l'anno 2021, 197,1 milioni di euro per l'anno 2022, 99,6 milioni di euro per l'anno 2023, 41 milioni di euro per l'anno 2024 e 22,8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Al riguardo si osserva:

- con riferimento al comma 1, lettera a) si evidenzia che la quantificazione complessiva risulta in linea con la precedente stima contenuta nella RT annessa al D.L. n. 183 del 2020²⁸ (c.d. mille proroghe); tuttavia, rispetto a quest'ultima, si rileva che la RT in esame non riproduce la suddivisione del minor gettito espressa in ragione delle diverse tipologie di sospensione degli incassi, con specifico riguardo alle verifiche ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973²⁹, nonché agli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione³⁰. Inoltre nulla viene detto in merito ai

²⁸ Articolo 22-bis. Si ricorda che, nell'occasione, la RT associata alla disposizione stimava in 528, 5 milioni di euro al mese il valore della previsione della riscossione a mezzo ruolo a legislazione vigente per i mesi febbraio-dicembre 2021; importo al netto del valore degli incassi derivanti dai pignoramenti conseguenti ad attività di verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 e degli incassi conseguenti ai pagamenti del terzo sui pignoramenti per stipendi e pensioni.

²⁹ Stimato nella precedente RT annessa al citato D.L. n. 183 del 2020 pari ad un totale di 17,6 mln di euro.

³⁰ Stimato nella precedente RT annessa al citato D.L. n. 183 del 2020 pari a complessivi 7,9 mln di euro.

tempi di possibile recupero del minor gettito interessato dalla sospensione derivante dalla citata disposizione; in particolare, stante l'invarianza delle dotazioni organiche, finanziarie e strumentali, potrebbero determinarsi ritardi nelle riscossioni dovuti al sovrapporsi, rispetto alle ordinarie attività, di una parte delle notifiche che potranno essere inviate nell'anno 2021; in tal senso è possibile che le operazioni di notifica e riscossione possano subire ritardi, con possibile interessamento dell'anno 2022 (sul punto si osserva che tale ipotesi è stimata esclusivamente per la proroga concessa ai sensi del comma 1, lettera d), di seguito illustrato).

- Con riferimento al comma 1, lettera d) si evidenzia che il calcolo del minor gettito - pari a 102,2 mln di euro al mese, derivante dalla flessione del volume delle notifiche e quindi della riscossione ordinaria per una quota stimata del 56% - andrebbe riesaminato in ragione dei valori esposti in RT. Infatti l'applicazione della quota del 56% moltiplicata per il valore stimabile della riscossione mensile, pari a 183,8 mln di euro, fornisce un importo di minor gettito di circa 102,93³¹ mln di euro mensili, (in luogo degli indicati 102,2 mln di euro in RT) che, moltiplicato per gli 8 mesi di sospensione produce un onere pari a circa 823,42³², a fronte di quanto stimato in RT e pari a 817,8 mln di euro.

Si chiede inoltre conferma circa la prudenza della previsione di poter recuperare nell'anno 2022, l'intero minor gettito quantificato per l'anno 2021, senza alcuna ipotesi di carattere prudenziale circa il possibile impatto del maggior carico di adempimenti rispetto alla normale attività di notifica; tale considerazione potrebbe implicare uno slittamento in avanti degli incassi connessi alla fisiologica attività di accertamento con possibili implicazioni di minor gettito anche negli anni successivi al 2022.

- Con riferimento alla stima degli oneri connessi alle disposizioni contenute nei commi da 4 a 9 si evidenzia che la RT fornisce informazioni circa la metodologia di analisi utilizzata per la stima nonché precisa l'importo complessivo dell'onere da annullamento dei debiti di importo residuo pari a complessivi 451,3 mln di euro (suddivisi per le diverse tipologie di enti creditori). Non rinvengono peraltro indicazioni circa:
 - l'importo complessivo dei crediti residui fino a 5.000 euro affidati dal 2000 al 2010 per i quali sono in corso i pagamenti relativi alla "rottamazione-ter", ed al "saldo e stralcio";
 - i dati dai quali si desume la "aspettativa di riscossione"; in particolare il peso della componente della riscossione derivante da recupero coattivo e quella da rateazione, nonché della curva di riscossione attesa che si basa sull'analisi di dati storico-statistici, suddivisi per i diversi anni;

³¹ Cioè: $183,8 * 56\% = 102,93$ mln di euro.

³² Infatti $102,93 * 8$ mesi = 823,42

- con riferimento al prospetto riepilogativo degli effetti finanziari prodotto a corredo della relazione tecnica, si rileva la mancata corrispondenza con quanto rappresentato in RT nella apposita tabella riepilogativa del "costo annullamento ruoli", per quanto concerne l'indicazione degli effetti riconducibili in capo agli "altri enti". Nel prospetto riepilogativo in proposito nella prima riga "Altri enti" sono riportati, in termini di saldo netto da finanziare e di maggiore spesa corrente, valori che sembrerebbero riferibili agli "enti di previdenza". Di contro i valori che la RT imputa agli altri enti (pari a 26,5 mln di euro per l'anno 2021, 22,5 mln di euro per l'anno 2022 e 16,9 mln di euro per l'anno 2023) sono indicati nel prospetto riepilogativo come rimborsi spese e diritti di notifica a carico dell'erario. Sul punto appare necessario un chiarimento;
- quanto poi ai soggetti ricompresi nell'insieme "Altri enti" andrebbero fornite maggiori indicazioni circa la composizione della platea interessata. Con specifico riguardo agli enti territoriali, che a norma del comma 5 hanno la facoltà di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità, andrebbe confermata l'assenza di oneri erariali. In proposito, nel condividere quanto si legge in RT dove *"si evidenzia che l'autorizzazione al ripiano pluriennale dell'eventuale disavanzo degli enti territoriali non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto non amplia la capacità di spesa degli enti"*, non può non rammentarsi che, in caso di normativa statale che impatti negativamente sulle entrate degli Enti territoriali, deve contenere la previsione dell'onere e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

Articolo 5

(Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID - 19)

I commi da 1 ad 11, contengono le modalità per la definizione in via agevolata delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato in capo ai contribuenti titolari di partita IVA che abbiano subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto all'anno precedente.

In particolare il comma 1 specifica che, a causa degli effetti derivanti dal COVID-19 e al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020, possono essere definite le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020³³ e non inviate per effetto della sospensione disposta dall'articolo 157 del D.L. n. 34 del 2020, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, nonché le somme risultanti dalle citate comunicazioni previste con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Ai sensi del comma 2 accedono i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno

³³ Di cui agli articoli 36-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-*bis* del D.P.R. 633 del 1972.

2020 rispetto al volume d'affari dell'anno 2019, così come risulta dalle dichiarazioni annuali dell'IVA³⁴ presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale per il periodo d'imposta 2020. Per coloro che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA si fa riferimento all'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020.

Ai sensi del comma 3 sarà l'Agenzia delle entrate ad individuare i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o di ricavi ed invierà ai medesimi, insieme con la comunicazione di controllo di cui al comma 1, la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo ridotto³⁵.

Il comma 4 specifica che la definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive; queste ultime due componenti concretizzano la definizione in via agevolata qui all'esame e rappresentano l'effettiva riduzione del debito d'imposta accertato dall'amministrazione finanziaria.

I commi da 5 a 7 specificano le modalità di versamento, di mancato pagamento e di irripetibilità di quanto già versato anche anteriormente alla definizione in argomento.

Il comma 8 dispone³⁶ che i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019; si legge in relazione illustrativa che tale slittamento si rende necessario in considerazione delle tempistiche per elaborare le comunicazioni e gestire le proposte di definizione per le annualità interessate.

Il comma 9 specifica che le disposizioni di cui ai commi da 1 ad 8 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni.

Il comma 10 evidenzia che l'attività di controllo della coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'IVA³⁷ riprende a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020.

Il comma 11 prevede che con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 1 a 10 del presente articolo.

Il comma 12 apporta alcune modifiche al D.L. n. 34 del 2020; in particolare:

- Lettera a): dispone, modificando l'articolo 145, comma 1, l'estensione al 30 aprile 2021³⁸ della disposizione la quale stabilisce che in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo, di cui all'articolo 28-ter del D.P.R. n. 602 del 1973. La relazione illustrativa specifica che l'estensione è conseguenza della proroga del periodo di sospensione dell'attività dell'agente della riscossione.
- Lettera b): modificando l'articolo 151, comma 1, proroga fino al 31 gennaio 2022, in luogo del 31 gennaio 2021, il termine per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali, in conseguenza di violazioni in materia di certificazione dei ricavi o dei compensi.

Il comma 13 fa salvi gli effetti degli atti di cui al citato articolo 151 del D.L. n. 34 del 2020, già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

³⁴ La relazione illustrativa specifica che *"La riduzione deve emergere dalla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta 2020, la cui presentazione è normalmente fissata tra il 1° febbraio ed il 30 aprile dell'anno successivo, ovvero, per i soggetti non tenuti alla presentazione, considerando l'ammontare dei ricavi e/o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2020"*.

³⁵ Le comunicazioni e le proposte sono inviate a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.

³⁶ Anche in deroga a quanto previsto all'articolo 3 della L. n. 212 del 2000

³⁷ Prevista dall'articolo 31-bis, comma 5, del D.L. n. 78 del 2010, sospesa per effetto dell'articolo 157, comma 2, lettera c) del D.L. n. 34 del 2020.

³⁸ La norma originaria prevedeva la non compensabilità per il solo anno 2020.

Il comma 14, modificando l'articolo 15, comma 7 del D. Lgs. n. 14 del 2019, specifica che l'obbligo dell'Agenzia delle entrate di dare avviso al debitore che la sua esposizione debitoria è di importo rilevante - in ragione della quale si dovrà effettuare la segnalazione all'OCRI - viene differito di un anno³⁹; si legge in relazione illustrativa che la misura è presa, *"stante la perdurante situazione emergenziale, al fine di evitare un numero eccessivo di segnalazioni anche nei confronti di soggetti potenzialmente beneficiari di interventi di sostegno"*.

Il comma 15, modificando il comma 42 dell'articolo 1 della L. n. 145 del 2018 prevede:

- a) la proroga al 16 maggio di ciascun anno, in luogo del 16 febbraio, del versamento dell'imposta sui servizi digitali;
- b) lo slittamento al 30 giugno, in luogo del 31 marzo, del termine per la presentazione della relativa dichiarazione annuale;
- c) in sede di prima applicazione delle disposizioni in argomento, lo slittamento del versamento dell'imposta per l'anno 2020 entro il 16 maggio 2021, in luogo del 16 marzo 2021, e la proroga della presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno 2021, al posto del 30 aprile.

In tema di conservazione digitale dei documenti tributari, di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, il comma 16 dispone che si considera tempestivo il processo di conservazione effettuato, al più tardi, entro i tre mesi successivi al termine previsto dall'articolo 7, comma 4-ter del D.L. n. 357 del 1994; quest'ultimo prevede che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare se riferita ai dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non sono scaduti da oltre tre mesi. La relazione illustrativa evidenzia che *"per i soggetti con il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è spirato il 10 dicembre 2020), il processo di conservazione dei documenti informatici deve avvenire, al massimo, entro il termine del 10 giugno 2021 (ossia nei sei mesi successivi alla citata scadenza del 10 dicembre 2020)"*.

Il comma 17 quantifica gli oneri recati dai commi da 1 ad 11 della presente disposizione in 205 mln di euro per l'anno 2021 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 42 del decreto all'esame.

Il comma 18 determina gli oneri derivanti dal comma 12, lettera a) in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 13,3 mln di euro per l'anno 2021 a cui fornisce copertura ai sensi dell'articolo 42 del presente decreto.

Infine i commi da 19 a 22 dispongono una serie di proroghe relative ai termini della dichiarazione dei redditi precompilata 2021; in particolare ai sensi del comma 19 si dispone che l'invio da parte dei sostituti di imposta delle certificazioni uniche slitta al 31 marzo 2021. Conseguentemente con il comma 20 si fa slittare, sempre al 31 marzo 2021, il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati. Ai sensi del comma 21 si dispone che il termine entro il quale la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate nonché degli altri dati riguardanti deduzioni e detrazioni, slitta dal 16 marzo al 31 marzo 2021. Infine il comma 22 sposta il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata, portandolo dal 30 aprile al 10 maggio 2021.

La RT evidenzia che, relativamente a quanto previsto ai commi da 1 a 9, ai fini dell'individuazione delle somme oggetto di definizione agevolata, ha considerato la percentuale di incassi in un anno solare derivante dalle comunicazioni di irregolarità inviate nel medesimo anno ai soggetti titolari di partita IVA che stima abbiano

³⁹ La disposizione originaria prevede che l'obbligo per l'Ade decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre dell'anno di imposta successivo all'entrata in vigore del D.Lgs n. 14 del 2019 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

registrato un calo del fatturato maggiore del 30% (circa il 54% dei titolari di partita IVA) tra il 2020 e il 2019. Con tale metodologia stima che le sanzioni per omesso o tardivo versamento che non sarebbero riscosse per effetto della definizione agevolata ammontano a 205 milioni di euro.

A tali oneri, valutati in 205 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Con riferimento a quanto stabilito al comma 10, non ascrive effetti sul gettito in quanto nel 2021 l'Agenzia delle entrate avrebbe ordinariamente inviato gli inviti all'adempimento spontaneo relativi alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA relative al terzo e quarto trimestre 2020.

Relativamente a quanto previsto al comma 11 e al comma 12, lett. b), non scrive effetti finanziari.

In ordine al comma 12, lett. a), per quel che concerne gli impatti sul gettito derivante da attività di riscossione, stimati in 13,3 milioni di euro di minori entrate per l'anno 2021, come previsto dal comma 16, prende a riferimento un terzo del volume dei versamenti eseguiti a favore del bilancio dello Stato dagli agenti della riscossione effettuati nel 2019 con le somme dei rimborsi fiscali sospesi rese disponibili dall'Agenzia delle entrate pari a 40 milioni di euro.

Alle minori entrate derivanti dal comma 12, lettera a), valutate in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 13,3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Per quanto riguarda il comma 12, lett. c), specifica che la norma non ha effetti sul gettito, in quanto comporta il mero differimento del termine di sospensione e non afferisce ad atti impositivi di recupero di imposte o di importi o di irrogazione di sanzioni di tipo monetario.

Al comma 13 non ascrive effetti finanziari.

Per quanto riguarda il comma 14, evidenzia che il differimento della decorrenza dell'obbligo di segnalazione non comporta effetti sul gettito, considerato che al precedente differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2020, n. 40, non erano stati ascritti effetti sul gettito.

Rappresenta che la disposizione di cui al comma 15 sposta i termini di versamento e di dichiarazione dell'imposta sui servizi digitali e, in particolare, proroga il termine di versamento dal 16 marzo al 16 maggio e il termine di presentazione della relativa dichiarazione dal 30 aprile al 30 giugno.

Sotto il profilo strettamente finanziario, la misura non determina effetti in considerazione della circostanza che il nuovo termine di presentazione della relativa dichiarazione ha una valenza esclusivamente procedurale e che il nuovo termine di versamento ricade all'interno dello stesso esercizio finanziario e consente quindi di acquisire i flussi attesi di gettito già scontati nei tendenziali di bilancio.

Anche in termini di indebitamento netto, la disposizione è neutrale dal 2021 tenuto conto che nel corso del corrente anno e nelle annualità successive saranno acquisiti i flussi annuali di gettito già scontati nelle previsioni.

Alla disposizione di cui al comma 16 non ascrive effetti finanziari.

Ai commi da 19 a 22 non ascrive effetti in termini di minori entrate per l'anno 2021, considerato che non è previsto un differimento dei termini di versamento e in ogni caso la disposizione ha carattere infrannuale.

Presenta infine un prospetto riepilogativo delle nuove scadenze in tema di dichiarazione precompilata:

Adempimento	Scadenze 2021 (ante modifica)	Scadenze 2021 (post modifica)
Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, ecc.)	16 marzo	31 marzo
Trasmissione telematica CU all'Agenzia	16 marzo	31 marzo
Consegna CU ai percipienti	16 marzo	31 marzo
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata	30 aprile	10 maggio

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la RT fa riferimento al comma 12, lettera c) che non si rinviene nell'articolato e che sembra riguardare il differimento di un non ben precisato termine di sospensione; sul punto appare necessario un chiarimento.

Nello specifico si osserva:

- commi da 1 a 9: con riferimento alla nuova modalità di definizione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati delle dichiarazioni si osserva che la RT non fornisce dati ed informazioni che consentano di poter riscontrare positivamente la stima in essa presentata. In particolare, la RT non palesa la percentuale di incassi annui derivante dalle comunicazioni di irregolarità inviate ai soggetti titolari di partita IVA, l'ammontare complessivo degli incassi derivanti dall'attività di controllo automatico, nonché la verosimile percentuale di soggetti che troveranno conveniente aderire alla nuova definizione agevolata in commento.

Sul tema è poi opportuno acquisire conferma circa l'adeguatezza delle attuali dotazioni organiche, strumentali e finanziarie degli uffici finanziari per far fronte con efficienza ed efficacia alle attività di gestione correlate alla nuova definizione agevolata in commento; si richiama l'attenzione sul fatto che, ai sensi del comma 3 del presente articolo, sarà l'Agenzia delle entrate a dover individuare i soggetti per i quali si è verificata la diminuzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi ed inviare la proposta di definizione agevolata. Nel merito, si osserva che è la stessa relazione illustrativa - con riferimento alla necessità di prevedere la proroga dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento prevista ai sensi del comma 8 del presente articolo - a

specificare che tale proroga sia indispensabile *"in considerazione delle tempistiche per elaborare le comunicazioni e gestire le proposte di definizione per le annualità interessate"*.

Con riferimento poi al contenuto specifico del comma 8, si evidenzia che la RT non fornisce informazioni in merito al rischio che la citata proroga dei termini di decadenza di un anno possa produrre una sovrapposizione con le procedure di accertamento effettuate secondo le modalità ordinarie per le dichiarazioni presentate nel 2019 e negli anni immediatamente seguenti; tale considerazione implica che potrebbero verificarsi ritardi negli incassi attesi.

- In merito alla stima degli effetti della disposizione contenuta nel comma 12, lettera a) si evidenzia che la RT si limita ad indicare il minor gettito pari a 13,3 mln di euro per l'anno 2021 senza fornire alcun dato che ne consenta una verifica positiva. Tuttavia il valore del minor gettito indicato in 13,3 mln di euro può ricavarsi come quota di 1/3 rispetto alla stima recata dall'articolo 145 del D.L. n. 34 del 2020 - di cui il comma all'esame rappresenta la proroga per i primi 4 mesi del 2021 - in cui gli oneri per tutto l'anno 2020 erano stati acquisiti pari a 40 mln di euro, come peraltro rammenta la stessa RT all'esame. Sul punto si chiede di sapere se fosse possibile disporre di dati a consuntivo, fornendo informazioni a supporto della quantificazione proposta.

Con riferimento al contenuto del comma 15, in tema di slittamento dei termini di versamento e presentazione della dichiarazione dell'imposta sui servizi digitali, si rappresenta che la proroga nel versamento potrebbe implicare un effetto finanziario, in termini di cassa, derivante dalla posticipazione dell'incasso di due mesi (dal 16 marzo al 16 maggio 2021).

Articolo 6, commi 1-4

(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI)

Il comma 1 stabilisce che per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3. L'Autorità ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo che:

- a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
- b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al primo periodo non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

Il comma 2 sopprime l'articolo 8-ter del decreto-legge n. 137 del 2020 (che prevedeva l'istituzione presso lo stato di previsione del MEF di un fondo con una dotazione di 180 milioni di euro per il 2021, destinato alla riduzione nel medesimo anno della spesa sostenuta dalle utenze elettriche).

Il comma 3 autorizza per le finalità di cui al comma 1 la spesa di 600 milioni di euro per il 2021. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 e, quanto a 420 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42.

Il comma 4 autorizza il Ministero dell'economia e finanze a versare l'importo di cui al comma 3 sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura e degli oneri generali di sistema.

La RT, oltre a ribadire il contenuto delle disposizioni, aggiunge che la quantificazione degli effetti finanziari è parametrata alle stime utilizzate per la predisposizione della RT all'articolo 30 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Al riguardo, si premette che la norma ricalca la disposizione del decreto-legge n. 34 del 2020, la cui RT conteneva una dettagliata descrizione dei dati e parametri che avevano condotto alla quantificazione dell'onere relativo alla predetta norma (si trattava sempre di 600 milioni di euro, per le identiche agevolazioni ora in esame, in relazione al trimestre maggio-luglio, anziché a quello aprile-giugno, considerato dal presente articolo). Preso atto del rinvio operato dalla presente RT ai chiarimenti molto tecnici forniti per la quasi identica disposizione recata dall'articolo 30 del decreto-legge n. 34 del 2020, sui quali non si dispone di elementi di riscontro, si ritiene comunque che la norma non dovrebbe presentare criticità per i profili di competenza, atteso che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, che l'Autorità ha la possibilità di modulare le modifiche tariffarie in modo da contenere gli oneri entro il previsto limite di spesa (anche se il parametro di cui alla lettera *b*) del comma 1 sembra caratterizzarsi per un certo grado di rigidità) e che la RT affermava che tutti i calcoli di gettito perso erano stati valutati per raffronto rispetto a quanto sarebbe stato incassato qualora nel 2020 si fossero registrati i medesimi volumi di clienti e di energia prelevata del 2019, il che conduceva (nel 2020) ad una sovrastima della perdita di gettito effettiva, che - sia pur più contenuta - dovrebbe presentarsi anche per il 2021, atteso che il livello dell'attività economica nel presente anno dovrebbe comunque attestarsi su livelli inferiori a quelli registrati nel 2019. In merito ai profili di copertura, andrebbe confermato che il Fondo di cui si dispone la soppressione ai sensi del comma 2 non sia stato ancora, neanche in minima parte, utilizzato in questi primi mesi del 2021.

Articolo 6, commi da 5 a 7 ***(Riduzione canone RAI)***

I commi da 5 a 7 del presente articolo disciplinano la riduzione del canone RAI per specifici soggetti; in particolare il comma 5 dispone che per l'anno 2021, in favore delle strutture ricettive e di

quelle di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, il canone di abbonamento RAI⁴⁰ è ridotto del 30%.

Conseguentemente il comma 6 dispone che per il medesimo anno sia assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" la somma di 25 mln di euro per finanziare il riconoscimento di un credito di imposta del 30% in caso di versamento del canone prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ovvero per trasferire a favore della RAI le somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal beneficio in parola e richieste dalla società stessa. Specifica inoltre che il credito d'imposta in argomento non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Il comma 7 prevede che all'onere di 25 mln di euro si provvede ai sensi dell'articolo 42 del presente decreto.

La RT specifica che gli oneri, stimati in 25 milioni di euro per l'anno 2021, sono stati calcolati prendendo a riferimento il 30 per cento del valore medio del canone introitato dalla RAI, da parte dei soggetti interessati dalla disposizione in esame, per gli anni 2019 e 2018 (circa 83 mln di euro).

Tale somma è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: "Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio", al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 30 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal predetto comma 5, richieste dalla predetta società.

Conclude evidenziando che agli oneri, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in merito alle modalità di calcolo dell'onere; per quanto attiene invece alla quantificazione del minor gettito a titolo di canone RAI si rappresenta che l'onere di 25 mln di euro non è conformato come tetto di spesa per cui potrebbero determinarsi disallineamenti tra quanto stimato e l'effettivo onere.

Inoltre al fine di evitare eventuali problematiche di tipo applicativo si suggerisce di valutare l'opportunità di disciplinare anche le modalità di richiesta e di utilizzo del credito stesso prevedendo, se del caso, l'emanazione di un apposito provvedimento attuativo.

⁴⁰ Di cui al regio DL n 246 del 1938.

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 7

(Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale)

Il comma 1 apporta le seguenti modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 137 del 2020:

- la lettera a), sostituendo il secondo e il terzo periodo del comma 8, dispone che il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi all'erogazione dell'assegno per una durata massima di 6 settimane fra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l'INPS non avvenga più nel limite di 450 milioni di euro per il 2021 appositamente stanziati dal decreto n.137 ma avvenga, sempre per il 2021, nell'ambito e a valere dell'autorizzazione di spesa per 900 milioni di euro che era stata prevista dalla legge di bilancio 2021 per il periodo successivo tra gennaio e giugno 2021;
- la lettera b), sostituendo il primo periodo del comma 12, riduce di 344,5 milioni il limite massimo di spesa previsto per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga relativi al periodo 16 novembre 2020-31 gennaio 2021;
- la lettera c), sostituendo il comma 13, riduce l'autorizzazione di spesa complessiva per i trattamenti citati di 794,5 milioni di euro per l'anno 2021 (la cifra è pari alla somma delle riduzioni disposte dalle lettere precedenti).

Il comma 2 apporta le seguenti modifiche all'articolo 1 della legge di bilancio 2021, n. 178 del 2020:

- la lettera a) eleva (comma 299) di 794,5 milioni di euro la dotazione dell'apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro per la concessione di trattamenti di integrazione del reddito per il 2021, nonché sempre di 794,5 milioni per l'anno 2021 l'importo relativo ad autorizzazioni di spesa per le finalità in esame previste da diverse disposizioni dei decreti-legge n. 18 e 104 del 2020, conservato in conto residui ai sensi dell'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 265 del decreto-legge n. 34 del 2020, versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2021 e acquisito all'erario.
- la lettera b) riduce (comma 312) di 1.522,4 milioni di euro il limite massimo di spesa ivi previsto, relativo ai trattamenti di cui ai commi 300 (12 settimane entro il primo trimestre 2021 per la cassa integrazione ordinaria ed entro il primo semestre 2021 per la cassa integrazione in deroga e l'assegno ordinario) e 304 (90 giorni nel primo semestre 2021 per il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli - CISOA). La riduzione è ripartita in 1.141,8 milioni di euro in meno per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario (finora erano 2.576,8 milioni), e in 380,6 milioni di euro in meno per i trattamenti di cassa integrazione in deroga (finora erano 1.067,7 milioni);
- la lettera c), sostituendo il comma 313, adegua alla riduzione di 1.522,4 milioni di euro disposta dalla lettera precedente anche la norma di copertura: la riduzione è la stessa in termini di saldo netto da finanziare mentre in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche è pari a 1.006,8 milioni di euro (da 3.034,8 milioni a 2.028).

Il prospetto riepilogativo dei saldi ascrive all'articolo i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Descrizione norma	S/E	Nat.	SNF (competenza e cassa)			Indebitamento e fabbisogno		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
Rifinanziamento Fondo per cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per emergenza COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 299 della legge n. 178/2020 (comma 2, lett. a)	s	c	794,5					
Versamento in entrata delle risorse di cui all'articolo 19, comma 9 DL 18/2020 e di cui all'articolo 1, comma 11 DL 104/2020- - interventi di sostegno al reddito, che restano acquisite all'erario (comma 2, lett. a)	e	ext	794,5					

La RT afferma che il presente articolo, alla luce dell'attività di monitoraggio relativa all'anno 2020, mira a rideterminare i limiti di spesa in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2021 rispetto agli importi già previsti e scontati a legislazione vigente, e con i relativi riflessi in termini di indebitamento, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 137 del 2020, nonché all'articolo 1, comma 312, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021). Tale rideterminazione, effettuata per una parametrizzazione degli importi in relazione alla previsione di effettivo utilizzo e in coerenza con le basi tecniche adottate per determinare i limiti di spesa computati per i periodi aggiuntivi di integrazioni salariali riconosciuti ai sensi del presente decreto. In ogni caso ai sensi del comma 13 dell'articolo 8 la gestione del riconoscimento delle integrazioni salariali prevede la possibilità di considerare nell'insieme i relativi limiti di spesa per le differenti prestazioni.

A seguito della rideterminazione in esame nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 299, della legge n. 178 del 2020 si incrementa la quota di risorse scontate a legislazione vigente ma non ancora finalizzate che aumentano dall'importo di 351,7 mln di euro per l'anno 2021 in termini di SNF (277,9 mln di euro in termini di indebitamento netto) all'importo di 2.668,6 mln di euro in termini di SNF per l'anno 2021 (1.790,7 mln di euro in termini di indebitamento netto).

Tali risorse concorrono alla copertura dell'estensione delle tutele per l'anno 2021 per le integrazioni salariali previste dal presente decreto.

Al riguardo, preliminarmente sembra necessario un supplemento di informazioni sui presupposti delle riduzioni di spesa disposte che secondo la RT sono dovute a "una parametrizzazione degli importi in relazione alla previsione di effettivo utilizzo". Si tratterebbe dunque non di dati di consuntivo o di monitoraggio ma sempre di previsioni seppure più aggiornate. Andrebbe chiarito quindi su quali basi si fondi la nuova stima. Tra l'altro, la RT al successivo articolo 8 fornisce dati derivanti da monitoraggi INPS al 1° marzo 2021 che arrivano solo fino a ottobre 2020 e dunque escludono il periodo oggetto del decreto n. 137, ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

La questione della solidità e prudenzialità delle riduzioni disposte riguarda ancor più la riduzione di 1.522,4 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa della legge di bilancio 2021, che riguarda trattamenti che possono essere concessi fino a giugno 2021.

Si evidenzia che le riduzioni disposte dall'articolo in esame sono poi utilizzate per la copertura dei nuovi oneri previsti dal successivo articolo 8.

Analoghe perplessità valgono per l'affermazione della RT secondo cui vi sono risorse scontate a legislazione vigente ma non ancora finalizzate pari a 351,7 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare. Posto che anche tali risorse concorrono alla copertura dei nuovi oneri previsti dal successivo articolo 8, sarebbe opportuno fornire maggiori informazioni sulle fonti e i metodi utilizzati.

Articolo 8

(Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

Il comma 1 consente ai datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di presentare, per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge n. 18 del 2020, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

Il comma 2 consente ai datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di presentare, per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge n. 18 del 2020, per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.

Il comma 3 dispone che le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato al 30 aprile 2021.

Il comma 4, in caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-*quater* del decreto-legge n. 18 del 2020, impone al datore di lavoro di inviare all'INPS i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al 22 aprile 2021 se il 23 marzo 2021 è posteriore alla data di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Il comma 5 prevede che, per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all'accredito della relativa contribuzione figurativa, sia effettuata con il flusso telematico denominato "UniEmens- Cig".

Il comma 6, al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, permette che i trattamenti di cui al presente articolo siano concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, compresa

quella di cui all'articolo 22-*quater* del decreto-legge n. 18 del 2020, sia nella forma dell'anticipo da parte del datore di lavoro.

Il comma 7 stabilisce che i Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l'INPS garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 2 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 1.100 milioni di euro per l'anno 2021. Tale importo è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto interministeriale. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti interministeriali, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 8 prevede che il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sia concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972, per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato al 30 aprile 2021.

Il comma 9 conferma la preclusione, fino al 30 giugno 2021, dell'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 (messa in mobilità) e 24 (licenziamenti collettivi) della legge n. 223 del 1991, nonché la sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino al 30 giugno 2021 resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 604 del 1966, e restano sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Il comma 10 conferma dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 la preclusione dell'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991, nonché la sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 604 del 1966 e restano sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Il comma 11 esclude che le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 9 e 10 si applichino nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori viene comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015 (NASPI). Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Il comma 12 stabilisce che i trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 4.880,2 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.901,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 1.603,3 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 375,9 milioni di euro per i trattamenti di CISOA. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Il comma 13 dispone che i limiti di spesa di cui al comma 12 del presente articolo e all'articolo 1, comma 312, della legge n. 178 del 2020, rappresentano in ogni caso i limiti massimi di spesa complessivi per il riconoscimento dei diversi trattamenti per l'anno 2021 previsti ai sensi del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 300 a 302 e 304 della predetta legge n. 178 del 2020 e rispettivamente pari a complessivi 4.336,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, a complessivi 2.290,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e a 657,9 milioni di euro per i trattamenti di CISOA, per un totale complessivo pari a 7.284,3 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto interministeriale i limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma possono essere altresì integrati dalle eventuali risorse residue relative all'importo di 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto- legge n. 137 del 2020. Qualora, a seguito dell'attività di monitoraggio relativa ai trattamenti concessi di cui al primo periodo del presente comma, dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare per una o più tipologie dei trattamenti previsti, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prioritariamente per finanziare eventuali esigenze finanziarie relative ad altre tipologie di trattamenti di cui al primo periodo del presente comma, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dai commi 1, 2 e 8 del presente articolo e dall'articolo 1, commi 300 e 304 della citata legge n. 178 del 2020, ovvero, limitatamente ai datori di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo, i quali abbiano interamente fruito del periodo complessivo di 40 settimane, per finanziare un'eventuale estensione della durata massima di cui al comma 2 medesimo nell'ambito delle risorse accertate come disponibili in via residuale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.

Il comma 14 provvede alla copertura dell'onere derivante dai commi 7 e 12, pari a 5.980,2 milioni di euro per l'anno 2021, quanto a 2.668,6 milioni di euro mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge n. 178 del 2020, come rifinanziato dall'articolo 7, e quanto a 3.311,6 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.

Il prospetto riepilogativo dei saldi ascrive all'articolo i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	S/E	Nat.	SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
7	Fondi di solidarietà alternativi di cui all'articolo 27 del dlgs 148/2015- prestazione	s	c	660,0			660,0			660,0		
7	Fondi di solidarietà alternativi di cui all'articolo 27 del dlgs 148/2015- Contribuzione figurativa	s	c	440,0								
12	Ulteriori misure CIGO, fondi di solidarietà, assegno ordinario, CIGD e ulteriori 120 giornate CISOA- Prestazioni	s	c	1.208,9			1.208,9			1.208,9		
12	Ulteriori misure CIGO, assegno ordinario e CIGD e ulteriori 120 giornate CISOA- Contribuzione figurativa	s	c	1.002,7								

La RT ricorda che il concorso del bilancio dello Stato all'erogazione da parte dei Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 dell'assegno ordinario viene stabilito nel limite massimo di 1.100 milioni di euro per l'anno 2021 (pertanto, considerando i 900 milioni di euro già previsti per il 2021 dalla legge n. 178 del 2020, l'importo complessivo assegnato per il 2021 ammonta a 2 miliardi di euro).

In relazione ai trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) la RT fa presente che i periodi di integrazione autorizzati ai sensi del presente articolo sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge n. 457 del 1972.

Per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati al provvedimento, si è tenuto conto delle risultanze desunte dai monitoraggi INPS in data 1° marzo 2021, sintetizzati nella tabella seguente.

Numero beneficiari CIG a pagamento diretto e a conguaglio pagati dall'Inps per mese di competenza (lettura 1° marzo 2021)

Anno 2020		N. beneficiari a conguaglio	N. beneficiari a pagamento diretto	Numero SR41 giacenti	TOTALE
	Ordinaria	837.691	328.099	1.108	1.166.898
Giugno	Fondi di solidarietà	543.707	552.875	1.008	1.097.590
	Deroga	41.889	657.768	1.871	701.528
	Totale Giugno	1.423.287	1.538.742	3.987	2.966.016
	Ordinaria	574.422	214.706	881	790.009
Luglio	Fondi di solidarietà	324.763	321.370	1.007	647.140
	Deroga	27.216	396.298	1.167	424.681
	Totale Luglio	926.401	932.374	3.055	1.861.830
	Ordinaria	398.437	146.915	818	546.170
Agosto	Fondi di solidarietà	199.782	192.209	606	392.597
	Deroga	17.372	219.136	681	237.189
	Totale Agosto	615.591	558.260	2.105	1.175.956
	Ordinaria	383.727	142.813	1.370	527.910
Settembre	Fondi di solidarietà	174.236	186.286	1.883	362.405
	Deroga	23.907	198.382	2.073	224.362
	Totale Settembre	581.870	527.481	5.326	1.114.677
	Ordinaria	430.852	139.965	2.082	572.899
Ottobre	Fondi di solidarietà	185.528	205.369	4.736	395.633
	Deroga	35.143	242.363	6.028	283.534
	Totale Ottobre	651.523	587.697	12.846	1.252.066

Con riferimento alla durata, agli importi e alle retribuzioni medie dei beneficiari delle integrazioni mensili si riporta il dato ponderato relativo sia ai pagamenti diretti che a conguaglio desunti in data 1° marzo 2021.

Dati ponderati tra pagamenti a conguaglio e pagamenti diretti - (importi in euro)

Anno 2020		Ore medie mensili integrate	Prestazione media oraria	Retribuzione media oraria
	Ordinaria	58	6,2	12,9
Giugno	Fondi di solidarietà	67	6,2	12,2
	Deroga	66	5,9	11,2
	Totale Giugno	63	6,1	12,2
	Ordinaria	54	5,9	12,7
Luglio	Fondi di solidarietà	58	5,9	11,9
	Deroga	60	5,7	11,4
	Totale Luglio	57	5,8	12,1
	Ordinaria	57	6,4	13,1
Agosto	Fondi di solidarietà	72	6,2	12,0
	Deroga	72	6,1	11,5
	Totale Agosto	65	6,3	12,3
	Ordinaria	55	6,1	12,8
Settembre	Fondi di solidarietà	64	6,0	11,7
	Deroga	70	5,9	11,6
	Totale Settembre	61	6,0	12,2
	Ordinaria	55	6,2	12,7
Ottobre	Fondi di solidarietà	64	5,9	11,7
	Deroga	65	5,8	11,5
	Totale Ottobre	60	6,0	12,1

Di seguito i dati utilizzati per la stima degli effetti finanziari:

- 0,7 milioni di lavoratori in cassa integrazione ordinaria (CIGO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 12,8 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 56; si è stimato che il 30% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende che hanno superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO; l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGO (comprensivo di ANF) è risultato, per il 2020, pari a 6,2 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 4,2 euro;

- 0,6 milioni di lavoratori fruitori di assegno ordinario (AO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,4 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 65; l'importo medio orario pro-capite della prestazione AO (comprensivo di ANF) è risultato, per il 2020, pari a 5,9 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 4 euro;

- 0,4 milioni di lavoratori fruitori di trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 12 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 66; l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGD (comprensivo di ANF) è risultato, per il 2020, pari a 5,9 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro.

Le platee considerate per la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame sono state definite come media del periodo giugno-ottobre 2020.

L'ipotesi di base adottata, in via prudenziale, è una durata di ricorso alle prestazioni di CIGO, AO e CIGD per tutte le settimane di trattamenti di integrazione salariale previste dalla norma per il 100% dei lavoratori interessati.

Con riferimento alla concessione di ulteriori 120 giornate di CISOA è stata considerata una platea interessata dalla norma pari a 200.000 lavoratori agricoli a tempo indeterminato dipendenti (operai, impiegati, quadri, apprendisti) da aziende assicurate per CISOA, con retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 1.537 euro. Si è supposto un ricorso a tutte le 120 giornate di CISOA per il 30% di tali lavoratori.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni previste dalla norma in esame, che in ogni caso costituiscono limite di spesa:

Stima oneri per ulteriori misure CIGO, Assegno ordinario e CIGD, e ulteriori 120 giornate CISOA (+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica) - Anno 2021

Tipologia di intervento	Onere per prestazioni e coperture figurative							
	Numero beneficiari	Numero settimanale e/giornate CISOA	Numero medio mensile ore fruito	Importo medio orario Prestazione + ANF e importo medio giornaliero per CISOA (euro)	Importo medio orario e importo medio giornaliero per CISOA copertura figurativa (euro)	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale (A)
Ordinaria	217.700	13	56,0	6,2	4,3	-229,0	-158,9	-387,9
Fondi di solidarietà	586.500	28	65,0	6,1	4	-1.517,8	-995,3	-2.513,1
Deroga	383.700	28	66,0	5,9	3,8	-975,2	-628,1	-1.603,3
CISOA	47.000	120		49,2	17,4	-277,6	-98,3	-375,9
Totale	1.234.900					-2.999,6	-1.880,6	-4.880,2

Anno 2021

	Onere per Prestazioni + ANF (milioni di euro)	Onere per Copertura figurativa (milioni di euro)	Totale
Fondi di solidarietà alternativi (2)	-660	-440	-1.100,0
(1+2)	-3.659,6	-2.320,6	-5.980,2

La RT conclude la sua disamina ribadendo il contenuto della clausola di copertura.

Al riguardo, si rileva che l'utilizzo da parte della RT della media delle platee di beneficiari del periodo giugno-ottobre 2020 potrebbe non essere prudente considerato che si tratta del periodo del 2020 di maggior ripresa delle attività lavorative. La RT relativa alla legge di bilancio 2021 ha utilizzato il periodo marzo-giugno 2020 per la

quantificazione delle platee che erano stimate maggiori del 36-42% rispetto alla stima in esame (1,1 milioni invece che 0,7 per CIGO, 1,0 invece che 0,6 per AO, 0,7 milioni invece che 0,4 per CIGD). Seppure i mesi del 2021 non saranno caratterizzati da riduzioni dell'attività lavorativa pari a quelle del periodo marzo-giugno 2020, non sembra neanche condivisibile confrontarli con il periodo estivo 2020. Ciò vale soprattutto per i beneficiari della cassa integrazione ordinaria che è limitata al 30 giugno 2021, dunque include il periodo in cui sono presumibili le maggiori restrizioni riconducibili all'emergenza epidemiologica, mentre gli altri trattamenti sono previsti fino a dicembre 2021 (anche se utilizzando da subito tutte le settimane finirebbero a ottobre i trattamenti di assegno ordinario e in deroga, mentre finirebbero a luglio quelli per gli operai agricoli). D'altra parte la previsione di utilizzo dell'intero periodo di settimane disponibili per tutte le platee potrebbe compensare la sottostima delle platee, in particolare per quanto riguarda i trattamenti di assegno ordinario e in deroga che beneficiano di 28 settimane fino a dicembre, quindi includendo anche mesi in cui si presume che saranno terminate le limitazioni dovute all'emergenza epidemiologica.

Infine, la RT non si sofferma sulla potenziale sovrapposizione dei periodi autorizzati con l'articolo in esame con quelli previsti dalla legge di bilancio 2021 (12 settimane fino al 30 giugno). Infatti, per i datori di lavoro che non hanno utilizzato entro marzo tutte le settimane disponibili in base alla legge di bilancio, la nuova previsione del decreto in esame assorbe le eventuali settimane residue. Ciò determinerà certamente una compensazione tra i nuovi oneri del decreto in esame e gli oneri precedentemente stimati dalla legge di bilancio. Tuttavia la RT non si sofferma su tale effetto che andrebbe invece quantificato in modo specifico, sulla base di ipotesi sul numero di settimane ancora residue a fine marzo che sono quindi assorbite.

Sarebbe quindi opportuno un approfondimento in ordine alle questioni menzionate.

Tanto premesso, al netto di alcune lievi discordanze, come una copertura figurativa media inferiore per i soggetti in CIGD rispetto ai soggetti che usufruiscono dell'AO, nonostante che i primi godano di una retribuzione media oraria superiore ai secondi, e una diversa indicazione fra la tabella e la parte discorsiva in ordine alla copertura figurativa relativa alla CIGO, i dati assunti a base del calcolo sembrano appropriati, mentre l'ipotesi sulla durata dei trattamenti, essendo equiparata in ogni caso a quella massima normativamente prevista, è estremamente prudentiale. L'unico valore che non sembra del tutto coerente con le assunzioni inerisce alla platea dei lavoratori agricoli beneficiari dei trattamenti CISOA che, stimati nel 30% di una platea indicata pari a 200.000 unità, sono poi quantificati dalla RT in 47.000 soggetti, anziché in 60.000 circa. A proposito di tali lavoratori, anche al fine di evitare possibili comportamenti opportunistici, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire se i trattamenti CISOA possano riguardare soltanto i lavoratori già alle dipendenze alla data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021), considerato che i commi 1 e 2, recanti tale clausola limitativa, non fanno riferimento anche al trattamento CISOA. Ciò premesso, le quantificazioni riportate sono sostanzialmente corrette.

Si rappresenta, inoltre, che i limiti di spesa previsti dal presente articolo (al netto di quello per i Fondi bilaterali di cui al comma 7, che tuttavia, per la sua natura di trasferimento in misura fissa, non presenta rischi di sfioramento) sono assistiti dal consueto meccanismo di monitoraggio degli oneri e rigetto di ulteriori domande nel caso di raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti stessi, il che rappresenta un ulteriore strumento a tutela degli equilibri di finanza pubblica.

Per i profili di copertura, al netto di quanto rilevato sull'articolo 7, si rileva che l'allegato 3 non riporta integralmente gli oneri, da un lato, e le coperture (in termini di riduzione del Fondo), dall'altro, afferenti appunto alla quota corrispondente all'utilizzo del Fondo appena citato, evidentemente compensandoli implicitamente ma senza fornire di ciò specifica evidenza.

Articolo 9

(Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex ILVA nonché misure a sostegno del settore aeroportuale)

Il comma 1 incrementa il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e di 80 milioni di euro per l'anno 2022. Ai suddetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Il comma 2 proroga per il 2021 l'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 243 del 2016, nel limite di spesa di 19 milioni di euro. A tali oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, come rifinanziato dal comma 1.

Il comma 3, al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016 per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 2015 (prestazioni integrative dell'indennità di mobilità, di ASpI/NASpI e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, previste ed erogate dal Fondo di solidarietà del settore del trasporto aereo), trovano applicazione anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 8 del presente decreto (causale COVID-19, richiesti dopo aver integralmente fruito del trattamento straordinario di cassa integrazione di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015). A tal fine viene previsto uno specifico finanziamento del Fondo di cui al predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a titolo di concorso ai relativi oneri, pari a 186,7 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma, pari a 186,7 milioni di euro di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

La RT chiarisce che il rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021 e a 80 milioni di euro per l'anno 2022, mentre comporta identici impatti sul SNF, si riflette sull'indebitamento netto in misura pari a 280 milioni di euro per il 2021 e a 56 milioni di euro per il 2022.

Con riferimento al comma 2, le istanze di CIGS presentate per le tre aziende del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria destinatarie dell'integrazione per l'anno 2020 riportano un numero complessivo di lavoratori interessati dal trattamento

pari complessivamente a 2.331, di cui 1.978 dipendenti di Ilva, 341 di Sanac e 12 di Taranto Energia. Dai dati forniti dalla direzione del personale ILVA, si prevedeva per il 2020 una sospensione media rispettivamente di 1.800, 230 e 10 lavoratori, per un totale di 2.040 unità lavorative. Stimando che la proroga dell'integrazione per l'anno 2021 interessi la medesima platea di destinatari del 2020, il costo totale dell'intervento rimane il medesimo originariamente stimato per l'anno 2020 ed è stimato in 19 milioni di euro anche per il 2021: tale livello in ogni caso determina un limite di spesa per la prestazione in esame. Con riferimento alla prestazione disciplinata dal comma 2, a conferma di quanto sopra rappresentato, si riportano di seguito le evidenze contabili relative all'anno 2020:

Beneficiario	Totale 2020 *
ILVA SpA	14.750.302
Taranto Energia	85.492
INNSE Cilindri Srl	975.604
SANAC	88.218
Totale	15.899.616

* dato provvisorio

Stimando che la proroga dell'integrazione per l'anno 2021 interessi mediamente la medesima platea di destinatari del 2020, appare pertanto congruo lo stanziamento di 19 milioni di euro a copertura della proroga per l'anno 2021 della prestazione in esame.

Rispetto al comma 3 la RT ricorda che, secondo quanto previsto nel presente decreto, potranno essere erogate al massimo 28 settimane collocate nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Con riferimento alla potenziale platea che potrà usufruire degli ammortizzatori sociali e quindi dell'integrazione all'80% della retribuzione prevista dal Fondo si è tenuto conto delle autorizzazioni CIGS concesse fino a febbraio 2021, che coinvolgono circa 41.000 lavoratori e coprono periodi variabili a seconda delle diverse società da gennaio a ottobre 2021. Tali prestazioni integrative sono coperte dal Fondo di solidarietà per il settore del Trasporto Aereo e del Sistema Aeroportuale.

Per determinare il possibile ricorso alla cassa integrazione in deroga si è tenuto conto, distintamente per ciascuna azienda, della possibile durata massima in relazione alla data di fine CIGS. Pertanto, la RT ha stimato che le aziende ricorrano, fino al 31 dicembre 2021, mediamente a circa 24 settimane di cassa integrazione in deroga. L'importo medio di integrazione è stato stimato pari a 800 euro.

Sulla base delle ipotesi formulate la disposizione in esame comporta un onere pari a 186,7 milioni di euro per l'anno 2021 sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto. Tali somme andranno ad incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo.

Al riguardo, in relazione al comma 1, non si hanno rilievi da formulare, stante la modalità più ricorrente di utilizzo del Fondo sociale per occupazione e formazione, in

merito alla diversa contabilizzazione sui saldi del rifinanziamento ivi previsto, assumendo implicitamente che una quota degli oneri sia destinata alla contribuzione figurativa e pertanto non impatti sull'indebitamento netto. La stima di tale quota di contribuzione figurativa nel trenta per cento dello stanziamento appare in linea di massima allineata ai valori usualmente indicati.

Con riferimento al comma 2, anche assumendo che lo stanziamento di 19 milioni di euro per il 2020 fosse stato calibrato sulla base di una previsione di 2.040 lavoratori del gruppo ILVA destinati alla CIGS, le evidenze contabili relative al 2020, desumibili dalla tabella proposta dalla RT, sembrano suggerire la congruità delle medesime risorse (19 milioni di euro) anche per il 2021, nel presupposto, ovviamente, che non si registri un ricorso alla CIGS significativamente superiore a quello registrato nel 2020: si consideri, infatti, che il margine di risparmio conseguito potrebbe consentire al massimo un aumento del 20% circa della platea dei beneficiari. Va tuttavia segnalato che i dati contabili riportati in tabella non sembrano accordabili con le platee indicate: oltre ad apparire una quarta società (INNSE Cilindri), la spesa relativa alla SANAC, che dovrebbe riferirsi a oltre 300 lavoratori, è sostanzialmente uguale a quella per la Taranto Energia, che riporta soltanto una dozzina di lavoratori coinvolti nella CIGS. Tali anomalie vanno chiarite per poter confermare la congruità dello stanziamento.

Infine, in ordine al comma 3, preso atto della numerosità della platea considerata, ritenuto sufficientemente prudenziale un ricorso medio alla CIGS pari a 24 settimane (si consideri che il massimo è di 28 settimane), si sollevano perplessità in ordine ad un importo medio dell'integrazione a carico del Fondo pari a 800 euro (si può presumere mensili). Comunque, sulla base dei dati forniti e delle ipotesi formulate, considerando che 24 settimane corrispondono a circa 5,5 mesi, la quantificazione appare sostanzialmente corretta. In ogni caso, va ricordato che l'onere appare configurato come limite di spesa, quale concorso statale al Fondo di solidarietà del settore aereo.

Articolo 10

(Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport)

Il comma 1 prevede l'erogazione *una tantum* ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articoli 15 e 15-*bis*, del decreto-legge n. 137 del 2020 di un'ulteriore indennità pari a 2.400 euro.

Il comma 2 riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data del 23 marzo 2021. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che si trovino nelle medesime condizioni di cui al primo periodo.

Il comma 3 riconosce ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro:

- a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
- c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il 24 marzo 2021. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 marzo 2021 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 114 del 1998, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, alla data del 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

Il comma 4 impone che i soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non siano in alcuna delle seguenti condizioni:

- a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- b) titolari di pensione.

Il comma 5 riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- c) assenza di titolarità, alla data del 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Il comma 6 riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 al medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo n. 81 del 2015, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data del 23 marzo 2021, con un reddito riferito al 2019 non superiore a 35.000 euro.

Il comma 7 dispone che le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Il comma 8 esclude le indennità di cui ai precedenti commi dal concorso alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 e prevede che siano erogate dall'INPS

nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Il comma 9 rinvia all'articolo 42 per la copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a 897,6 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 10 dispone l'erogazione da parte della società Sport e Salute s.p.a., nel limite massimo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di un'indennità complessiva determinata ai sensi del comma 11, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. n. 917 del 1986, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del citato D.P.R. n. 917 e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, come prorogate e integrate dai decreti legge nn. 34, 104 e 137 del 2020, nonché dal presente decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del D.P.R. n. 917 del 1986, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del medesimo D.P.R., nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984. Il comma 11 determina l'ammontare dell'indennità di cui al comma 10 come segue:

- a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di 3.600 euro;
- b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di 2.400 euro;
- c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 4.000 euro annui, spetta la somma di 1.200 euro.

Il comma 12 stabilisce che ai fini di cui al comma 11 la società Sport e Salute s.p.a. utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica prevista dall'articolo 5 del decreto del 6 aprile 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

Il comma 13, ai fini dell'erogazione delle indennità di cui ai commi 10 e 11, considera cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

Il comma 14 dispone che Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 10 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 15 rinvia all'articolo 42 per la copertura degli oneri derivanti dal comma 10 del presente articolo, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021.

La RT, oltre ad illustrare il contenuto dell'articolo, evidenzia il carattere estensivo dei requisiti richiesti dai commi 2, 3, 5 e 6, rispetto a quanto disposto dal decreto-legge n. 137 del 2020.

La RT stima che, sulla base di:

- dati amministrativi relativi alle domande già pervenute riguardanti l'indennità di cui trattasi, accolte secondo precedenti provvedimenti;
- ipotesi di aumento dei potenziali beneficiari per effetto del carattere principalmente estensivo stabilito al comma 2 (connesso al fatto che potranno godere del beneficio anche i lavoratori in questione che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per la prima volta nel periodo compreso fra il 30 ottobre 2020 e il 23 marzo 2021, nds);
- ipotesi di recupero (parziale) delle domande respinte;

i potenziali beneficiari dell'indennizzo siano complessivamente pari a 374.000 lavoratori, di cui 365.000 riferibili al comma 1 ed i restanti 9.000 riferibili ai commi 2, 3, 5 e 6, come si evince dalla seguente tabella.

Riepilogo dei dati relativi all'indennizzo erogato a favore di lavoratori danneggiati dal Covid-19

Categoria lavoratori	Domande attese (in migliaia)
Lav. Dipendenti stagionali turismo	192,0
Lavoratori spettacolo	44,0
Stagionali altri settori	49,0
Intermittenti	44,0
Autonomi occasionali	2,0
Venditori a domicilio	7,0
Lavoratori tempo deter. Turismo	36,0
Totale	374,0

Pertanto, dalla norma risultano - per l'anno 2021 - maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 897,6 milioni di euro, di cui 876 milioni di euro riferibili al comma 1 e i restanti 21,6 milioni di euro riferibili ai commi 2, 3, 5 e 6.

Per i commi 10-14, la RT rappresenta che si introduce una differenziazione dell'indennità spettante in base al reddito percepito in ambito sportivo nel 2019. Ciò si rende opportuno per ragioni di equità, al fine di discriminare i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito unica o primaria da coloro che esercitano il lavoro sportivo *a latere* di altra attività (es. studenti).

A seguito della suddetta ripartizione, la platea di beneficiari, basata sui dati ottenuti da Sport e salute spa in sede di corresponsione dell'indennità per le mensilità precedenti, e le somme stanziare sono così individuate:

- I soggetti con redditi 2019 superiori a 10.000 euro sono circa il 7% del totale, pari a 13.415, per una somma totale per tutto il periodo 1° gennaio - 6 aprile 2021 pari a 48.294.000 euro;
- I soggetti con redditi 2019 compresi tra 4.000 e 10.000 euro sono il 27% dei richiedenti, pari a 51.740, per una somma totale per tutto il periodo 1° gennaio - 6 aprile 2021 pari a 124.176.000 euro;
- I soggetti con redditi 2019 inferiori a 4.000 euro sono circa il 66% del totale pari a 126.477, per una somma totale per tutto il periodo 1° gennaio - 6 aprile 2021 pari a 151.772.544 euro.

Pertanto, l'onere stimato per la corresponsione dell'emolumento in questione ammonta a circa 324 milioni di euro per l'anno 2021, mentre, in base alla disposizione in esame, l'onere complessivo viene indicato prudenzialmente in 350 milioni di euro per il predetto anno, quale limite massimo di spesa, tenuto conto che le numerosità sopra indicate non inglobano le istanze relative ai mesi precedenti ancora oggetto di autotutela e/o ricorso, che, se accolte, comportano ulteriori soggetti ai quali riconoscere l'indennità per il 2021.

Al riguardo, si prende atto di quanto dichiarato dalla RT circa la quantificazione della platea di domande attese sulla base di dati amministrativi inerenti a quelle già pervenute per i precedenti, analoghi provvedimenti. Si fa presente, tuttavia, che nella RT all'articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020 (recante l'ultimo, analogo intervento) si stimava una platea complessiva pari a 550.000 lavoratori, dei quali circa 80.000 ascritti all'estensione del periodo di riferimento per la prima cessazione (dopo il 1° gennaio 2019) del rapporto di lavoro anche all'arco temporale compreso fra il 18 marzo e il 29 ottobre 2020 (quindi per oltre 7 mesi). Anche se si trattava di 2,5 mesi in più rispetto a quelli decorrenti dal 29 ottobre ad oggi e la diversità dei periodi rende difficoltoso un confronto corretto, atteso che appare verosimile ipotizzare maggiori cessazioni per i lavoratori (stagionali o a tempo determinato) del turismo al termine dell'estate, ridurre da 80.000 a 9.000 i nuovi soggetti beneficiari non appare una scelta sufficientemente prudenziale. Si segnala, soprattutto, la cospicua differenza, rispetto all'ultima RT *in subiecta materia*, della quantificazione della platea dei lavoratori a tempo determinato del settore turistico e degli stabilimenti balneari operata dalla presente RT. Infatti, la stima attuale è di 36.000 soggetti mentre nella RT allegata al decreto-legge n. 137 si erano stimati circa 170.000 unità di tali lavoratori, e successivamente la RT relativa all'articolo 15-*bis* inserito in sede di conversione del decreto li aveva stimati in decremento a 105.000 unità⁴¹. L'ulteriore decremento previsto dalla RT in esame, a cui è ascrivibile gran parte della differenza della numerosità dei beneficiari previsti rispetto al precedente provvedimento, merita uno specifico approfondimento. Per le ulteriori tipologie di lavoratori le stime riportate sembrano ricalcare quelle indicate come domande accolte nei dati di monitoraggio riportati nella RT al decreto-legge n. 137 del 2020, senza considerare le domande in fase di revisione, che erano valutate in misura pari al 20-25% circa delle prime, il che induce a ritenere che i processi di revisione si siano conclusi con un pressoché generalizzato rigetto delle istanze. Tale ricostruzione andrebbe confermata per poter validare le ulteriori platee in questione. Per quanto attiene ai lavoratori dello spettacolo si osserva che la platea è sostanzialmente in linea con gli ultimi dati disponibili. Si osserva, tuttavia, sul punto, che il comma 6 reca uno specifico criterio di estensione

⁴¹ Cfr. relazione tecnica all'AC. 2828, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, allegata al [resoconto](#) della V Commissione della Camera dei deputati del 17 dicembre 2020.

del beneficio per i lavoratori dello spettacolo, rappresentato dall'innalzamento da 50.000 a 75.000 del limite di reddito riferito al 2019 per l'accesso all'indennità. Andrebbe chiarito se di tale variazione parametrica si sia tenuto conto nella stima della platea di beneficiari.

Per quanto attiene all'individuazione della platea dei lavoratori sportivi destinatari dell'indennità di cui ai commi 10 e 11, erogata sulla base dei medesimi requisiti previsti nei precedenti, analoghi interventi, si osserva che viene indicata una numerosità pari a circa 192.000 soggetti, rispetto ai 155.000 riportati nella RT al decreto-legge n. 137 e ai 209.601 successivamente stimati nella RT relativa all'articolo 17-*bis* inserito in sede parlamentare nel decreto n. 137. Si chiede l'origine di tali significative variazioni, verosimilmente ascrivibile all'aumento delle cessazioni o riduzioni di attività a partire dal mese di ottobre 2020, alla luce delle note limitazioni introdotte all'attività di palestre, piscine e centri sportivi in generale. Non vi sono elementi di riscontro in merito alla ripartizione per fasce di reddito dei lavoratori in questione, per la quale si prende atto dei dati riportati dalla RT, anche se suscita qualche perplessità l'ampiezza della platea (circa i 2/3 del totale) qualificabile come marginale.

Sulla base dei dati riportati, comunque, sia la quantificazione di cui al comma 8 che quella di cui al comma 10 (in relazione alla quale è stato anche previsto un margine di errore, per motivi prudenziali, pari a 26 milioni di euro) sono corrette.

Inoltre, si ricorda che entrambi i benefici sono concessi nei limiti di tetti di spesa e che, per quanto riguarda l'onere di cui al comma 8, a garanzia del rispetto del limite di spesa è posto il consueto meccanismo di monitoraggio degli oneri e rigetto di ulteriori domande in caso di raggiungimento del predetto limite. Sul punto va comunque rilevato il carattere superfluo della previsione di un possibile superamento degli oneri "anche in via prospettica", atteso che il beneficio consiste in un'erogazione *una tantum*, per cui non sembra nemmeno configurabile l'ipotesi di calcolare per ogni domanda ricevuta un onere pari a un multiplo del beneficio stesso.

Articolo 11 ***(Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza)***

Il comma 1 incrementa di 1 miliardo di euro per il 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, relativa all'erogazione del Reddito di Cittadinanza.

Il comma 2 prevede per il 2021 che, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4, del decreto-legge n. 4 del 2019 fino al limite massimo di 10.000 euro annui, il beneficio economico di cui all'articolo 5 del medesimo decreto-legge è sospeso per la durata dell'attività lavorativa che ha prodotto l'aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di sei mesi (attualmente è prevista la decadenza dal beneficio). A tali fini l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 3 rinvia all'articolo 42 per la copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 1.010 milioni di euro per il 2021.

La RT afferma che dall'analisi condotta dall'osservatorio statistico relativo all'attuazione della misura del reddito di cittadinanza per il periodo aprile 2019 - dicembre 2020 emerge una sostanziale crescita dei dati relativi all'erogazione del beneficio nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019, tale da rendere necessario un incremento del relativo fondo.

Si riportano di seguito alcuni indicatori che confermano il trend di crescita. In particolare: la media mensile delle erogazioni del Rdc negli anni 2019 e 2020 con il relativo tasso di crescita; il numero complessivo dei nuclei che hanno percepito almeno un beneficio in ciascun anno di riferimento; il numero massimo di nuclei familiari beneficiari raggiunto su base mensile.

Anno di riferimento	Media erogazioni RdC per mese	Tasso di Crescita
2019	430.859.967	
2020	593.223.126	+38%

Anno di riferimento	Nuclei con almeno un beneficio nell'anno
2019	1.108.446
2020	1.581.629

Mese e anno di riferimento	Max nuclei beneficiari correnti nel mese
Dicembre 2019	1.027.760
Settembre 2020	1.264.118
Gennaio 2021	1.266.926

In relazione al comma 2, l'effetto della modifica apportata è quello di incoraggiare la platea dei soggetti già beneficiari del Rdc all'ingresso nel mondo del lavoro, favorendo l'occupazione anche per lavori di breve durata o con reddito marginale. La durata della sospensione coincide con la durata del rapporto di lavoro che ha prodotto la variazione di reddito familiare. Negli anni 2019 e 2020 il numero di nuclei beneficiari cui è stato posto in decadenza il beneficio del Reddito di Cittadinanza per variazione del reddito dovuto ad occupazione da lavoro subordinato è di circa 43.000 (18.000 nel 2019 e 25.000 nel 2020). Al termine dell'attività lavorativa, a tali nuclei potrebbe essere concesso nuovamente il beneficio presentando una nuova domanda soddisfacendo il requisito economico del valore del reddito familiare. A normativa vigente, nel caso in cui un beneficiario di RDC avvii un rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, egli ha l'obbligo di comunicare il reddito presunto derivante dall'attività lavorativa per l'anno solare in corso; il beneficio decade qualora la variazione reddituale conseguente l'avvio dell'attività lavorativa comporti il superamento della soglia prevista per l'erogazione del beneficio. Tuttavia al termine del periodo lavorativo può ripresentare domanda godendo, dal mese successivo,

nuovamente del beneficio (si precisa che i redditi rilevanti ai fini della concessione della prestazione sono quelli riportati nella dichiarazione sostitutiva unica presentata al momento della domanda e riferiti al secondo anno solare antecedente alla presentazione).

La disposizione in esame consente la sospensione, e non la decadenza, del beneficio durante l'attività lavorativa e la riattivazione automatica dello stesso al termine del rapporto di lavoro senza un'ulteriore domanda da parte del beneficiario. Ciò comporta quindi di fatto un anticipo di spesa per l'anno 2021 quantificato in media per un mese (tenuto conto del maggiore automatismo di riconoscimento del beneficio derivante dalla disposizione in esame) per circa 20.000 soggetti, da cui deriva la necessità di incremento della relativa autorizzazione di spesa per 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Al riguardo, premesso che per il 2021 la dotazione dell'autorizzazione di spesa per il Rdc ammontava, prima del presente intervento, a circa 7,6 miliardi di euro e che per il 2020 - anno, verosimilmente, di massimo impatto negativo sull'attività economica dell'emergenza pandemica - le risorse erogate per tale strumento dovrebbero essersi attestate intorno ai 7,2 miliardi di euro⁴², si ritiene congruo e sufficientemente prudentiale rispetto ad eventuali, ulteriori esigenze lo stanziamento aggiuntivo di 1 miliardo di euro, che costituisce comunque limite massimo di spesa.

In relazione alla quantificazione dell'onere di cui al comma 2, mentre non si hanno rilievi circa la platea considerata (circa 20.000 soggetti) alla luce dei dati forniti, mentre si rileva che l'importo medio mensile del trattamento implicitamente ipotizzato (500 euro) è più basso della media degli importi erogati, pari a 583 euro secondo le ultime rilevazioni relative ai primi due mesi del 2021⁴³.

Per quanto riguarda la stima di un mese aggiuntivo di erogazione rispetto alla situazione attuale, essa appare corretta alla luce del maggiore automatismo che comporta la norma.

Tuttavia, un chiarimento appare necessario sulle conseguenze del superamento del limite massimo di 6 mesi di sospensione imposto dal comma 2. Andrebbe infatti chiarito se, terminato il periodo massimo di sospensione, intervenga la decadenza oppure il ripristino dell'erogazione. In tale ultimo, caso si avrebbero maggiori oneri rispetto a quelli stimati con l'anticipo di un mese, per quei beneficiari che hanno rapporti di lavoro a tempo determinato più lunghi di sei mesi, con il reintegro nella percezione del beneficio anche prima del mese di anticipo indicato dalla RT (ad esempio chi ha un contratto di nove mesi avrebbe tre mesi di anticipo nel reintegro).

⁴² Cfr. [Osservatorio](#) Reddito/Pensione Cittadinanza e REM, marzo 2021; Tavola 4. L'importo per il 2020 è pari a 7 miliardi e 128 milioni di euro, considerando invece gli ultimi 12 mesi (marzo 2020- febbraio 2021) che escludono quindi i mesi precedenti l'inizio della pandemia, l'importo annuo è di 7 miliardi e 350 milioni di euro.

⁴³ Cfr. [Osservatorio](#) Reddito/Pensione Cittadinanza e REM, marzo 2021; Tavola 4. L'importo medio mensile dall'attivazione del Reddito è di 555 euro, ma negli ultimi 12 mesi l'importo è aumentato attestandosi a 570 euro circa, per arrivare a 583 euro di media nei mesi di gennaio-febbraio 2021.

Un'ulteriore interpretazione potrebbe riferire il limite di sei mesi non al periodo massimo di sospensione ma al contratto di lavoro per cui si avrebbe decadenza sin dall'inizio nel caso di nuova attività lavorativa superiore a sei mesi.

Articolo 12 ***(Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza)***

Il comma 1 riconosce nel 2021 il reddito di emergenza ("REM") di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020 per tre quote, ciascuna pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 (400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019, fino ad un massimo di 2 o 2,1 se nel nucleo familiare risultano presenti disabili gravi o soggetti non autosufficienti), relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, in favore dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- a) un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 (vedasi sopra); per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l'ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE;
- b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'articolo 10 del presente decreto-legge;
- c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a) (residenza in Italia), c) (valore massimo del patrimonio mobiliare familiare di 10.000 euro, elevabile fino ad un massimo di 20.000 in presenza di più soggetti) e d) (ISEE inferiore a 15.000 euro), 2-bis (autocertificazione circa la presenza di minori, disabili, soggetti meritevoli di salute da parte di richiedenti che occupano abusivamente abitazioni) e 3, lettere a) (non titolarità di pensione), b) (non titolarità di rapporto di lavoro) e c) (non titolarità di RdC), dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. Il requisito di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020 è riferito all'anno 2020.

Il comma 2 riconosce altresì le quote di Rem di cui al comma 1, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al medesimo comma, ferma restando in ogni caso l'incompatibilità di cui all'articolo 82, comma 3, lettera c) del decreto-legge n. 34 del 2020, e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del DPCM n. 159, non superiore a 30.000 euro, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015 (NASPI e DISCOLL). Resta ferma l'incompatibilità con la fruizione da parte del medesimo soggetto delle indennità di cui al comma 1, lettera b), nonché l'incompatibilità con la titolarità, alla data del 23 marzo 2021, di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità. La corresponsione del reddito di emergenza di cui al presente articolo è incompatibile con l'intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del reddito di cittadinanza e con le misure di sostegno di cui all'articolo 10 del presente decreto-legge.

Il comma 3 prevede che la domanda per le quote di Rem di cui al comma 1 sia presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021.

Il comma 4 prevede che il riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1 sia effettuato nel limite di spesa di 663,3 milioni di euro per l'anno 2021 e quello relative alle quote di cui al comma 2 sia effettuato nel limite di spesa di 856,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a tali fini l'autorizzazione

di spesa di cui all'articolo 82, comma 10, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020 viene incrementata di 1.520,1 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Il comma 5 dispone che per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto- legge n. 34 del 2020, ove compatibile.

Il comma 6 rinvia all'articolo 42 per la copertura degli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo, pari a 1.520,1 milioni di euro per l'anno 2021.

La RT evidenzia che, a differenza di quanto previsto dall'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, si modificano i requisiti per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione (comma 1, lettera a), fermo restando l'ammontare del beneficio: la soglia di inclusione è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE.

Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione della presente proposta normativa, la RT considera come base dati l'attuale platea dei nuclei percettori del Reddito di emergenza ai sensi degli articoli 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, 23 del decreto-legge n. 104 del 2020 e 14 del decreto-legge n. 137 del 2020, ritenendo invariata la loro situazione socioeconomica rispetto agli ultimi mesi del 2020.

Dall'esame degli archivi dell'INPS (lettura 2 marzo 2021) risulta che il mese in cui si è raggiunto il numero massimo di pagamenti è stato novembre 2020 con 335.000 nuclei familiari beneficiari e un importo medio mensile percepito pari a 550 euro. Tale platea può essere considerata come potenziale beneficiaria delle tre mensilità di REM previste dalla presente disposizione.

Per tenere conto delle modifiche di estensione della platea per effetto della lettera a) del comma 1 si è proceduto a determinare gli effetti finanziari attraverso l'analisi delle DSU del 2020 al netto delle dichiarazioni dei percettori del RDC. Simulando sul collettivo le modifiche proposte si stima un incremento della platea del 20% (67.000, pertanto, per le modifiche introdotte alla lettera a) sui requisiti reddituali). Pertanto i nuclei beneficiari ai sensi del comma 1 del presente articolo sarebbero complessivamente 402.000.

La stima degli oneri derivanti dall'estensione della platea prevista al comma 2, che prevede per i soggetti che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni di NASpI e DISCOLL la corresponsione, a domanda, delle tre quote di REM di 400 euro, si basa su una platea di beneficiari costituiti da circa 835.000 lavoratori che, in base alle informazioni presenti negli archivi amministrativi, risultano aver cessato di percepire le indennità NASPI e DISCOLL nel periodo luglio 2020-febbraio 2021, e non risultano titolari di contratto di lavoro subordinato o di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, né titolari di pensione. In tale collettivo possono essere presenti anche soggetti appartenenti a nuclei con diritto a percepire quote di REM ai sensi del comma 1 con importi maggiori o uguali a quelli previsti.

Inoltre una parte di questi soggetti fanno parte di nuclei percettori di reddito di cittadinanza. Il numero di soggetti beneficiari della prestazione ai sensi del comma 2 viene stimato pertanto in 714.000 beneficiari.

L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, ipotizzando un importo medio mensile di 550 euro, è stimato pari a 663,3 milioni di euro per l'anno 2021, che in ogni caso costituisce limite di spesa.

L'onere derivante dall'applicazione del comma 2, con un importo di 400 euro mensili, è stimato pari a 856,8 milioni di euro per l'anno 2021, che in ogni caso costituisce limite di spesa.

La RT conclude affermando che è necessario considerare che il sistema di reciproca incompatibilità con le indennità che sono in fase di istituzione con il presente decreto comporta che la spesa sia variabile anche in relazione ai tempi di attuazione delle stesse, atteso che all'interno di un nucleo richiedente il Reddito di Emergenza potrebbero esserci potenziali percettori di altre indennità.

Al riguardo, si osserva che, sulla base del Report INPS relativo al RdC per il 2020 (che comprende anche dati statistici sul REM), si ritiene condivisibile sia la stima di 335.000 nuclei familiari percettori come massimo livello mensile finora riscontrato (valore che poi viene elevato dalla RT del 20% per tenere conto della modifica apportata dalla lettera a) del comma 1, il che sembra a sua volta ampiamente prudenziale), che l'importo medio mensile di 550 euro. Ne deriva che la quantificazione dell'onere di cui al comma 1, pari a 663,3 milioni di euro, risulta verificata. In relazione agli oneri del comma 2, sulla base della platea iniziale indicata in 835.000 lavoratori, l'individuazione all'interno di tale ambito di 714.000 beneficiari effettivi appare nel complesso ragionevole, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, anche se non si dispone di elementi di riscontro che possano consentire una puntuale verifica. Si fa presente, comunque, che la formulazione della norma, considerando quanto disposto dal comma 4, non conferisce ai soggetti in questione un diritto soggettivo assoluto alla percezione del REM, condizionandolo al rispetto del limite di spesa di cui al citato comma, il quale, inoltre, appronta il consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale rigetto di ulteriori domande, in caso di raggiungimento del limite di spesa, a garanzia del rispetto dello stesso.

Articolo 13

(Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti)

Il comma 1, ai fini del riconoscimento per il mese di maggio 2020 dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi nn. 509 del 1994 e 103 del 1996, incrementa il "Fondo per il reddito di ultima istanza" di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020 in misura pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 2 rinvia all'articolo 42 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021.

La RT rappresenta che, a seguito delle richieste di rimborso di quanto anticipato dagli enti privati di diritto privato di previdenza obbligatoria in favore dei propri iscritti, per l'erogazione dell'indennità relativa ai mesi di aprile e maggio 2020, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasferito agli enti stessi un importo complessivo pari a 571.668.600 euro.

Considerato che:

- la quota parte del limite di spesa destinato al sostegno al reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, inizialmente fissato a 200 milioni di euro dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 aprile 2020, è stato successivamente elevato a 280 milioni di euro dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 29 maggio 2020;
- l'onere è stato successivamente incrementato dall'articolo 78, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, di un importo pari a 650 milioni di euro;
- è stata effettuata una variazione amministrativa in aumento, di competenza e cassa, pari a 124,8 milioni di euro, disposta sul capitolo 4319 del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 in applicazione del decreto-legge n. 104 del 2020.

Si è in tal modo attinto il valore complessivo di 1.054,8 milioni di euro.

Ne consegue che le residue risorse disponibili per il rimborso agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di quanto anticipato per il pagamento dell'indennità relativa al mese di maggio sono pari a circa 483 milioni di euro.

In base ai dati forniti dagli enti, l'importo complessivo per il rimborso per le indennità erogate per il mese di maggio dalle Casse ammonterebbe a circa 493 milioni di euro.

Pertanto, risulta necessario un rifinanziamento della misura pari a 10 milioni di euro, solo in termini di saldo netto da finanziare, per il ristoro delle anticipazioni sopportate dagli enti privati di previdenza obbligatoria per l'erogazione del dovuto agli iscritti per il mese di maggio 2020.

Il prospetto riepilogativo mostra i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare di competenza e di cassa			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti						
Incremento Fondo reddito ultima istanza - ristoro enti di previdenza obbligatoria	10					

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT, non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto che in effetti l'importo complessivo per il rimborso per le indennità erogate per il mese di maggio dalle Casse ammonta a circa 493 milioni di euro, il che determinerebbe appunto un'esigenza di rifinanziamento pari a 10 milioni di euro. Nulla da osservare in merito alla contabilizzazione degli effetti soltanto in termini di SNF, atteso che le erogazioni in favore dei liberi professionisti sono già avvenute e comunque sono indipendenti dal presente provvedimento e che gli enti

previdenziali in questione, anche se di diritto privato, sono ricompresi nell'elenco delle PP.AA. rientranti nel conto economico rilevante ai fini dei saldi di finanza pubblica⁴⁴.

Articolo 14

(Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

Il comma 1 incrementa di 100 milioni di euro per il 2021 il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 13-*quaterdecies* del decreto-legge n. 137 del 2020.

Il comma 2 proroga dal 31 marzo al 31 maggio 2021 il termine entro il quale gli enti del terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

Il comma 3 rinvia all'articolo 42 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021.

La RT ricorda che le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno portato alla notevole riduzione o addirittura alla sospensione delle attività di decine di migliaia di enti del terzo settore. Pertanto il decreto-legge n. 137 del 2020 ha istituito il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore rivolto alle OdV (Organizzazioni di Volontariato), alle APS (Associazioni di Promozione Sociale) e alle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), dotato di 70 milioni di euro per il 2021. Tali risorse sono tuttavia insufficienti a portare adeguato ristoro ai tanti enti in difficoltà.

In base ai dati ISTAT 2018 sono 305.868 le associazioni in Italia in cui operano 164.162 lavoratori e oltre 2 milioni di volontari.

Si tratta di realtà che, seppur sostenute da alcune misure (es. la cassa integrazione per i lavoratori), sono gravate da costi fissi (ad esempio affitti, bollette, etc.) incomprimibili. Pur stimando che solo 1/3 di tali enti richieda il beneficio, l'attuale stanziamento consentirebbe in media di erogare solamente 700 euro circa a ente.

La proposta normativa quindi prevede un incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di 100 milioni di euro per il 2021.

La RT, infine, sottolinea il carattere ordinamentale del comma 2.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per i profili di competenza, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Articolo 15

(Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità)

I commi 1 e 2 dell'articolo 15 stabiliscono l'estensione, con alcune modifiche, fino al 30 giugno 2021 di due discipline temporanee - relative a "lavoratori fragili" - che hanno trovato già applicazione per alcuni periodi del 2020 e per il periodo 1° gennaio 2021-28 febbraio 2021; tali discipline prevedono:

⁴⁴ Cfr. ultimo [elenco](#).

- per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi⁴⁵, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che abbia in carico il paziente, ai fini del trattamento giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero. La novella di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, oltre alla suddetta proroga del termine temporale, opera alcuni chiarimenti ed introduce la limitazione dell'equiparazione medesima ai casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta - neanche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento (come definite dai contratti collettivi vigenti) - in modalità agile. Per la fattispecie in oggetto, il relativo stanziamento per il 2021 a carico del bilancio dello Stato resta pari all'importo già vigente di 282,1 milioni di euro;
- la possibilità, di norma, per i medesimi soggetti, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.

Il comma 3 opera un coordinamento tecnico, al fine di includere esplicitamente, nelle due proroghe fino al 30 giugno 2021 in oggetto, anche il periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 4 eleva da 53,9 a 157 milioni di euro l'importo dell'autorizzazione di spesa già prevista per il 2021 (articolo 1, comma 483, della legge n. 178 del 2020), intesa a garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche, in relazione alle suddette due fattispecie transitorie.

Il comma 5 rinvia all'articolo 42 per la copertura dell'onere derivante dal comma 4, pari a 103,1 milioni di euro per l'anno 2021.

La RT afferma che per la stima degli effetti finanziari della proroga dei commi 1 e 2 è stata estratta dagli archivi amministrativi dell'INPS la media giornaliera dei beneficiari dell'articolo 26, comma 2, riferita al periodo marzo-giugno 2020 (prima ondata della pandemia), che è risultata pari a circa 10.000 soggetti. Inoltre, per tener conto che il periodo di assenza non è computabile ai fini del periodo di comporta, la platea è stata incrementata del 10%. Considerando una retribuzione di riferimento pari a 80 euro si perviene ad un onere complessivo (indennità a carico dell'INPS, oneri del datore di lavoro e contribuzione figurativa) di 142,8 milioni di euro, di cui 35,4 per contribuzione figurativa. Tenuto conto del limite di spesa già programmato nella legge di bilancio 2021 per i soli mesi di gennaio-febbraio 2021, pari a 282,1 milioni di euro per l'anno 2021 (calcolato, come evidenziato nella RT alla legge n. 178 del 2020 in assenza di specifiche basi tecniche e con criteri di ampia prudenzialità (comma 482)), la RT ritiene lo stesso capiente per consentire l'applicazione della disposizione limitatamente al periodo gennaio-giugno 2021, ipotizzando comunque un maggiore ricorso nei primi due mesi dell'anno e garantendo in ogni caso i necessari gradi di prudenzialità.

Con riferimento all'eventuale riduzione delle somme erogate dall'INPS a titolo di indennità di accompagnamento si chiarisce che l'INPS non ha proceduto a tale

⁴⁵ Si tratta di lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.

riduzione in quanto, come specificato nel messaggio 18291/2011, tale riduzione avviene solo nel caso in cui il ricovero sia gratuito e con retta o mantenimento a totale carico di ente pubblico. Pertanto, tale modifica al comma 2 rappresenta solo un chiarimento del dettato normativo e non produce maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In ogni caso la proroga di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha effetti finanziari sul settore pubblico connessi alla necessità di sostituire il personale scolastico per le assenze dal 1° marzo 2021 al 30 giugno 2021. Al riguardo, la quantificazione dei costi pari a 103,1 milioni di euro tiene conto della platea dei lavoratori del settore scuola che potrebbero usufruire della misura ed essere oggetto di sostituzione stimata sulla base dei seguenti fattori: percentuale delle attività scolastiche svolte secondo la modalità della didattica a distanza (DAD) e, in quanto tale, non incompatibile per gli insegnanti cd. "fragili"; giorni di interruzione per festività pasquali o per termine dell'anno scolastico che avviene, in relazione ai diversi gradi delle scuole, nel mese di giugno, secondo un calendario diversificato a livello regionale. In tali termini viene adeguata la relativa autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1, comma 483, della legge n. 178 del 2020.

Pertanto dall'articolo in esame derivano maggiori oneri per l'anno 2021 pari a 103,1 milioni di euro, ai quali si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Il prospetto riepilogativo dei saldi ascrive al presente articolo i seguenti effetti:

(milioni di euro)

			SNF (anche di cassa)			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 483 della legge n. 178/2020	s	c	103,1			103,1			103,1		
Incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 483 della legge n. 178/2020-effetti riflessi	e	t/c				50,0			50,0		

Al riguardo, in relazione ai commi 1 e 2, si ricorda che l'omologo stanziamento previsto *ab initio* dal decreto-legge n. 18 del 2020 per il periodo compreso fra il 18 marzo e il 30 aprile 2020 (54 giorni) era pari a 130 milioni di euro, mentre il comma 482 citato dalla presente RT stanziava per la medesima misura 282,1 milioni di euro per i 59 giorni compresi fra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2021.

Posto che la norma in esame, pur triplicando il periodo di riferimento (da due a sei mesi), non incrementa lo stanziamento della legge di bilancio 2021 alla luce dei dati amministrativi INPS, evidentemente non disponibili all'epoca dell'approvazione della legge di bilancio, in cui la relativa RT stimava una platea più ampia affermando che non esistevano fonti informative⁴⁶, si osserva comunque che il dato storico del periodo

⁴⁶ In particolare, la relazione tecnica stimava una platea di 62.400 soggetti e una retribuzione di 85 euro giornalieri.

marzo-giugno 2020 potrebbe non essere paragonabile a quello dei mesi marzo-giugno 2021. Infatti, le limitazioni alle attività lavorative lo scorso anno erano considerevolmente superiori a quelle in atto e prevedibili nei prossimi mesi e pertanto la relativa platea di persone che ricevono la prescrizione di assenza dal servizio per motivi di salute potrebbe essere nel 2021 più ampia di quella registrata nella primavera del 2020.

Per quanto riguarda gli altri dati forniti, la retribuzione di riferimento appare ragionevole e la quantificazione indicata (142,8 milioni di euro) appare molto prudentiale, ponendo di fatto a carico della finanza pubblica l'intero onere della retribuzione normalmente spettante. Ovviamente, in termini di effetti sui saldi, l'impatto differenziato (conseguente alla presenza della contribuzione figurativa come parte dell'onere) è già scontato nello stanziamento previsto dalla legge di bilancio per il 2021.

In relazione al comma 4, premesso che l'onere è comunque configurato in termini di tetto di spesa, si osserva che la RT, pur indicando dei parametri rilevanti per la corretta stima dell'onere, non provvede a corredarli di valori quantitativi, per cui l'onere indicato, pur rilevando che risulta proporzionato a quello previsto per il primo bimestre del 2021 (che era stato stimato pari a 54 milioni di euro circa⁴⁷), non risulta di per sé verificabile. Nulla da osservare in merito all'ammontare degli effetti riflessi (maggiori entrate) in termini di indebitamento e fabbisogno, sulla base dell'onere diretto di 103,1 milioni di euro.

Articolo 16

(Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI)

Il comma 1 esclude per le “Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)”, concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, l'applicazione del requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale prevede per la concessione della prestazione il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Il comma 2 provvede ai sensi dell'articolo 42 alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 121 milioni di euro per l'anno 2021 e in 12 milioni di euro per l'anno 2022.

La RT ha stimato gli effetti finanziari sulla base di una platea di beneficiari costituiti da circa 139.000 lavoratori che, in base alle informazioni presenti negli archivi amministrativi, risultavano cessati nel 2018 senza fruizione di NASpI, con almeno 13 settimane di contribuzione nell'ultimo quadriennio, ma con meno di 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti il licenziamento.

⁴⁷ La relazione tecnica al disegno di legge di bilancio 2021 (AS 2054), commi 481-484 stimava 10.600 soggetti interessati con un costo giornaliero di 113 euro comprensivo dei contributi.

La fruizione dell'indennità per questi lavoratori, vista l'esiguità dei periodi lavorati e tenendo conto dei periodi presumibilmente già indennizzati nei 4 anni precedenti, è stata imposta pari a un mese e, visto il termine di 68 giorni previsto per la presentazione della domanda di sussidio, non si sono esclusi gli eventi di licenziamento dei primi due mesi dell'anno. La prestazione NASpI di questi lavoratori, calcolata sulla base delle retribuzioni percepite nei 4 anni precedenti, è risultata pari a 600 euro, a fronte di una retribuzione media mensile pari a 910 euro. Si sono quindi valutate le contribuzioni figurative di pertinenza e si è ipotizzato anche il pagamento di assegni familiari pari a 50 euro mensili.

Di seguito gli oneri stimati per l'anno 2021, connessi all'eliminazione del requisito delle 30 giornate lavorate nell'ultimo anno.

Onere derivante dalla disapplicazione per l'anno 2021 del requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, (30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione)

	2021	2022
Numero beneficiari (migliaia)	127	12
Onere per prestazioni (compresi ANF)	83	8
Onere per contributi figurativi	38	4
TOTALE ONERE	121	12

Dalla disposizione deriva pertanto un onere valutato in 121 milioni di euro per l'anno 2021 e in 12 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di saldo netto da finanziare e di 83 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di indebitamento netto.

Al riguardo, si sollevano perplessità in ordine alla prudenzialità di una durata media della prestazione stimata dalla RT in un solo mese. Anche considerando che l'ultimo anno (data l'estensione inferiore ad 1 mese del rapporto di lavoro nell'ultimo anno prima della domanda del sussidio) garantisca soltanto una settimana di sussidio, la RT implicitamente assume che, al netto di periodi precedenti già indennizzati, i periodi di lavoro validi per il calcolo del sussidio prima dell'ultimo anno non eccedano le 6 settimane, il che - anche se si tratta di lavoratori verosimilmente marginali già prima dell'ultimo anno di riferimento - non può ritenersi una valutazione prudenziale.

Inoltre, si osserva che, sulla base di una retribuzione mensile pari a 910 euro - indicata dalla RT -, la prestazione NASpI dovrebbe attestarsi a circa 680 euro mensili (75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni), in luogo dei 600 euro indicati dalla RT.

La quantificazione potrebbe quindi risultare nel complesso sottostimata.

Articolo 17 ***(Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)***

L'articolo modifica la disciplina transitoria in materia di proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine prevista per il settore privato.

Il comma 1 differisce dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria in oggetto (disciplina di cui all'articolo 93, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni). La novella (di cui al comma 1 del presente articolo 17) consente, dunque, che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di dodici mesi e fermo restando il limite di durata complessiva, pari a ventiquattro mesi, mediante un atto intervenuto entro il 31 dicembre 2021 (anziché, come nella norma vigente, entro il 31 marzo 2021), anche in assenza delle condizioni poste dall'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81⁴⁸.

Il comma 2 consente (nell'ambito del periodo temporale così ridefinito) la stipulazione del medesimo atto in deroga anche qualora, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, siano stati già stipulati proroghe o rinnovi in base alla medesima deroga (questi ultimi atti restano validi, in ogni caso, fino alla scadenza già pattuita).

La RT si limita a ribadire che la disposizione mira a rivedere l'articolo 93 del decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di prorogare la deroga già in esso contenuta alla disciplina in materia di causale dei contratti a termine.

Certifica che dalla proposta non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, considerato che pur applicando in ipotesi la disciplina derogatoria anche a soggetti che siano comunque consolidati nel conto economico della PA a fini di contabilità nazionale (S13)⁴⁹, non si produrrebbero in via diretta effetti di spesa aggiuntivi, anche alla luce della specifica disciplina dei reclutamenti e degli organici, nonché della programmazione della spesa di funzionamento delle società controllate dalle Amministrazioni pubbliche dettata dagli articoli 19, comma 5 del decreto legislativo n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica)⁵⁰.

⁴⁸ Tale comma, alle lettere *a*) e *b*), fa riferimento alla sussistenza di esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, o di esigenze di sostituzione di altri lavoratori, o di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

⁴⁹ Sul punto, a titolo meramente esemplificativo, va segnalato che dai dati pubblicati recentemente nel Conto Annuale 2019, i dati del lavoro a t.d. relativi agli "Enti S13" consolidati nella PA (tra cui le importanti società per azioni di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze quali RAI etc.), evidenziano una presenza di oltre 1.000 unità lavorative con contratto a tempo determinato al 1 gennaio 2020. Senza contare dunque la situazione di aziende e fondazioni controllate dalle Amministrazioni territoriali, comunque ricomprese tra le PA. Al 2018, una ricerca della Banca d'Italia indicava al 2018 indicava per le società pubbliche, consistenti in circa 3.650 aziende, un'occupazione di oltre 640.000 lavoratori, pari al 2,9 per cento dell'occupazione complessiva. Cfr. Banca d'Italia, "Questioni di economia e finanza", *Occasional papers n.570*, "Da 8.000 a 1.000? Razionalizzazione e *governance* delle società pubbliche", Luglio 2020, pagina 5.

⁵⁰ Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, le amministrazioni pubbliche socie fissate, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

Articolo 18

(Proroga incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a.)

L'articolo proroga al 31 dicembre 2021 gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A. per la realizzazione delle misure di politica attiva del lavoro destinate ai percettori del reddito di cittadinanza.

In particolare, il comma 1 stabilisce che nelle more del completamento delle procedure regionali di selezione del personale per il potenziamento dei centri per l'impiego, che tengano conto dell'esperienza maturata presso i medesimi centri, al fine di garantire la continuità delle attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni e Province autonome e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi s.p.a. e le singole amministrazioni regionali e provinciali autonome, gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, sono prorogati al 31 dicembre 2021. È previsto che il servizio prestato dai soggetti di cui al periodo precedente costituisce titolo di preferenza, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi pubblici banditi dalle Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle medesime.

Il comma 2 prevede che ai maggiori oneri derivanti dall'articolo, pari a euro 61.231.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

La RT evidenzia che la norma è finalizzata a garantire la prosecuzione delle attività di assistenza ai Centri per l'Impiego attraverso la proroga al 31 dicembre 2021 del termine dei contratti di lavoro delle risorse umane contrattualizzate, pari a 2.654, da Anpal Servizi ai sensi dell'art.12, comma 3, del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.

Il costo complessivo annuo dell'attuale contingente di navigator e pari a 111,2 milioni di euro.

Precisa che per le attività relative ai navigator relativamente all'esercizio 2021, le disposizioni sul reddito di cittadinanza assegnano alla società 50 milioni di euro.

Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 61.231.000 euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica reca i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/entrate tributarie e contributive:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Co.1	s	c	61,2	0	0	61,2	0	0	61,2	0	0
Co.1	e	t/c				29,7	0	0	29,7	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che per effetto della proroga in esame si dispone il differimento sino al 31 dicembre 2021 dei contratti a t.d. stipulati da ANPAL Servizi spa, da ritenersi, quest'ultima, ai fini di contabilità nazionale, una PA⁵¹, alla luce del costo complessivo annuo indicato dalla RT, nulla da osservare.

⁵¹ Sottosettore Enti produttori di servizi economici.

Sarebbe tuttavia opportuno acquisire più puntuali indicazioni in merito all'onere unitario medio lordo annuo riferibile all'onere complessivo indicato in relazione alla platea, fornendo a tal fine gli elementi retributivi considerati nel trattamento economico.

Inoltre, richiamando la Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S., andrebbero richiesti anche i quadri di computo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate.

Articolo 19

(Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura)

Il comma 1, modificando l'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 137 del 2020, estende al mese di gennaio 2021 l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO, di cui all'allegato 3 del citato decreto-legge n. 137 del 2020 (tale esonero era previsto per il mese di dicembre del 2020 dal comma 1 del citato articolo 16-*bis*) (lettera *a*). Inoltre (lettera *b*), sostituendo il comma 2 del medesimo articolo 16-*bis*, stabilisce che l'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi della sezione 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

Il comma 2 rinvia all'articolo 42 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 301 milioni di euro per il 2021.

La RT afferma che l'ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto dell'esonero è stato identificato estraendo:

- 1) dagli agli archivi UNIEMENS i contributi relativi al mese di gennaio 2019 a carico del datore di lavoro delle filiere agricole, della pesca e acquacoltura identificati dai codici ATECO contenuti nell'allegato 3 del citato decreto-legge n. 137 del 2020;
- 2) dagli archivi DMAG i contributi per gli operai agricoli di competenza del mese di gennaio 2019;
- 3) dagli archivi F24 i pagamenti effettuati nel mese di gennaio 2019 dai pescatori autonomi;
- 4) dagli archivi dei lavoratori autonomi agricoli un dodicesimo dei contributi dovuti per l'anno 2019 dagli imprenditori agricoli professionali e dai CDCM.

Gli effetti finanziari si sostanziano in minori entrate contributive valutate in 301 milioni di euro per l'anno 2021 (e maggiore spesa in termini di SNF), cui si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Al riguardo, rilevato che le mensilità di riferimento considerate dalla presente RT differiscono da quelle valutate nella RT relativa all'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 137 del 2020, stante il diverso mese per cui viene concessa l'agevolazione, si osserva comunque che, per l'esonero relativo al dicembre 2020 (al netto della ripartizione degli

effetti fra 2020 e 2021, dovuta alle diverse scadenze di pagamento per i soggetti interessati dalla disposizione), la RT stimava minori entrate contributive, al lordo degli effetti fiscali, pari a 339 milioni di euro. La riduzione dell'onere (e quindi del gettito contributivo che evidentemente viene ascritto al mese di gennaio rispetto a quello di dicembre) andrebbe approfondita, non apparendo ad un primo esame evidente alcuna differenza significativa nelle attività dei settori in esame fra il mese di dicembre e quello di gennaio. Fra l'altro, anche l'ipotesi che la RT faccia riferimento alla perdita di gettito al netto degli effetti fiscali (nella precedente RT, invece, la stima era espressamente quantificata al lordo di tali effetti, prudenzialmente non calcolati) appare poco sostenibile, atteso che la RT qualifica i 301 milioni di euro come minori entrate contributive (e non come generici oneri per la finanza pubblica). Pertanto, all'assenza di elementi di riscontro della stima, già evidenziata in occasione dell'analogo, precedente provvedimento, si aggiunge la discrasia appena evidenziata, il cui fondamento andrebbe illustrato.

TITOLO III MISURE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Articolo 20 (*Vaccini e farmaci*)

Il comma 1 incrementa per il 2021 di 2,8 miliardi di euro il fondo per vaccini anti SARS-CoV-2 e farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 447, della legge n. 178 del 2020 (attualmente la dotazione è di 400 milioni). Le nuove risorse sono destinate per 2,1 miliardi all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e per 700 milioni all'acquisto dei farmaci.

Ai suddetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Il comma 2 apporta le seguenti modifiche all'articolo 1, della legge n. 178 del 2020:

- la lettera a) sopprime il comma 459, che chiamava a concorrere allo svolgimento della campagna vaccinale i medici specializzandi, considerando tale partecipazione come attività formativa professionalizzante e prevedendo un rimborso spese forfetario in loro favore, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro;
- la lettera b) permette che la richiesta di manifestazione di interesse per partecipare alla campagna vaccinale riservata ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali sia rivolta anche ai laureati durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, a partire dal primo anno di corso, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica;
- la lettera c), inserendo il comma 463-*bis*, stabilisce che, ai fini dell'attuazione del piano strategico nazionale vaccinale e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le Regioni e le Province autonome assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione. Per garantire il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-

legge n. 2 del 2021, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai predetti medici e odontoiatri devono essere trasmessi, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Per l'attuazione del presente comma, viene autorizzata per l'anno 2021 la spesa fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 345 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 345 milioni di euro nell'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di cui all'allegato E annesso alla presente legge, di seguito riportata;

Regioni	Quota d'accesso 2020	Risorse per incremento dei fondi destinati alla remunerazione della quota variabile dei medici di medicina generale di cui all'articolo 1, comma 468
PIEMONTE	7,36%	1.841.195 euro
VALLE D'AOSTA	0,21%	52.511 euro
LOMBARDIA	16,64%	4.161.057 euro
BOLZANO	0,86%	214.551 euro
TRENTO	0,89%	222.558 euro
VENETO	8,14%	2.035.454 euro
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,06%	516.108 euro
LIGURIA	2,68%	670.192 euro
EMILIA-ROMAGNA	7,46%	1.864.481 euro
TOSCANA	6,30%	1.574.754 euro
UMBRIA	1,49%	372.507 euro
MARCHE	2,56%	640.837 euro
LAZIO	9,68%	2.419.592 euro
ABRUZZO	2,19%	547.451 euro
MOLISE	0,51%	128.299 euro
CAMPANIA	9,30%	2.325.454 euro
PUGLIA	6,62%	1.655.438 euro
BASILICATA	0,93%	233.594 euro
CALABRIA	3,19%	797.628 euro
SICILIA	8,16%	2.040.355 euro
SARDEGNA	2,74%	685.984 euro
TOTALE	100%	25.000.000 euro

- la lettera d), modificando il comma 464, consente alle aziende sanitarie locali di avvalersi delle prestazioni aggiuntive da parte di medici ed infermieri a prescindere dalla condizione, finora prevista, dell'insufficienza dei professionisti sanitari di cui ai commi 459 e 462 rispetto alle esigenze di somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 (ma resta fermo il limite massimo di spesa di 100 milioni di euro);
- la lettera e), aggiungendo il comma 464-bis, dispone che, al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione, al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge n. 412 del 1991 e all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto legge n. 35 del 2019 (che prevede che la

spesa per il personale degli enti del SSN non può superare il valore della spesa sostenuta nel 2018, incrementato annualmente, a livello regionale di un importo pari al 5% dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale è pari al 10% per ciascun anno e, qualora nella singola Regione emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite, può essere concessa alla medesima Regione un'ulteriore variazione del 5% dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale), e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica;

- la lettera f) sopprime il comma 466 (che reca il limite di spesa relativo al rimborso forfetario per i medici specializzandi e correlato al comma 459, ora soppresso) e l'allegato D (che reca il riparto fra le regioni dei 10 milioni di euro di cui al comma 466);
- la lettera g), sostituendo il comma 467, autorizza, per l'attuazione del comma 464, per l'anno 2021, la spesa di 100 milioni di euro (di fatto confermando la previgente normativa, al netto del limite di spesa di cui alla lettera f), ora soppresso). Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato viene incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 (finora l'incremento previsto era di 110 milioni euro per tenere conto anche del limite di spesa di cui al soppresso comma 466). Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di cui all'allegato C annesso alla presente legge. Per l'attuazione del comma 462 autorizza, per l'anno 2021, la spesa di 518.842.000 euro (finora erano 508.842.000 euro) per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari e di 25.442.100 euro, per il servizio reso dalle agenzie di somministrazione di lavoro per la selezione dei professionisti sanitari che partecipano alla manifestazione di interesse, per un totale di 544.284.100 euro (finora erano 534.284.100), e i relativi importi sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- la lettera h), sostituendo il comma 471, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 69 del 2009, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, consente, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 2 del 2021, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Agli oneri derivanti dalle

disposizioni di cui al comma 471 si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 406-ter, della legge n. 205 del 2017 (con cui è stata autorizzata la spesa di 23,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per l'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali presso le farmacie) e dalle disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

Il comma 3 rinvia all'articolo 42 per la copertura degli oneri derivanti dal comma 2, lettera c), capoverso 463-bis, pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 4 prevede che, al fine di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, nonché l'attività di cui all'articolo 1, comma 471, della legge n. 178 del 2020, con decreto interministeriale sia riconosciuta, in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 6.

Il comma 5 dispone che il decreto di cui al comma 4 sia emanato entro il 21 giugno 2021.

Il comma 6 stabilisce che agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 50 milioni di euro per il 2021 e a 150 milioni di euro per il 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996.

Il comma 7, al fine di favorire il potenziamento della ricerca e la riconversione industriale del settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, concede, nei limiti e mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9, agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati effettuati nel citato settore e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.

Il comma 8 prevede l'applicazione, per consentire la tempestiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 7, per quanto compatibile, dell'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008 (recante semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa) e dei relativi provvedimenti attuativi già adottati.

Il comma 9, per il finanziamento delle agevolazioni e degli interventi complementari e funzionali di cui al comma 7, incrementa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 (appositamente dedicato alla concessione di agevolazioni finanziarie e ad interventi complementari e funzionali finalizzati all'attrazione degli investimenti e alla realizzazione di progetti di sviluppo d'impresa).

Il comma 10 consente che le agevolazioni di cui al comma 7 siano concesse, previa autorizzazione della Commissione europea, anche nei limiti e alle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Il comma 11 rinvia all'articolo 42 per la copertura degli oneri di cui ai commi da 7 a 10, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 12 apporta le seguenti modifiche all'articolo 3 del decreto legge n. 2 del 2021:

- la lettera a) prevede che le regioni e le province autonome, nell'ambito della campagna vaccinale, trasmettano al Ministero della salute anche l'informazione, relativa al soggetto vaccinato, circa un'eventuale, pregressa infezione da SARS-CoV2;
- la lettera b) dispone poi che le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della salute i dati relativi alle prenotazioni delle vaccinazioni, su base individuale, e non più, come previsto finora, in forma aggregata;
- la lettera c) inserisce i seguenti commi:

Il comma 5-bis prevede che, al fine di estendere le attività di prenotazione e somministrazione delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2, previste dal Piano di cui al comma 1, le farmacie territoriali, i medici convenzionati con il SSN, e altri operatori sanitari che effettuano le attività di prenotazione e somministrazione provvedono alla trasmissione telematica alla regione e provincia autonoma di competenza dei dati delle

prenotazioni e somministrazioni, mediante sistemi o servizi messi a disposizione dalla medesima ovvero attraverso la piattaforma nazionale di cui al comma 1, anche utilizzando le credenziali di accesso del Sistema Tessera Sanitaria.

Il comma 5-ter stabilisce che il Sistema Tessera Sanitaria assicura la circolarità delle informazioni relative alla regione di assistenza e residenza per consentire la vaccinazione degli assistiti del SSN nell'intero territorio nazionale e acquisisce dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le informazioni su base individuale inerenti alle prenotazioni e, in caso di pluralità di prenotazioni per la stessa persona, al fine di assicurarne l'univocità, informa le Regioni diverse da quella di assistenza. Il Sistema Tessera Sanitaria acquisisce, altresì, dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni e rende disponibile alle Regioni e Province autonome, nonché alla piattaforma nazionale di cui al comma 1, un servizio di verifica dell'avvenuta somministrazione per i singoli assistiti, per assicurare l'appropriatezza di una successiva somministrazione ai medesimi.

Il comma 13 (del presente articolo 20) stabilisce che dall'attuazione del comma 12 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo dei saldi ascrive alle disposizioni i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione norma	S/E	Nat.	SNF (competenza e cassa)			Fabbisogno			Ind. netto		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1		Incremento Fondo sanità vaccini di cui all'articolo 1, comma 447 della legge n. 178/2020 da destinare ai vaccini anti SARS-CoV-2	S	C	2.100,0			2.100,0			2.100,0		
1		Incremento Fondo sanità vaccini di cui all'articolo 1, comma 447 della legge n. 178/2020 da destinare all'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.	S	C	700,0			700,0			700,0		
2	c	Incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard destinato alla somministrazione dei vaccini	S	C	345,0			345,0			345,0		
2	g	Modifica art 1, comma 467 legge n.178/2020-Riduzione livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard	S	C	-10,0			-10,0			-10,0		
2	g	Modifica art 1, comma 467 legge n.178/2020-Incremento dei trasferimenti alla contabilità speciale del commissario per l'emergenza COVID-19 per per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari	S	C	10,0			10,0			10,0		
9		Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 43, comma 3 del DL n. 112 del 2008 per agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti nel settore della ricerca di nuovi farmaci e vaccini contro le patologie infettive	S	K	200,0			200,0			200,0		

La RT chiarisce le motivazioni alla base dell'incremento della dotazione del Fondo di cui al comma 1, pari a 2,8 miliardi di euro. In particolare, precisa che allo stato è stimato per il 2021 un onere di 2,1 miliardi da destinare ai vaccini, in considerazione del costo delle dosi di vaccino prodotte dalle aziende farmaceutiche. 300 milioni di euro sono destinati all'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19. La RT precisa che detto importo tiene conto che per il farmaco - principio attivo remdesivir - si stima un fabbisogno di 12-15.000 fiale alla settimana (6 per paziente) per un totale di 50-60.000 fiale al mese, pari a una spesa di 20-24 milioni di euro al mese. Si precisa che tali consumi sono stati anche più elevati nel mese di novembre scorso. Sulla base dei menzionati dati, si stima, pertanto, una spesa di 25 milioni di euro al mese, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021. Da ultimo, si precisa che ai fini delle valutazioni per la norma in esame, non vengono considerati i costi per gli altri farmaci utilizzati per la cura del Covid-19, tenuto conto che gli stessi sono

computati nella spesa farmaceutica corrente. I restanti 400 milioni di euro sono destinati all'acquisto di farmaci con anticorpi monoclonali per la cura dei pazienti con COVID-19. Tali farmaci non sono ancora registrati in Europa, e si stima che potrebbero essere autorizzati nei prossimi 3-4 mesi. Essi rappresentano una categoria di farmaci utili per la cura dei pazienti che presentano sintomi leggeri e, pertanto, destinati ad una platea più vasta di pazienti rispetto a quelli che presentano la polmonite, i quali sono invece candidati al trattamento con il remdesivir (pari a circa 250 euro al giorno). Per il trattamento con farmaci con anticorpi monoclonali, si stimano numeri 5-10 volte superiori rispetto a quelli da trattare con il remdesivir: 1.000 o 2.000 pazienti al giorno per ridurre contagi e ricoveri.

Le disposizioni di cui al comma 2 hanno la finalità di rafforzare il piano strategico vaccinale previsto dall'articolo 1, commi da 457 a 467 della legge n. 178 del 2020, nonché di modificare le norme relative al coinvolgimento dei farmacisti nella vaccinazione. In particolare:

- le lettere a), b), f) e g), sono dirette a modificare le disposizioni relative al ruolo degli specializzandi nella partecipazione alla campagna vaccinale, prevedendo che gli stessi possano essere assunti ai sensi dei commi 460, 461 e 462 del citato articolo 1 della legge n. 178 del 2020. La disposizione non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la remunerazione da destinare ai medici specializzandi per lo svolgimento dell'attività di somministrazione dei vaccini rientra nelle risorse già stanziare per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari di cui al comma 462, risorse che peraltro vengono incrementate di 10 milioni di euro, a seguito della soppressione del comma 466, che ha stanziato le risorse per il rimborso delle spese forfetarie derivanti dallo svolgimento delle attività degli specializzandi presso strutture esterne alla rete formativa;
- la lettera c) mira a coinvolgere nel piano strategico vaccinale i medici di medicina generale, nonché i medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, i pediatri di libera scelta, gli odontoiatri, i medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi. Le disposizioni autorizzano per l'anno 2021 una spesa di 345 milioni di euro da assegnare alle attività di vaccinazione dei suddetti medici. Il ricorso a tali professionisti si rende necessario in quanto dai dati comunicati dalla struttura del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, emerge che la richiesta di manifestazione di interesse posta in essere ai sensi dell'articolo 1, commi 460 e seguenti, della legge n. 178 del 2020, non ha avuto il riscontro atteso in base alle citate disposizioni normative, secondo le quali si sarebbe dovuto procedere al reclutamento di 3.000 medici e di 12.000 infermieri/assistenti sanitari. La predetta struttura ha fatto presente che, mentre per i medici sono pervenute candidature oltre le previsioni, per gli

infermieri/assistenti sanitari le candidature sono state molto inferiori rispetto alle previsioni.

La minore disponibilità di infermieri/assistenti sanitari comporta una riduzione della capacità di somministrazione di dosi nell'arco temporale di 9 mesi, con conseguente impossibilità di vaccinare nei termini stabiliti circa 28 milioni di assistiti.

Pertanto, per raggiungere l'obiettivo previsto occorre la somministrazione di ulteriori 56 milioni di dosi. A tal fine occorre ricorrere alle prestazioni, in primo luogo, dei medici di medicina generale, e, qualora il numero delle adesioni a tale attività di inoculazione dei vaccini da parte dei medici di medicina generale non dovesse essere sufficiente a garantire la somministrazione del numero di dosi ulteriori pari a 56 milioni, anche dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi. Per la quantificazione della spesa si è fatto riferimento all'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive modifiche, che disciplina i rapporti con i medici di medicina generale e che prevede nell'Allegato D, relativamente alle "prestazioni aggiuntive", una tariffa nazionale di 6,16 euro per le "vaccinazioni non obbligatorie". Essendo infatti l'unico ACN nell'ambito della medicina convenzionata a prevedere una tariffa nazionale per tali tipologie di prestazioni, si è ritenuto, per uniformità di trattamento, di prendere a riferimento tale tariffa anche per tutte le altre categorie di medici considerate dalla norma in esame da coinvolgere nella campagna di vaccinazione nazionale, ivi inclusi gli odontoiatri libero professionisti. Considerando che, come sopra rappresentato, verranno somministrate da parte dei predetti medici circa 56 milioni di dosi, è stata stimata una spesa di circa 345 milioni di euro. Per la copertura dei relativi oneri si prevede che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sia incrementato di 345 milioni di euro per l'anno 2021.

- Dalla previsione di cui alla lettera d) non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si consente solo alle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di poter far ricorso subito, e non in via residuale, alle prestazioni aggiuntive da parte del personale medico, infermieristico e degli assistenti sanitari dipendenti del SSN, nell'ambito sempre dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2021, prevista dall'articolo 1, comma 467, della legge n. 178 del 2020, pari a 100 milioni di euro, cui accedono tutte le regioni e province autonome;
- Dalla lettera e) non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, con l'aggiunta del comma 464-bis, si consente solo una deroga alle incompatibilità previste dalle disposizioni vigenti per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce all'attività di somministrazione dei

vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio e comunque nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente;

- Infine, la lettera h) consente, pur sempre in via sperimentale per l'anno 2021, ai farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465 dello stesso articolo 1, e previa acquisizione del consenso informato, di somministrare i vaccini contro il virus SARS-COV 2. Tale possibilità, come d'altronde la previgente versione del comma 471, non comporta effetti finanziari, in quanto si prevede espressamente che gli specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie dovranno essere stipulati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel senso che si provvede, in ogni caso, nell'ambito delle risorse stanziare per la proroga relativamente al biennio 2021-2022 e l'estensione a tutte le regioni a statuto ordinario, della sperimentazione concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di "farmacia dei servizi" di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009, disposta dall'articolo 1, commi 403 e seguenti della legge n. 205 del 2017, nonché delle risorse stanziare con la disposizione di cui ai commi 4, 5 e 6 in materia di remunerazione delle farmacie, pari a 50 milioni per l'anno 2021 e 150 milioni per l'anno 2022. Circa l'ultimo periodo della lettera h), che prevede che i farmacisti siano tenuti a trasmettere i dati delle vaccinazioni tramite il sistema Tessera Sanitaria (TS), si fa presente che trattandosi di meri adeguamenti delle procedure già in uso da parte dei farmacisti (per la ricetta elettronica), i relativi costi sono coperti con le risorse disponibili per la realizzazione del Sistema TS, di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 269 del 2003 (cap. 7585).

Il comma 3 prevede che agli oneri di cui al comma 2, lettera c) si provveda ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono dirette ad introdurre in via sperimentale una remunerazione aggiuntiva delle farmacie basata sulle seguenti componenti:

- una percentuale fissa a valere sul prezzo al pubblico al netto dell'Iva per singola confezione, uniforme per tutte le tipologie di farmacia e di farmaco;
- una quota variabile per confezione, che varia per scaglioni di prezzo al pubblico al lordo dell'Iva;
- una quota premiale, applicata ad ogni confezione di farmaci generici ed originali con prezzo pari a quello di riferimento, non soggetto a sconto da parte del SSN;
- una quota "tipologica" destinata solo ad alcune categorie di farmacie individuate sulla base di tipologia (rurale, urbana etc..) e fatturato. Tale quota è destinata a valorizzare il servizio reso dalle farmacie periferiche e a minor fatturato con il SSN.

L'impatto finanziario, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, trova copertura sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge n. 662 del 1996.

Si rappresenta, altresì, che la previsione di una remunerazione aggiuntiva delle farmacie convenzionate non modifica le quote di spettanza degli altri attori della filiera (grossisti e aziende farmaceutiche).

La RT nulla aggiunge al contenuto dei commi da 7 a 11, limitandosi ad illustrarli.

La disposizione di cui al comma 12 si rende necessaria per consentire l'utilizzo del sistema Tessera Sanitaria (TS) nel Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2, con riferimento alle attività svolte sia dai diversi operatori sanitari coinvolti in tale Piano, sia dalle farmacie territoriali. Poiché si tratta di soggetti già interconnessi con il sistema Tessera Sanitaria, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri. Eventuali adeguamenti dei sistemi informativi potranno essere effettuati nell'ambito delle risorse disponibili per la realizzazione del Sistema TS, di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 269 del 2003.

Al riguardo, in relazione all'incremento del Fondo di cui al comma 1, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla RT, le cui indicazioni quantitative, relativamente alle platee interessate all'utilizzo del *remdesivir* e degli anticorpi monoclonali, appaiono *ex ante* ragionevoli, anche se certamente soggette ad un notevole grado di aleatorietà. Anche se l'onere è semplicemente equiparato all'incremento della dotazione del fondo, si osserva tuttavia che, una volta generalizzato l'uso dei predetti farmaci, non sussistono strumenti efficaci per contenere la spesa entro i limiti previsti, qualora risultati migliori del previsto o un maggior numero di malati per cui le suddette terapie risultano indicate determinassero un livello di utilizzo incompatibile con gli stanziamenti previsti.

Per quanto riguarda lo stanziamento per l'acquisto di vaccini, si osserva che la RT non fornisce dati sui prezzi medi di acquisto e le quantità necessarie ancora da acquistare rispetto allo stanziamento già specificamente previsto in legge di bilancio per vaccini e farmaci anti Covid-19 (400 milioni previsti dal comma 447).

In relazione alla lettera c) del comma 2, volta ad ottenere un più ampio coinvolgimento dei medici di medicina generale, dei pediatri, dei medici di continuità assistenziale ecc, nel presupposto che sia possibile applicare la tariffa prevista nel contratto con i medici di medicina generale anche alle altre categorie di medici, si osserva che - una volta fissata la tariffa per l'esecuzione della vaccinazione in esame - risulterà certamente possibile contenere l'onere entro il previsto limite di spesa di 345 milioni di euro.

In relazione alla lettera e), che dovrebbe tradursi in un maggior utilizzo del personale infermieristico del SSN fuori dell'orario di servizio, non può ritenersi congruo il rinvio, senza chiarimenti circa gli effettivi margini di spesa ancora disponibili, all'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, che in realtà - come illustrato nella descrizione del dispositivo - reca semplicemente una modalità di calcolo del livello massimo della spesa per il personale degli enti del SSN, ma non un'autorizzazione o previsione di spesa, calibrata sulla base delle esigenze previste, da ridurre o a valere sulla quale intervenire per coprire le maggiori spese che l'utilizzo

fuori orario del personale infermieristico del SSN certamente comporterà. La disposizione, che sembra di fatto configurarsi come una copertura sul bilancio, atteso che utilizza risorse previste a legislazione vigente, senza alcuna indicazione di natura quantitativa circa le necessità attese e le risorse ancora disponibili, merita quindi un approfondimento.

In relazione alla lettera h) (valorizzazione del ruolo dei farmacisti nella somministrazione dei vaccini) si prende atto che il finanziamento di tale misura avverrà nell'ambito delle risorse (23,5 milioni di euro annui) stanziati per il 2021 e il 2022 per ampliare la fornitura di prestazioni e funzioni assistenziali da parte delle farmacie e di quelle appena indicate (*rectius*: una quota di tali risorse), finalizzate alla concessione della speciale remunerazione in favore delle farmacie. Comunque, in assenza di dati circa il margine di risorse ancora disponibili sullo stanziamento di 23,5 milioni (il programma generale di ampliamento delle funzioni delle farmacie è infatti già avviato) e l'impegno finanziario richiesto per remunerare le farmacie (considerando anche i costi di adeguamento, di natura burocratica e di immediata assistenza ai vaccinati), e potendosi soltanto ipotizzare un nesso diretto fra la concessione della speciale remunerazione e la disponibilità ad aderire alla campagna vaccinale, si sollevano perplessità circa la possibilità di calibrare i benefici (sia per la remunerazione diretta delle vaccinazioni che per la determinazione della remunerazione aggiuntiva) in modo da garantire il rispetto del limite di spesa, la cui verifica sarà fra l'altro sottratta allo scrutinio parlamentare.

In merito all'utilizzo del sistema della Tessera sanitaria per la trasmissione dei dati a livello centrale per garantire un'adeguata ed ordinata programmazione dell'attività vaccinale, previsto dal comma 2, lettera h) e dal comma 12, lettera c), si prende atto dei chiarimenti forniti dalla RT, che chiarisce che i soggetti coinvolti sono già interconnessi, che il sistema Tessera sanitaria è già implementato e che si tratta di procedere soltanto ad adeguamenti delle procedure già in uso (ad esempio, per la ricetta elettronica), i cui costi verranno coperti con le risorse disponibili per la realizzazione del Sistema TS, di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 269 del 2003 (cap. 7585). Tali chiarimenti appaiono nel complesso persuasivi.

In relazione alla diversa modalità di utilizzo dei medici specializzandi di cui alle lettere a), b), f) e g), andrebbe solo confermato che alcun utilizzo sia stato ancora fatto delle risorse, pari a 10 milioni di euro, previste dal comma 466 della legge di bilancio 2021, che la lettera f) provvede a sopprimere.

Nulla da osservare sui restanti profili (incentivazione all'attività di ricerca, ricorso alle prestazioni aggiuntive da parte di medici ed infermieri e comunicazioni al Ministero della salute circa lo stato di pregressa infezione e i dati relativi alle prenotazioni).

Non vi sono osservazioni per i profili di quantificazione in merito ai commi 4, 5 e 6, essendo gli oneri configurati come limiti di spesa. In ogni caso, ai fini della garanzia del rispetto del limite di spesa, risulterà cruciale il successivo decreto interministeriale che determinerà i criteri e le modalità per la concessione della speciale remunerazione

aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, atteso che soltanto la RT reca indicazioni, peraltro meramente qualitative, circa i parametri di riferimento da considerare.

Per quanto attiene alla copertura, tuttavia, non appare verificabile l'idoneità a tal fine del previsto utilizzo delle risorse delle quote del FSN vincolate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, sulla base di specifici progetti regionali, in assenza di indicazioni circa l'effettiva disponibilità delle occorrenti risorse (50 milioni per il 2021 e 150 milioni per il 2022), alla luce del loro significativo ammontare e del ricorrente utilizzo delle quote vincolate del FSN con finalità di copertura.

Articolo 21 **(Covid Hotel)**

Il comma 1 proroga di 4 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevedono l'utilizzo temporaneo di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza da COVID-19 per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

Il comma 2, a tal fine, autorizza, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di 51,6 milioni di euro, incrementando, per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 51,6 milioni di euro. Il riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è il seguente:

Regioni	Quota d'accesso ANNO 2020	Riparto risorse sulla base della quota di accesso
PIEMONTE	7,36%	3.800.226
VALLE D'AOSTA	0,21%	108.383
LOMBARDIA	16,64%	8.588.421
BOLZANO	0,86%	442.834
TRENTO	0,89%	459.360
VENETO	8,14%	4.201.177
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,06%	1.065.248
LIGURIA	2,68%	1.383.277
EMILIA ROMAGNA	7,46%	3.848.289
TOSCANA	6,30%	3.250.291
UMBRIA	1,49%	768.854
MARCHE	2,56%	1.322.687
LAZIO	9,68%	4.994.037
ABRUZZO	2,19%	1.129.938
MOLISE	0,51%	264.809
CAMPANIA	9,30%	4.799.738
PUGLIA	6,62%	3.416.825
BASILICATA	0,93%	482.138
CALABRIA	3,19%	1.646.304
SICILIA	8,16%	4.211.293
SARDEGNA	2,74%	1.415.871
TOTALE	100,00%	51.600.000

Agli oneri, pari a 51,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare di competenza e di cassa			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori oneri correnti						
Proroga Covid hotel	51,6			51,6		

La RT afferma che gli oneri derivanti dalla disposizione, pari a complessivi 51,6 milioni di euro, calcolati per 4 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento (arrotondati e comprensivi di IVA al 22%), scaturiscono dalla ricognizione effettuata, per il tramite della Commissione speciale di Protezione civile delle regioni e province autonome, delle stime delle risorse mensili necessarie alla gestione dei “Covid hotel”, di cui alla tabella allegata.

EMERGENZA CORONAVIRUS 2019 - COVID HOTEL - STIMA RISORSE MENSILI NECESSARIE

REGIONI/PA	STIMA MENSILE (senza IVA)
ABRUZZO	€ 130.000
BASILICATA	€ 600.000
CALABRIA (1)	€ 400.000
CAMPANIA	€ 700.000
EMILIA-ROMAGNA	€ 1.000.000
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 300.000
LAZIO	€ 1.100.000
UGURIA	€2.208.523
LOMBARDIA	€ 885.000
MARCHE	€ 199.992
MOLISE	€111.600
PIEMONTE	€ 401.864
PUGLIA	€ 185.000
SARDEGNA	€ 153.900
SICILIA	€ 938.447
TOSCANA	€ 580.000
UMBRIA	€ 100.000
VALLE D'AOSTA	€0
VENETO	€217.118
PROV. AUT. BOLZANO	€262.295
PROV. AUT. TRENTO	€ 100.000
	10.573.739

Al riguardo, si osserva che la RT stima le risorse necessarie alla gestione dei "Covid hotel" sulla base della ricognizione effettuata, per il tramite della Commissione speciale di Protezione civile delle regioni e province autonome, ma non fornisce ulteriori elementi in base ai quali tale quantificazione è stata effettuata (n. dimessi guariti stabili ma ancora positivi, n. soggetti in isolamento domiciliare, percentuale di contagiati che necessita di essere accolta in strutture alberghiere, tariffa media giornaliera di albergo⁵²).

Inoltre, andrebbe chiarita la previsione di evoluzione dell'epidemia per i prossimi quattro mesi determinante al fine di valutare il fabbisogno necessario e andrebbe fornito il costo storico mensile di tali strutture in modo da poterlo confrontare con la nuova stima alla luce della variazione del numero di contagi.

Al fine di consentire una valutazione della stima andrebbero dunque forniti gli ulteriori elementi di dettaglio utilizzati per la quantificazione dell'onere in esame.

⁵² Il decreto 34/2020 aveva stimato che il 26% dei contagiati viva in alloggi sovraffollati e, pertanto, necessita di essere accolti in strutture alberghiere; aveva inoltre stimato in 66 euro giornalieri la tariffa alberghiera per una durata totale di ciascun paziente di 14 giorni. Il costo della tariffa comprende i costi di: pulizia, manutenzione ordinaria, vitto, alloggio, reception/vigilanza, utenze; il costo del personale per la sorveglianza sanitaria; il costo per la sanificazione, per la formazione del personale alberghiero, per la lavanderia e per la manutenzione.

Articolo 22

(Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della Difesa)

Il comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2021 la durata della ferma dei 190 medici e dei 300 infermieri militari arruolati, con servizio temporaneo, in relazione all'emergenza Covid. L'onere della misura è quantificato in 11.978.000 euro per il 2021 dal comma 2 che rinvia per la copertura all'articolo 42.

I commi 3 e 4 prorogano di 12 mesi gli incarichi individuali a tempo determinato di 15 funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, in relazione al perdurare dell'emergenza pandemica. L'onere della misura è quantificato in 231.000 euro per il 2021 e 346.470 euro per il 2022, cui si provvede per il 2021 ai sensi dell'articolo 42 e per il 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero della Difesa.

La RT ribadisce che gli oneri derivanti dal prolungamento della ferma per il personale medico e infermiere arruolato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in servizio e per il quale è prorogabile la ferma, sono riportati nella seguente tabella.

Per l'anno 2021, la spesa complessiva per la proroga della ferma ammonta a euro 11.978.000. Alla copertura si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.

FORZA ARMATA		EI		FINE FERMA	FINE RAFFERM	Mesi raff. 2021	CMU Ten	CMU Mar	ONERE
Immissioni	DATA media	Tenente	Maresciallo						2021
Effettuate	26/03/2020	1	6	26/03/2021	31/12/2021	9,2	56.162,43 €	45.318,11 €	251.521,17€
	28/03/2020	0	6	28/03/2021	31/12/2021	9,1	56.162,43 €	45.318,11 €	206.197,40 €
	31/03/2020	6	0	31/03/2021	31/12/2021	9,0	56.162,43 €	45.318,11 €	252.730,94 €
	15/04/2020	51	63	15/04/2021	31/12/2021	8,5	56.162,43 €	45.318,11 €	4.051.188,44 €
	15/05/2020	43	100	15/05/2021	31/12/2021	7,5	56.162,43 €	45.318,11 €	4.341.747,18€
	15/06/2020	2	5	15/06/2021	31/12/2021	6,5	56.162,43 €	45.318,11 €	183.579,18 €
	15/07/2020	1	6	15/07/2021	31/12/2021	5,5	56.162,43 €	45.318,11 €	150.365,92 €
Totale complessivo		104	186						9.437.330,22 €

FORZA ARMATA		MM		FINE FERMA	FINE RAFFERM	Mesi raff. 2021	CMU Ten	CMU Mar	ONERE
Immissioni	DATA media	STV.	Capo 3 ^A cl.						2021
Effettuate	15/07/2020	2	14	15/07/2021	31/12/2021	5,5	57.600,09 €	45.441,26 €	344.381,50 €
	15/08/2020	3	7	15/08/2021	31/12/2021	4,5	57.600,09 €	45.441,26 €	184.083,41 €
	15/10/2020	25	29	15/10/2021	31/12/2021	2,5	57.600,09 €	45.441,26 €	574.541,41 €
Totale complessivo		30	50						1.103.006,32 €

FORZA ARMATA		AM		FINE FERMA	FINE RAFFERM	Mesi raff. 2021	CMU Ten	CMU Mar	ONERE
Immissioni	DATA media	Tenente	M.llo 3A cl.						2021
Effettuate	15/07/2020	7	48	15/07/2021	31/12/2021	5,5	59.692,35 €	44.925,90 €	1.179.882,76 €
	15/08/2020	4		15/08/2021	31/12/2021	4,5	59.692,35 €	44.925,90 €	89.538,53 €
	15/10/2020	12	2	15/10/2021	31/12/2021	2,5	59.692,35 €	44.925,90 €	167.950,00 €
Totale complessivo		23	50						1.437.371,28 €

ONERE COMPLESSIVO	2021
	11.977.707,83 €

Quindi, certifica che agli oneri derivanti dalla proroga di 12 mesi degli incarichi conferiti dal Ministero della difesa ai quindici funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ammontano complessivamente a euro 577.470 gravanti, rispettivamente, per euro 231.000 sull'E.F. 2021 e per euro 346.470 sull'E.F. 2022.

Le Tabelle che seguono, tenendo conto che i quindici incarichi per i quali si prevede la proroga di 12 mesi hanno avuto inizio per n. 6 unità di personale il 1° luglio 2020 e per n. 9 unità di personale il successivo 1° settembre 2020, quantificano gli oneri in funzione dei mesi residui necessari al completamento della prevista proroga, rispettivamente gravanti sul 2021 e sul 2022.

TABELLE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

2021					
N. unità	Fine incarico in atto	Termine Proroga per l'E.F. 2021	N. mesi di proroga	Costo unitario annuo A3 F1	Oneri
6	01/07/2021	31/12/2021	6	38.496,66 €	115.489,98 €
9	01/09/2021	31/12/2021	4		115.489,98 €

ONERI TOTALI PER L'E.F. 2021					230.979,96 €
2022					
N. unità	Durata della proroga		N. mesi di proroga	Costo unitario annuo A3 F1	Oneri
6	01/01/2022	30/06/2022	6	38.496,66 €	115.489,98 €
9	01/01/2022	31/08/2022	8		230.979,96 €
ONERI TO			TALI PER L'E.F. 2022		346.469,94 €

Assicura che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a euro 231.000 per l'anno 2021 e a euro 346.470 per l'anno 2022, si provvede per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria e per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica reca i seguenti valori in conto maggiori/minori spese correnti:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
co.1	s	c	12	0	0	12	0	0	12	0	0
co.1	e	t/c				5,8	0	0	5,8	0	0
co.3	s	c	0,2	0,3	0	0,2	0,3	0	0,2	0,3	0
co.3	s	c		-0,3	9	0	-0,3	0	0	-0,3	0

Al riguardo, sui commi 1-2, per i profili di quantificazione, alla luce degli elementi di dettaglio forniti dalla RT in relazione ai determinanti (circa la platea, per i distinti gradi di inquadramento nel ruolo ufficiali e sottufficiali) e ai relativi parametri a valore considerati (costo unitario medio rispetto al grado rivestito) da considerare ai fini del calcolo dei fabbisogni di spesa da sostenersi per la proroga della ferma sino al 31 dicembre 2021, nulla da osservare. Si richiama la Circolare n. 32/2010 della R.G.S., per cui andrebbero richiesti i prospetti di calcolo degli effetti indotti stimati, con l'indicazione delle aliquote applicate a tal fine.

Ad ogni modo, riprendendo considerazioni già formulate a suo tempo⁵³, andrebbero richieste conferme in merito all'adeguatezza delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente al fine di assicurare al personale militare prorogato la relativa dotazione individuale (uniformi etc.) e di casermaggio (alloggio etc.).

Sui commi 3-4, riprendendo considerazioni già formulate a suo tempo⁵⁴, pur ritenendo congrui parametri considerati dalla RT, ai fini della definizione del costo della proroga di un anno (sia pure con diversa scadenza) per un totale di n. 15 funzionari incaricati presso il dicastero della Difesa (III AREA, primo livello retributivo⁵⁵), andrebbero richieste più puntuali indicazioni in merito all'entità delle singole componenti considerate nel costo medio unitario annuo, separando quelle riferibili agli elementi del trattamento "fondamentale, da quelle riferibili al trattamento cd. "accessorio".

Ad ogni modo, richiamando la circolare n. 32 2010 della R.G.S., andrebbero richiesti anche i prospetti di calcolo degli effetti "indotti", con l'indicazione delle aliquote applicate.

Per i profili di copertura, relativamente al maggior onere previsto per il solo 2022, posto che ivi si pone richiamo dagli accantonamenti previsti per la difesa nell'ambito dei fondi speciali di parte corrente, andrebbe confermata l'esistenza delle disponibilità per il medesimo anno, nonché richieste rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle

⁵³ Nota di lettura n. 161, volume I, pagina 60.

⁵⁴ Nota di lettura n. 135, pagine 9-10.

⁵⁵ In proposito, il costo unitario medio annuo riportato dal Conto annuale della R.G.S aggiornato ai dati del 2019, riporta un dato medio retributivo di "area" per i funzionari della Difesa pari a 34.497 euro annui, di cui 27.111 euro di componenti fondamentali e 6.300 euro unitari di elementi accessori della retribuzione. Nel dato va considerata anche l'aliquota contributiva a carico del lavoratore pari all'8,8 %, per un dato medio lordo complessivo di 37.533 euro annui. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S, I.G.O.P., Conto Annuale, al 2019, sul sito internet del dicastero.

rimanenti di risorse a fronte di iniziative legislative eventualmente già programmate con copertura a valere di tali risorse.

TITOLO IV ENTI TERRITORIALI

Articolo 23 *(Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali)*

Il comma 1, incrementa per il 2021 il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di 1.000 milioni di euro, attribuendo 900 milioni ai comuni e 100 milioni alle città metropolitane e alle province.

Il comma 2 incrementa di 260 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, attribuendo tali risorse alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto ministeriale le risorse sono ripartite tra le Autonomie speciali sulla base della perdita di gettito valutata dal tavolo di cui all'art. 111, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, nonché della previsione per cui le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato (comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178). Il predetto ristoro può essere attuato anche mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri, pari a 1.260 milioni per l'anno 2021, a valere sulle risorse previste all'articolo 42.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare di competenza e di cassa			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori oneri correnti						
Incremento fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali - Comuni	900			900		
Incremento fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali - Città metropolitane	100			100		
Incremento fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome	260			260		

La RT afferma che gli oneri recati dalla norma comportano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in corrispondente misura.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 24
(Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'esercizio 2020)

Il comma 1 istituisce, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro quale concorso a titolo definitivo al rimborso delle spese sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti l'emergenza. Ai relativi oneri pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Il comma 2 demanda ad un decreto ministeriale il riparto delle risorse in esame in favore delle Regioni e delle Province autonome, anche tenuto conto delle spese effettivamente sostenute dalle singole Regioni e Province autonome.

Il comma 3 dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle Regioni e alle Province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle Regioni e Province autonome a valere sul fondo di cui al comma 1 concorrono alla valutazione dell'equilibrio dell'anno 2020 dei rispettivi servizi sanitari.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare di competenza e di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori oneri corrente									
Fondo per il concorso al rimborso delle spese sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'anno 2020	1000			1000					

La RT afferma che le regioni e province autonome, al fine di far fronte all'emergenza, nelle more di una tempestiva fornitura da parte prima della protezione Civile e poi del Commissario per l'emergenza Covid, una volta previsto, hanno provveduto ad anticipare, nell'anno 2020, con risorse a carico del fondo sanitario nazionale, l'acquisto di DPI e beni sanitari, iscrivendo, pertanto, il relativo costo sui conti sanitari del 2020. Il Dipartimento della protezione civile e il Commissario per l'emergenza, per una completa ricognizione contabile delle spese direttamente effettuate dalle regioni e province autonome, hanno provveduto a richiedere alle regioni la rendicontazione delle spese sostenute, suddividendole secondo la seguente classificazione convenzionale:

- A. Assistenza medica (Farmaci, kit e tamponi)
- B. Apparecchiature medicali (ventilatori ed altre apparecchiature)
- C. DPI

La RT chiarisce dunque che l'importo di 1.000 milioni di euro è stato quantificato sulla base degli elementi informativi resi disponibili dalla struttura del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria.

Infine, la RT afferma che la disposizione non ha effetti in termini di indebitamento netto, in quanto trattasi di spese sostenute dalle regioni nell'anno 2020.

Al riguardo, si osserva che la RT riferisce che la quantificazione dell'onere in esame è avvenuta sulla base degli elementi informativi resi disponibili dalla struttura del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, senza però fornire gli ulteriori elementi di dettaglio posti alla base della sua determinazione e senza riportare il dato per singola regione. Appare dunque opportuno, al fine di effettuare una corretta valutazione dell'onere, che siano forniti gli elementi di dettaglio utilizzati per la quantificazione dell'onere, riportando il dato anche per singola regione.

Con riferimento alla contabilizzazione degli effetti di fabbisogno, andrebbe chiarito se le risorse anticipate dalle regioni sono state solamente impegnate o anche effettivamente pagate. In tale ultimo caso, gli effetti sul saldo di fabbisogno dovrebbero essersi già prodotti nel 2020.

Articolo 25 **(Imposta di soggiorno)**

Il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Il comma 2 provvede alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati mediante decreto del Ministro dell'interno.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare di competenza e di cassa			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori oneri correnti						
Fondo ristoro parziale dei Comuni per minori entrate da imposta di soggiorno e contributo di sbarco	250			250		

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in misura corrispondente.

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e che il ristoro è a titolo parziale, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 26 **(Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)**

Il comma 1 istituisce per il 2021 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di 200 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Il riparto del fondo fra le Regioni e le Province autonome è effettuato, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Articolo 27

(Revisione del riparto del contributo di cui all'articolo 32-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137)

La norma modifica l'articolo 32-*quater* del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, sostituendo il comma 2. La modifica non determina variazioni nel contributo assegnato alle regioni a statuto ordinario che rimane di 110 milioni di euro per l'anno 2021 ma reca il riparto dettagliato dei contributi alle regioni così come indicato nella seguente tabella.

REGIONE	PERCENTUALE DI RIPARTO	RIPARTO CONTRIBUTO 2021
Abruzzo	3,16%	3.500.000
Basilicata	2,50%	2.750.000
Calabria	4,46%	4.900.000
Campania	10,54%	11.600.000
Emilia-Romagna	8,51%	9.350.000
Lazio	11,70%	12.850.000
Liguria	3,10%	3.400.000
Lombardia	17,48%	19.250.000
Marche	3,48%	3.850.000
Molise	0,96%	1.050.000
Piemonte	8,23%	9.050.000
Puglia	8,15%	8.950.000
Toscana	7,82%	8.600.000
Umbria	1,96%	2.150.000
Veneto	7,95%	8.750.000
TOTALE	100,00%	110.000.000

La RT afferma che la norma non determina oneri in quanto il contributo ivi previsto resta determinato nell'importo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2021.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 28

(Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza Covid-19)

La disposizione adegua la cornice normativa all'estensione e alla proroga al 31 dicembre 2021 delle misure di aiuto consentite dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, disposta da parte della Commissione UE con l'approvazione della Comunicazione della Commissione C 2021/C 34/06 (quinta modifica del Quadro, adottata il 28 gennaio 2021).

In particolare, il comma 1, lett. da a) ad e) modifica e integra l'articolo 54 del decreto-legge n. 34 del 2020. L'articolo 54 consente a Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio la facoltà di adottare a valere su risorse proprie, misure di aiuto di importo limitato alle imprese.

A seguito delle modifiche apportate gli aiuti di importo limitato:

- possono essere riconosciuti sino al 31 dicembre 2021, anziché al 30 giugno 2021;
- il relativo importo non deve superare, al lordo di qualsiasi imposta o onere, gli 1,8 milioni di euro per impresa, anziché gli 800 mila euro, in origine previsti dal Quadro. Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti di importo limitato non devono superare i 270 mila euro, anziché i 120 mila euro. Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli gli aiuti non devono superare i 225 mila euro – anziché i 100 mila euro - per impresa;
- inoltre, le misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2022 e siano rispettate le condizioni descritte nella Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione.

Il comma 1, lett. f) e g) novellano rispettivamente l'articolo 55, comma 8, e 56, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, prorogando al 31 dicembre 2021 - conformemente a quanto consentito dalla quinta modifica del Quadro - i regimi di aiuti di Regioni, province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio sotto forma di garanzie sui prestiti e di tassi d'interesse agevolati per i prestiti pubblici, anche attraverso enti creditizi e finanziari, consentiti, rispettivamente, dalle sezioni 3.2, 3.3 e dalla sezione 3.4 del Quadro stesso.

La lett. h) abroga il comma 5 dell'articolo 57 del decreto-legge n. 34 del 2020 che stabiliva la concessione degli aiuti fino al 31 dicembre 2020 ai sensi della sezione 3.6 del Quadro.

La lettera i) sostituisce il comma 4 dell'articolo 60 stabilendo che gli aiuti individuali nell'ambito del regime di sovvenzioni salariali sono concessi entro il 31 dicembre 2021, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 (o per i lavoratori autonomi sulle cui attività commerciali la pandemia di COVID-19 ha inciso negativamente), e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto (o a condizione che il lavoratore autonomo continui a svolgere la pertinente attività commerciale per tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto). L'imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020.

La lettera j) sostituisce il comma 4 dell'articolo 60, disponendo che la sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario (o l'80% del reddito mensile medio equivalente al salario del lavoratore autonomo)

La lettera k) sostituisce il comma 2 all'articolo 60-*bis* prevedendo che l'aiuto sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021.

La lettera l) sempre con riferimento all'articolo 60-*bis* in tema di aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti dispone che l'importo complessivo dell'aiuto non può superare i 10 milioni di euro anziché i 3 milioni di euro.

La lettera m) conseguentemente modifica alcuni termini per tener conto delle novelle recate agli articoli da 54 a 60-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020.

La RT afferma che le modifiche normative al regime-quadro si rendono necessarie per permettere alle Regioni, Province autonome, Enti Locali e Camere di Commercio di poter estendere fino a tutto il 2021 le misure di aiuto attualmente vigenti ovvero di adottare nuove misure di aiuto fino al 31.12.2021, al fine di continuare a sostenere l'economia ancora gravemente turbata dalle conseguenze della pandemia.

In assenza delle tempestive modifiche normative proposte, gli enti richiamati non possono, ai sensi del regime-quadro, prorogare le misure di aiuto per tutto l'anno 2021, né aumentare gli importi di aiuti da concedere.

La RT sottolinea che restano fermi gli obblighi di trasparenza e di registrazione degli aiuti nei registri nazionali di competenza, e soprattutto in RNA come previsto dall'art.52 della legge n. 234/2012.

Secondo la RT la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, la quantificazione e la relativa copertura degli oneri per la concessione delle agevolazioni saranno effettuate da Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio al momento in cui valuteranno di istituire i singoli regimi di aiuto, a valere sulle proprie risorse, come specificate in ciascuna delle disposizioni modificate nonché in via generale nell'articolo 62 del Decreto legge 34 del 2020. Tale articolo precisa altresì che:

- gli aiuti degli enti territoriali sono concessi nel rispetto dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che disciplina le regole per l'indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, rilevanti in particolare per gli aiuti sotto forma di garanzia;
- le Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali e per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie dovranno essere adottate le modalità già previste dall'articolo 125, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, che consentono di contenere i rischi in carico a tali enti per gli aiuti sotto forma di garanzia o di prestiti.

Al riguardo, atteso che le regioni e gli altri enti interessati hanno la facoltà di istituire gli aiuti in esame a valere sulle proprie risorse, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 29 **(Trasporto pubblico locale)**

Il comma 1 incrementa la dotazione del fondo per il trasporto pubblico locale di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 di 800 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (imprese di

trasporto pubblico locale e regionale, gestione governativa della ferrovia circumetnea, concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, gestione governativa navigazione laghi e enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost), nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico individuate, con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.

Il comma 2 demanda ad un decreto ministeriale l'assegnazione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi, delle risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e con il decreto di cui al comma 1--bis dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

Il comma 3 provvede alla copertura dell'onere di 800 milioni per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.

I commi 4 e 5 apportano modifiche all'articolo 22--ter del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all'articolo 1, comma 816 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di prevedere che le risorse destinate per l'anno 2021 ai servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale possono essere utilizzate, laddove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione dei decreti di ripartizione, anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni, coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite (segnatamente: risultati del documento operativo redatto dai Prefetti all'esito dei lavori dei tavoli di coordinamento) e che le stesse vengano assegnate anche alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare di competenza e di cassa			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori oneri correnti						
Fondo per sostenere le imprese del trasporto pubblico locale	800			800		

La RT relativamente ai commi da 1 a 3 descrive le disposizioni mentre con riferimento ai commi 4 e 5 afferma che le norme hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza.

Al riguardo, al fine di circoscrivere l'onere all'entità dello stanziamento e atteso che la norma non prevede espressamente l'utilizzo delle risorse del fondo per il trasporto pubblico locale, di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nei limiti delle risorse disponibili, andrebbe confermato che la compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui

all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sarà effettuata nel limite dello stanziamento previsto.

Articolo 30 ***(Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)***

Il comma 1 proroga (dal 31 marzo al 30 giugno 2021) l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati. È quindi incrementato di 82,5 milioni di euro per l'anno 2021 lo stanziamento destinato al ristoro dei comuni a fronte della diminuzione delle entrate conseguente a tali esoneri. Sono inoltre prorogate (dal 31 marzo al 31 dicembre 2021) le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse. Sono inoltre prorogate, per il medesimo periodo, le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42.

Il comma 3 fissa in centottanta giorni dalla pubblicazione il termine per la restituzione dei questionari pubblicati nell'anno 2021, necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

Il comma 4 proroga al 30 aprile 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino al predetto termine è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Il comma 5, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che i comuni approvino le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 settembre 2021. Tale previsione si applica anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, fermo restando il termine del 30 settembre, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. Si stabilisce inoltre che la scelta delle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.

Il comma 6 nel modificare l'articolo 1, comma 449, lettera d-*sexies*) della legge n. 232 del 2016 stabilisce che il contributo destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, in percentuale e nel limite dei livelli essenziali di prestazione (LEP), l'ammontare dei posti disponibili negli asili nido, sia ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto ministeriale. Con tale decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire con le risorse assegnate.

I commi da 7 a 11 provvedono al differimento dell'entrata in vigore dei decreti legislativi numeri 36, 37, 38, 39, 40 del 2021 in materia di sport al 1° gennaio 2022.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare di competenza e di cassa			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Minori entrate tributarie						
Proroga esenzione Tosap				82,5		
Maggiore spesa corrente						
Fondo ristoro comuni esenzione Tosap	82,5					

La RT con riferimento all'esenzione dal versamento del canone unico patrimoniale evidenzia che l'agevolazione riguarda le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio e le occupazioni temporanee dei commercianti ambulanti.

Secondo la RT l'ulteriore proroga dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 delle modalità semplificate di presentazione di domande di concessione per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili, non determina oneri, tenuto conto che si tratta di domande di nuove concessioni di occupazione o di ampliamento di quelle già concesse, comunque correlate all'emergenza epidemiologica, e che per la loro natura configurano una rinuncia a maggior gettito.

La RT stima minori entrate per il 2021 a titolo di canone unico pari a 82,5 milioni di euro, di cui 63,75 milioni per l'esonero dal versamento delle imprese di pubblico esercizio e 18,75 milioni per l'esonero a favore dei commercianti ambulanti.

Per la RT il comma 3 risulta finanziariamente neutrale, in quanto preordinato esclusivamente ad allungare i tempi di restituzione dei questionari per i fabbisogni standard da parte degli enti locali interessati, senza che ciò possa incidere sull'ammontare complessivo delle risorse da ripartire prendendo a riferimento i fabbisogni stessi.

Con riferimento al comma 4, la RT afferma che la norma rivestendo carattere ordinamentale, non determina effetti finanziari per la finanza pubblica. Infatti, il comma è meramente finalizzato a prevedere l'ulteriore slittamento dal 31 marzo al 30 aprile 2021 del termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Relativamente al comma 5 e all'approvazione entro il 30 settembre, limitatamente al 2021, per i comuni delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, la RT sottolinea che, in sostanza, si tratta di un termine di approvazione delle tariffe TARI disgiunto da quello di approvazione del bilancio di previsione dei comuni, e si stabilisce che l'ente provveda a effettuare le modifiche al bilancio di previsione con la prima delibera di variazione utile. Per la RT alla presente disposizione non si ascrivono oneri per la finanza pubblica.

Relativamente al comma 6 la RT non associa effetti finanziari in quanto resta fermo l'importo complessivo delle risorse da destinare al potenziamento degli asili nido.

Infine, per quanto riguarda i commi da 7 a 11, di differimento dell'entrata in vigore dei decreti legislativi numeri 36, 37, 38, 39, 40 del 2021 in materia di sport, la RT afferma che tale differimento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento all'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati, atteso che la stima delle minori entrate è in linea con quella operata all'articolo 9-ter del decreto-legge n. 137 del 2020, non vi sono osservazioni da formulare.

Relativamente al comma 6, pur condividendo con la RT che resta fermo l'importo complessivo delle risorse da destinare al potenziamento degli asili nido, andrebbe assicurato che la previsione che il contributo sia ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con decreto ministeriale, non determini un effetto sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quello scontato a legislazione vigente.

Infine, non si hanno osservazioni per quanto riguarda le proroghe ai decreti legislativi n. 36, 37, 38, 39, 40 del 2021 in materia di sport, in quanto ai predetti provvedimenti non erano associati effetti finanziari.

TITOLO V ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

Articolo 31

(Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19)

Il comma 1 incrementa il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche⁵⁶ di 150 milioni di euro nell'anno 2021 per l'acquisto, sulla base delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche statali, di:

- a) dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuate e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- b) specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- c) servizi medico-sanitari volti a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione dell'emergenza epidemiologica, nelle attività inerenti alla somministrazione facoltativa di test diagnostici alla popolazione scolastica di riferimento, all'espletamento delle attività di tracciamento dei contatti nell'ambito della indagine epidemiologica, anche allo scopo di svolgere una funzione efficace e tempestiva di raccordo con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali;

⁵⁶ Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è allocato sui capp. 1195, 1196, 1204, 1194, 2394 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione.

d) dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.

Il comma 2 stabilisce che le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione coordinata delle iniziative di cui al comma 1 ed assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche, anche attraverso il servizio di assistenza Amministrativo - Contabile e la predisposizione di procedure operative, modelli anche informatici e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse.

Il comma 3 prevede che il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunichi alle istituzioni scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 1 da assegnare, con l'obiettivo di accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione degli interventi. È stabilito che le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedano entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi.

Il comma 4 dispone che i revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgano controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite, ai sensi dell'art. 51, comma 4, primo periodo, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 e secondo le indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 5 stabilisce che l'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.

La RT conferma che la norma, al comma 1, dispone l'autorizzazione di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare alle istituzioni scolastiche educative e statali, ivi incluse quelle della Sicilia, per garantire la continuità in sicurezza delle attività didattiche per il periodo che va da marzo a giugno e per lo svolgimento degli esami di Stato, nonché per consentire di programmare l'avvio del successivo anno scolastico 2021/2022 per i mesi che vanno da settembre a dicembre 2021.

Rileva che lo stanziamento disponibile per le attività di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro, mira ad assicurare alle singole istituzioni scolastiche di poter continuare a contare su un *budget* congruo, rispetto alle diverse caratteristiche dimensionali e territoriali, da utilizzare per la realizzazione delle finalità già indicate dall'art. 231, comma 1 lettere da a) ad f), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (nella considerazione che il budget precedentemente assegnato già dal mese di febbraio 2021 risulta quasi integralmente utilizzato) che in sostanza sono riprese, ampliate o meglio specificate dall'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lett. d) della norma in esame.

Precisa che il complesso delle risorse stanziato al comma 1 va ad incrementare il fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 destinato unicamente a finanziare spese per consumi intermedi.

Il comma 2 stabilisce che i criteri individuati per la ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche, come disposto dalla previsione, sono quelli già utilizzati per la

ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Certifica che attraverso l'applicazione di tali criteri, fermo restando l'eterogeneità delle 8.300 scuole presenti su tutto il territorio nazionale, le risorse, quantificate nell'importo complessivo di 150 milioni di euro, appaiono adeguate a contribuire ai fabbisogni delle istituzioni scolastiche in relazione alla diversa complessità delle stesse.

È possibile, infatti, definire 4 *cluster* di fabbisogno delle scuole ed i seguenti relativi *range* di risorse disponibili per ogni scuola:

CLUSTER	CARATTERISTICHE CLUSTER	NUMERO SCUOLE	RANGE RISORSE ASSEGNATE
A. Scuole con elevati livelli di fabbisogno	1.372 alunni in media, n.48 alunni disabili in media, fino a n. 13 plessi e contestuale presenza di gestioni economiche separate e/o aziende speciali annesse. Scuole secondarie di secondo grado con laboratori.	424 (5%)	$x > 80.000$
B. Scuole con livelli medio-alti di fabbisogno	1.159 alunni in media, n. 35 alunni disabili in media, fino a n. 25 plessi. Scuole di ogni ordine e grado con presenza di corsi serali e di scuole in ospedale e domiciliari	2.567 (31%)	$40.000 < x \leq 80.000$
C. Scuole con livelli medi di fabbisogno	833 alunni in media, n.27 alunni disabili in media, fino an. 23 plessi. Scuole di ogni ordine e grado	4.815 (57%)	$20.000 < x \leq 40.000$
D. Scuole con ridotti livelli di fabbisogno	341 alunni in media, n.10 alunni disabili in media, fino a n.16 plessi. Prevalenza di Scuole del primo ciclo.	538 (7%)	$X \leq 20.000$

Il livello di fabbisogno di ciascuna istituzione scolastica, in base ai processi amministrativo-contabili consolidati nella gestione del sistema di istruzione, può essere misurato utilizzando i parametri sopra menzionati ai quali viene attribuita una specifica pesatura calcolata su un livello medio.

Le finalità di spesa che si vogliono perseguire producono infatti dei fabbisogni diversi in ciascuna istituzione scolastica se vengono poste in rapporto con le variabili individuate ed in particolare:

- la tipologia di istituzione scolastica: o infanzia, primaria e secondaria di I grado;
 - Licei Classici, scientifici, scienze umane, ad indirizzo musicale, coreutico, sportivo e scienze applicate;
 - Istituti tecnici (amministrazione, finanza e marketing), turismo, costruzione, ambiente e territorio e per le attività sociali e Istituti professionali per i servizi commerciali e per i servizi sociali;
 - Licei artistici, Istituti tecnici industriali e Istituti professionali d'industria e artigianato;
 - Istituti professionali per l'agricoltura, Istituti professionali alberghieri, Istituti professionali industria e artigianato, Istituti tecnici per la gestione delle acque e risanamento ambientale, Istituti tecnici agrari, Istituti tecnici aeronautici, Istituti tecnici nautici, ecc.;
 - presenza di aziende agrarie e speciali annesse ad alcune tipologie di istituzioni scolastiche

- il numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola oltre la sede principale e un fattore rilevante dal momento che, anche a seguito dei dimensionamenti che hanno interessato il mondo della scuola negli ultimi quindici anni, esistono molte realtà che si caratterizzano per avere un numero elevato di sedi che contribuiscono ad accrescere il fabbisogno dei beni e servizi che si ritiene necessario acquistare in questa fase emergenziale. Si considerino, a titolo esemplificativo, i servizi per la sicurezza sul luogo di lavoro o gli interventi di adattamento degli spazi e la relativa necessità di rivedere anche le modalità di ingresso nella scuola e/o la gestione degli spazi didattici e comuni/ricreativi;
- la consistenza numerica degli alunni e il numero di classi terminali,
- la presenza di alunni con disabilità.
- la presenza di corsi serali/ scuole ospedaliere/ scuole carcerarie.

La RT evidenzia anche che per consentire alle scuole un supporto adeguato nell'utilizzo delle risorse in parola e previsto il servizio *Help Desk* Amministrativo Contabile dedicato alle istituzioni scolastiche (comma 2).

Sul punto, precisa che non tutte le istituzioni scolastiche hanno le medesime capacità di spesa; esistono infatti livelli di specializzazione tecnica e di struttura organizzativa molto diversificati.

Pertanto, rileva che al fine di raggiungere l'obiettivo di utilizzare tempestivamente le risorse finanziarie, senza che rimangano inutilizzate, garantendo al tempo stesso di dare luogo ad operazioni negoziali utili e mirate rispetto ai bisogni effettivi delle scuole, è apparso necessario assicurare il servizio di assistenza e consulenza alle istituzioni scolastiche già erogato dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'art. 54, comma 2 del decreto interministeriale 129/2018 (*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*).

Precisa altresì che il Ministero dell'Istruzione ha già individuato modalità e strumenti per erogare il servizio di *Help Desk* Amministrativo Contabile (HDAC), anche grazie all'esperienza maturata in merito alla gestione dei finanziamenti del DL Cura Italia e del DL Rilancio.

Conclude assicurando che l'erogazione del servizio non comporta, pertanto, ulteriori finanziamenti né maggiori oneri per i saldi di finanza pubblica.

Poi, sulla disposizione di cui al comma 5, certifica che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché:

- il personale docente non può essere sostituito per il primo giorno di assenza ai sensi dell'articolo 1, comma 333, della legge n. 190 del 2014;
- il personale assistente tecnico non può essere sostituito ai sensi dell'articolo 1, comma 332, della predetta legge;
- il personale assistente amministrativo non può essere sostituito ai sensi dell'articolo 1, comma 332, della predetta legge, salvo che nelle scuole con un organico di al più tre posti, e comunque ha già diritto ad assentarsi per "visite specialistiche" nel limite di tre giorni all'anno. Non si verifica che vi siano scuole con un organico di tre assistenti ove almeno uno abbia già

raggiunto il limite di tre assenze; il personale collaboratore scolastico non può essere sostituito per i primi sette giorni di assenza ai sensi dell'articolo 1, comma 332, della predetta legge.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica reca i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
co.1	s	c	150	0	0	150	0	0	150	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione riguardanti il comma 1, occorre premettere che pur considerando che l'autorizzazione ivi prevista è chiaramente configurata come un limite massimo di spesa - essendo destinata all'adeguamento del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche - e che gli oneri ad essa sottesi presentano un chiaro carattere di modulabilità, va considerato che la stessa norma individua anche, con precisione, alle lettere a)-d), la gamma dei fabbisogni a cui le risorse dovranno essere destinate dalle Scuole.

A tal proposito, va detto che la RT non fornisce informazioni al riguardo, limitandosi a suddividere le scuole destinatarie secondo gruppi di fabbisogno. Tra l'altro gli importi indicati nella tabella come "*range* di risorse assegnate" non sembrano corrispondere alle risorse aggiuntive da ripartire dato che la loro somma, anche applicando gli importi minimi per ciascun gruppo conduce ad un totale molto più alto⁵⁷.

A tale proposito, si rammenta che l'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità prescrive che la RT debba contenere sia l'illustrazione dei metodi adottati nella stima degli oneri, ma anche le fonti dei dati utilizzati al fine di consentirne la verifica in sede parlamentare.

Sul punto, andrebbero quindi fornite maggiori informazioni sui parametri di costo e la numerosità dei materiali di consumo di cui alla lettera a), dei servizi psicologici e pedagogici di cui alla lettera b), dei test diagnostici di cui alla lettera c), dei dispositivi e materiali per studenti con disabilità o disturbi di apprendimento o bisogni educativi speciali.

Quanto al comma 2, pur alla luce delle rassicurazioni fornite dalla RT, per cui si è già provveduto alla individuazione delle modalità e degli strumenti per erogare il servizio di *Help Desk* Amministrativo Contabile, andrebbe valutato l'inserimento in norma di una specifica clausola di invarianza che ai sensi dell'articolo 17, comma 6-*bis*

⁵⁷ In particolare, per la classe A, anche assegnando solo 80.000 euro per scuola sarebbero necessari circa 34 milioni di euro; per la classe B anche assegnando solo 41.000 euro per scuola sarebbero necessari circa 105 milioni di euro; per la classe C anche assegnando solo 21.000 euro per scuola sarebbero necessari circa 101 milioni di euro; per la classe D assegnando in ipotesi 10.000 euro per scuola sarebbero necessari 5,4 milioni di euro circa. Invece, dividendo semplicemente il totale delle risorse in parti uguali per ciascuna scuola, si avrebbe un importo medio unitario di circa 18.000 euro, importo inferiore a quello cui risulterebbe destinatario il 93% delle scuole secondo la tabella della RT.

della legge di contabilità. Inoltre andrebbero comunque fornite più puntuali indicazioni in merito alle risorse già previste in bilancio a tal fine e al loro impiego eventualmente anche attraverso una rimodulazione.

Il comma 6 prevede che al fine di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022, il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono assegnate e utilizzate sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine di ottimizzare l'impiego dei finanziamenti di cui al Programma operativo nazionale "Per la Scuola" 2014-2020, da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi, anche tramite il coinvolgimento, secondo principi di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali.

Il comma 7 afferma che agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 6, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

La RT evidenzia che la norma incrementa il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, di 150 milioni di euro nell'anno 2021, sia per supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale che per la realizzazione di progetti ed azioni per il potenziamento delle competenze degli studenti e delle studentesse che per il recupero della socialità. I criteri di utilizzazione e assegnazione saranno determinati in apposito decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La dotazione di 150 milioni di euro concorrerà con le risorse PON "per la scuola" 2014.

Il termine per la realizzazione o per l'affidamento degli interventi è fissato al 31 dicembre 2021.

Le istituzioni potranno procedere anche tramite il coinvolgimento, secondo principi di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica reca i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
co.6	s	c	150	0	0	150	0	0	150	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, tenuto conto che trattasi di autorizzazione formulata come limite massimo di spesa e che la gamma degli oneri ad essa riferibili presenta evidente carattere di modulabilità, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, al fine di consentire una valutazione circa il grado di congruità delle risorse stanziare andrebbero richiesti elementi informativi in merito alla gamma delle iniziative per la realizzazione di progetti ed azioni volti al potenziamento delle competenze degli studenti e delle studentesse che per il recupero della socialità, ed ai relativi interventi di spesa previsti, rispetto ai fabbisogni stimati in relazione alla popolazione scolastica di ciascun ciclo di istruzione.

Inoltre, andrebbero richieste indicazioni in merito alle risorse che sarebbero già previste dal PON “per la scuola” 2014, per cui il termine per la realizzazione o per l’affidamento degli interventi risulta fissato al 31 dicembre 2021.

Sul comma 7, circa i profili di copertura dei commi 1 e 6, si invia all'articolo 42.

Articolo 32

(Completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le Regioni del mezzogiorno)

Il comma 1 prevede che al fine di consentire il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementato per il 2021 di 35 milioni. Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 35 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il comma 2 precisa che le risorse indicate al comma 1 sono destinate all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, anche al fine di assicurare una connettività di dati illimitata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di *accessibility* per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza.

Il comma 3 stabilisce che le risorse siano altresì destinate alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata, anche nel rispetto dei criteri di *accessibility* per le persone con disabilità, nonché per assicurare una connettività di dati illimitata.

Il comma 4 prevede che con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socioeconomico delle famiglie.

Il comma 5 dispone che le istituzioni scolastiche provvedano agli acquisti di cui ai commi 2 e 3 mediante ricorso alle convenzioni-quadro, al mercato elettronico della pubblica amministrazione, all'utilizzo della rete telematica regionale (di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27

dicembre 2006, n. 296), ovvero alle procedure negoziate (ai sensi dell'articolo 75 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).

Il comma 6 autorizza il Ministero dell'istruzione ad anticipare in un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.

La RT certifica che la norma ricalca la misura posta in essere per il 2020 a beneficio degli studenti italiani delle Regioni del Mezzogiorno, per garantire la fruizione della didattica a distanza, anche assicurando una connettività illimitata.

La disposizione, per le finalità ivi indicate, prevede il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'importo di 35 milioni di euro per l'anno 2021.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria stanziata per l'anno 2021 del Fondo sviluppo e coesione - programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica reca i seguenti valori in conto maggiori/minori spese in conto capitale:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
co.1	s	k	35	0	0	35	0	0	35	0	0
co.1	s	k	-35	0	0	-35	0	0	-35	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, occorre premettere che la norma reca una autorizzazione formulata come limite massimo di spesa per il 2021 in relazione ad un onere rimodulabile, relativamente agli specifici fabbisogni indicati al comma 2, negli ambiti regionali indicati al comma 4.

In ogni caso, al fine di consentire una prima valutazione circa il grado di effettiva congruità delle risorse stanziate a fronte dei fabbisogni ipotizzabili per l'acquisto dei dispositivi e degli strumenti digitali individuali, e la relativa connettività, che, andrebbero assicurati alla popolazione degli studenti meno abbienti, andrebbe richiesta una integrazione alla RT, contenente i dati relativi: a) alla platea dei potenziali beneficiari per ciascun ambito regionale e ciclo di istruzione; b) al costo unitario dei supporti tecnologici digitali dotati di connessione e traffico illimitato; c) al *software* indispensabile per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza.

Sul punto, andrebbero inoltre richiesti chiarimenti in merito ai criteri per cui verranno individuati gli studenti aventi diritto a tali supporti in ciascun ambito regionale, fornendo indicazioni in merito ai criteri applicativi previsti relativamente ai parametri da considerarsi per la valutazione del "contesto socioeconomico delle famiglie" cui si richiama il comma 3.

Infine, venendo anche ai profili di copertura finanziaria, posto che il comma 1 pone l'onere relativo all'autorizzazione di spesa prevista per il 2021, a carico della dotazione prevista nel bilancio dello Stato 2021/2023 in favore del Fondo di Sviluppo e coesione per il medesimo anno⁵⁸, andrebbe confermata l'esistenza delle relative disponibilità libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché indicazioni in merito all'adeguatezza delle residue risorse a fronte dei fabbisogni di cofinanziamento già programmati per l'attuazione degli strumenti di sostegno previsti in sede comunitaria nell'ambito della medesima annualità.

Sul punto, si segnala che il citato stanziamento reca per il 2021 una autorizzazione di cassa di appena 2,8 miliardi di euro, a fronte di uno stanziamento di competenza di 10 miliardi di euro.

Articolo 33

(Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)

Il comma 1 incrementa il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, di 78,5 milioni di euro per l'anno 2021. È previsto che l'incremento sia destinato, in considerazione dell'emergenza in atto, all'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti ovvero piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica.

Il comma 2 stabilisce che ai relativi oneri, pari a 78,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'Agenzia nazionale della ricerca di cui al comma 240 della legge di bilancio 2020.

La RT ribadisce che la disposizione incrementa, per l'anno 2021, il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, istituito dall'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di 78,5 milioni di euro.

Certifica che l'incremento è finalizzato a finanziare interventi per l'acquisto di dispositivi digitali o consentendone l'accesso a piattaforme digitali, ovvero per realizzare interventi volti all'ammodernamento strutturale o tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica a distanza.

La copertura dei relativi oneri, quantificati in 78,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del "*Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca - ANR*", di cui all'articolo 1, comma 240, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020).

Evidenzia che la riduzione del sopracitato Fondo lascia, in ogni caso, invariati per il 2021 i 25 milioni di euro che sono stati ritenuti necessari per finanziare i progetti di

⁵⁸ Capitolo 8000 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, che reca uno stanziamento di competenza di 10.000 milioni per il 2021, di 11.516 milioni per il 2022 e 8.999 milioni per il 2023.

ricerca e l'operatività dell'agenzia nel suo primo anno di vita: attività, queste, che avrebbero dovuto prendere avvio nel 2020 e che potranno comunque realizzarsi solo a partire dall'anno in corso, previa adozione del DPCM - previsto dal comma 251 della legge n. 160 del 2019 e tuttora non adottato - per l'approvazione dello statuto recante la disciplina dell'attività e del funzionamento dell'agenzia medesima.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica reca i seguenti valori in conto maggiori/minori spese correnti:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
co.1	s	k	78,5	0	0	78,5	0	0	78,5	0	0
co.1	s	k	-78,5	0	0	-78,5	0	0	-78,5	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione del fatto che la norma prevede, ad integrazione di un Fondo già esistente in bilancio⁵⁹, un'ulteriore autorizzazione predisposta come tetto massimo di spesa, e che gli oneri ad essa riconducibili presentano carattere di rimodulabilità, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, al fine di consentire una valutazione del grado di congruità delle risorse stanziato, a fronte degli ulteriori fabbisogni emersi per il sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, a ragione della situazione emergenziale ancora in atto, andrebbero richiesti elementi informativi in ordine alla gamma degli ulteriori interventi per tali occorrenze previsti per il 2021 con l'indicazione della relativa previsione di spesa.

Per i profili di copertura, premesso che al relativo onere si provvede mediante il definanziamento delle risorse già previste in bilancio dalla legislazione vigente per il finanziamento dell'Agenzia nazionale della ricerca⁶⁰, alla luce degli elementi forniti dalla RT per cui l'Agenzia non è ancora operativa, considerato che per effetto della riduzione disposta residuerebbe uno stanziamento di 25 milioni di euro, pari a quello previsto dalla legge di bilancio 2020 per il suo primo anno di funzionamento⁶¹, si osserva tuttavia che soltanto una piccola quota di esso era destinata specificamente all'Agenzia mentre la quota principale era destinata a potenziare in generale la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati. Pertanto, andrebbero

⁵⁹ Il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema universitario, della ricerca e delle AFAM è iscritto nel bilancio 2021/2023 al capitolo 1570 dello stato di previsione del ministero dell'università e della ricerca e reca una previsione di stanziamento di 34,5 milioni per il solo 2021.

⁶⁰ Il Fondo per l'agenzia nazionale della ricerca è iscritto nel bilancio 2021/2023 al capitolo 7288 dello stato di previsione del ministero dell'università e della ricerca e reca uno stanziamento per il 2021 di 103,5 milioni di euro e di 203,5 milioni di euro per le annualità del biennio 2022/2023.

⁶¹ La legge di bilancio 160/2019 aveva autorizzato la spesa di € 25 mln per il 2020, € 200 mln per il 2021 e € 300 mln annui a decorrere dal 2022, di cui, € 0,3 mln nel 2020 e € 4 mln annui a decorrere dal 2021 destinati alle spese per il funzionamento e il personale dell'ANR. Successivamente, l'art. 6, co. 5-septies, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) ha incrementato il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 96,5 mln per il 2021 al fine – previsto dal co. 5-sexies - dell'assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B, a decorrere dal 2021, allo scopo attingendo al "Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca – ANR".

fornite rassicurazioni in merito all'esistenza delle disponibilità libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento per il 2021 alla data del 22 marzo 2021, nonché circa l'adeguatezza delle risorse residue a fronte degli interventi già programmati per il medesimo anno.

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, va evidenziato che l'Allegato annette al dispositivo di spese effetti di maggiori oneri in conto capitale, quando la relativa spesa è già classificata in bilancio come di natura corrente, per cui andrebbe richiesta conferma del mutamento di classificazione per la spesa in oggetto.

Inoltre, in merito alla copertura predisposta per minori spese in conto capitale, andrebbero richieste conferme in merito alla simmetria di effetti ascritti al definanziamento su Fabbisogno e Indebitamento netto, atteso che ciò contrasterebbe con la prassi contabile che vede la distribuzione degli effetti di spesa sui saldi di finanza pubblica relativi a spese di investimento, normalmente articolata su più annualità a ragione dei diversi coefficienti di realizzazione rispetto alla spesa corrente.

Articolo 34 ***(Misure a tutela delle persone con disabilità)***

Il comma 1, al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo denominato "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità", con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 2 demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, l'individuazione degli interventi e la definizione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 volte a finanziare specifici progetti.

Il comma 3, modificando l'articolo 200-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, stanziava 20 milioni di euro per il 2021 per il fondo per la concessione dei contributi per il cosiddetto "buono viaggio" (previsto in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia; tale buono, pari al 50% della spesa sostenuta, non può comunque essere superiore a 20 euro ed è concesso per gli spostamenti tramite taxi o NCC), estendendo altresì la misura al 31 dicembre 2021 (dal 30 giugno 2021).

Il comma 4 rinvia all'articolo 42 per la copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2021.

La RT stima che l'incremento della dotazione di cui al comma 3, pari a 20 milioni di euro, determinerà un aumento della platea dei potenziali beneficiari da 1,8 a circa 2,8 milioni di persone considerando come parametro di calcolo il contributo massimo concedibile (20 euro). Tale incremento consente di favorire la mobilità cittadina mediante l'utilizzazione di mezzi di trasporto diversi da quelli privati e permette, in considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19, una più efficace distribuzione degli utenti tra tutti i mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo gli oneri configurati in termini di tetti di spesa.

Articolo 35, commi 1-3 ***(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e Vigili del Fuoco)***

I commi 1 e 2 autorizzano lo stanziamento di 92.063.550 euro per il pagamento in favore del personale delle Forze di polizia delle indennità di ordine pubblico e degli oneri connessi nonché delle prestazioni di lavoro straordinario per il periodo febbraio-aprile 2021. Inoltre, si autorizza inoltre, per il medesimo arco temporale, uno stanziamento di 24.960.000 euro per la sanificazione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze di Polizia nonché per assicurare un idoneo equipaggiamento e dispositivi di protezione individuale.

In particolare, al comma 1 si autorizza per l'anno 2021 la spesa di 92.063.550 euro così ripartita: 51.120.750 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali; 17.194.800 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia; 23.748.000 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia. La disposizione precisa che lo stanziamento è disposto ai fini della prosecuzione, dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonché dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso.

Il comma 2 interviene – con riguardo al medesimo periodo temporale (1° febbraio al 30 aprile 2021) – prevedendo uno stanziamento complessivo di 24.960.000 euro per l'anno 2021 per la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze di polizia, nonché al fine di assicurare un'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e un idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato. L'autorizzazione di spesa è così ripartita: 11.650.000 euro per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi; 13.310.000 euro per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per l'ulteriore materiale sanitario.

Il comma 3 dispone che, al fine di garantire la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 5.763.533 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.

La RT certifica sui commi 1 e 2 che le norme dispongono la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione della presente disposizione, per il periodo 1° febbraio - 30 aprile 2021, e stata predisposta sulla base di una proiezione di spesa che tiene conto delle unità di personale giornaliera impiegate durante il 2020 con particolare riguardo alla fase acuta del *lockdown* e viene effettuata sulla base delle unità delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma Carabinieri e Guardia di Finanza) da impiegare - quantificabili in 40.000 unità - oltre 5.000 appartenenti alle Polizie Locali.

Per la Polizia di Stato si prevede un impiego di 11.000 unità, 24.000 per l'Arma dei Carabinieri e 5.000 per la Guardia di Finanza.

Stante il numero di unità coinvolte, il monte ore medio mensile pro-capite per il lavoro straordinario per esigenze connesse alla situazione emergenziale può essere determinato in 10 ore oltre quelle normalmente retribuite mensilmente con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

L'elevato numero degli appartenenti alle Forze di Polizia impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e/o gradi che verranno impiegate sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79.

La quantificazione dell'ordine pubblico tiene conto delle unità già assegnate ai reparti e, pertanto, la determinazione degli oneri è per il 30% per l'ordine pubblico fuori sede e per il 70% per l'ordine pubblico in sede mentre per l'effettiva corresponsione della relativa indennità, in sede e fuori sede, si prevede un impiego per ciascuna unità non per i tre mesi interi ma limitatamente a 75 giornate complessive pro-capite (25 mensili) rispetto al totale delle 89 possibili coincidenti con il periodo di aggregazione. Tale opzione è legata alla suddivisione del territorio nazionale in zone di rischio, suscettibili di subire cambiamenti, in considerazione dell'andamento della curva epidemiologica, che comporta la modulazione dell'impiego del personale nei termini di cui sopra.

Si evidenzia che, per i servizi di ordine pubblico, viene considerata, per 89 giorni, anche la spesa per i servizi di mensa, ristorazione e alloggiamento per il personale delle sole Forze di polizia.

In particolare, per il vitto, si stima un solo pasto giornaliero quale surplus rispetto agli ordinari servizi di mensa comunque già garantiti con gli stanziamenti di bilancio, fissando in 10 euro la spesa media per ciascun pasto sull'intero territorio nazionale per la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, e in 6 euro per l'Arma Carabinieri stante la capillarità dei reparti dell'Arma sul territorio che possono fruire delle mense di servizio.

Per l'alloggiamento, riferito ai soli servizi fuori sede, si stima una sistemazione in camera doppia per il solo personale che non trova alloggio presso le strutture dell'Amministrazione e valutabile nel 40% dell'intera forza impiegata sull'intero territorio nazionale per la Polizia di Stato e per la Guardia di Finanza mentre per l'Arma dei Carabinieri in considerazione delle maggiori disponibilità di strutture sul territorio si stima un impiego presso strutture alberghiere valutabile nel 30%.

Nel dettaglio, le spese sono ripartite come segue:

Polizia di Stato

A) Spese per il personale:

- *Al Lavoro straordinario*

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1 febbraio - 30 aprile 2021)	n.	3 mesi
Unità giornaliere impiegate:	n.	11.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n.	10
- Importo orario	€	19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 11.000 unità € 19,79 (costo mensile)	€	2.176.900,00
Costo complessivo	€	<u>6.530.700,00</u>

- A2 Ordine pubblico

Determinate in 11.000 le unità della Polizia di Stato impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico e determinabile mediamente in circa 3.300.000,00 mensili di cui - per il periodo che si considera - il 30% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 70% della spesa storica per un totale complessivo, per il periodo considerato, di € 6.930.000,00.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1 febbraio - 30 aprile 2021)

-75 giorni

-11.000 Unità impiegate:

-Stima costi fuori sede Unita (3.300 x € 29,43 x giorni 75)

€ 7.283.925,00

€ 9.961.875,00

€ 17.245.800,00

- 6.930.000,00

-Stima costi in sede

Unita (7.700 x € 17,25 x giorni 75)

Totale complessivo spesa per ordine pubblico

Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio

Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico	€ 10.315.800,00
--	------------------------

- A3 Servizi di mensa e ristorazione per servizi di ordine pubblico fuori sede

Periodo considerato: (1 febbraio - 30 aprile 2021)	89 giorni
Unita impiegate:	3.300
Pasti giornalieri	3.300
Costo medio del pasto -Stima costi:	€ 10,00
(n. 3.300 unità x giorni 89 x euro 10,00)	€ 2.937.000,00

- A4 Spese per alloggio per servizi di ordine pubblico fuori sede

Periodo considerato: (1 febbraio - 30 aprile 2021)	89 giorni
Unita impiegate:	3.300
Unita da sistemare in strutture alberghiere	1.320
numero camere per sistemazione in doppie	660
costo medio per camera	€ 50,00
-Stima costi:	
(n. 660 camere x giorni 89 x euro 50,00)	€ 2.937.000,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE POLIZIA DI STATO

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	6.530.700
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	10.315.800
Servizi di Mensa	2.937.000
Alloggiamento	2.937.000
T o t a l e	22.720.500

A) Spese sanitarie, pulizia, igiene e sanificazione

Sulla base dei fabbisogni segnalati risulta possibile effettuare una proiezione attendibile soprattutto in ragione del monitoraggio condotto con la collaborazione delle sedi territoriali.

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Polizia di Stato all'igiene e sanificazione degli ambienti:

B1) Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti

Aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo tenuto conto di n. 3 interventi straordinari ed al mantenimento giornaliero delle condizioni di igiene e pulizia quantificabile mediamente per ciascuna provincia in € 15.000,00 mensili per 3 mesi € 4.500.000,00

B2) Dispositivi di protezione individuale:

Guanti monouso in nitrile/lattice, camici monouso, tute protettive monouso, cuffie, copricalzari, copriscarpe, occhiali in policarbonato, visiere di protezione trasparente € 3.600.000,00

- *B3) gel antisepsi per le mani, tamponi molecolari, test antigenici rapidi*

n. 450.000 flaconi 100 ml amuchina x € 1,00 cadauno n. 120.000 dispenser da 1 lit x € 3,00 cadauno

€ 450.000

€ 360.000

€ 720.000

€ 125.000

€ 1.655.000

n. 160.000 test antigenici rapidi

n. 50.000 tamponi molecolari

totale

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE SANITARIE

lettera	Tipologia di spesa	Importo
B1	Spese di sanificazione e igiene	4.500.000,00
B2	Dispositivi di Protezione Individuale	3.600.000,00
B3	Materiale gel antisepsi	1.655.000,00
Totale		9.755.000,00

Totale Complessivo Polizia di Stato

Tipologia di spesa	Importo
Spesa per il personale	22.720.500,00
Spese sanitarie	9.755.000,00
Totale	32.475.500,00

Arma dei Carabinieri

A) Spese per il personale:

- A1 Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1 febbraio - 30 aprile 2021)	3 mesi
Unità giornaliere impiegate:	24.000
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	10
- Importo orario	€ 19,79
n. 10 ore pro-capite mensili x 24.000 unità € 19,79 (costo mensile)	€ 4.749.600,00
costo complessivo	<u>€ 14.248.800,00</u>

- A2 Ordine pubblico

Determinate in 24.000 le unità dell'Arma Carabinieri impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico e determinabile mediamente in circa 3.300.000,00 mensili di cui - per il periodo che si considera - il 30% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 70% della spesa storica per un totale complessivo, per il periodo considerato, di € 6.930.000,00.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1 febbraio - 30 aprile 2021)

-n.24.000
€ 15.892.200,00
€21.735.000,00
€ 37.627.200,00
75 giorni

Unita impiegate:

-Stima costi fuori sede

Unità (7.200 x € 29,43 x giorni 75)

-Stima costi in sede

Unità (16.800 x € 17,25 x giorni 75)

Totale complessivo spesa per ordine pubblico

Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio

€- 6.930.000,00

Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico

€

30.697.200,00

- A3 Servizi di mensa e ristorazione per servizi di ordine pubblico fuori sede

Periodo considerato: (1 febbraio - 30 aprile 2021)

89 giorni

-Stima costi:

(n. 7.200 unità x giorni 89 x euro 6.00)

€ 3.844.800,00

- A4 Spese per alloggiamento per servizi di ordine pubblico fuori sede

Periodo considerato: (1 febbraio - 30 aprile 2021)

n.

89 giorni

-Stima costi:

(n. 1.080 camere x giorni 89 x euro 50,00)

€ 4.806.000,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE ARMA CARABINIERI

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	14.248.800,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	30.697.200,00
Servizi di Mensa	3.844.800,00
Alloggiamento	4.806.000,00
T o t a l e	53.596.800,00

B) Spese sanitarie, pulizia, igiene e sanificazione

Sulla base dei fabbisogni segnalati risulta possibile effettuare una proiezione attendibile soprattutto in ragione del monitoraggio condotto con la collaborazione delle sedi territoriali.

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale dell'Arma Carabinieri alla pulizia e sanificazione degli ambienti:

- B1) Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti

Aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo tenuto conto di n. 3 interventi straordinari di sanificazione ed al mantenimento giornaliero delle condizioni di igiene e pulizia quantificabile mediamente per ciascuna provincia in € 15.000,00 mensili per 3 mesi € 4.500.000,00.

- B2) Dispositivi di protezione individuale:

Guanti monouso in nitrile/lattice, camici monouso, tute protettive monouso, cuffie, copricapoli, copriscarpe, occhiali in policarbonato, visiere di protezione trasparente € 4.400.000,00.

- B3) gel antisepsi per le mani, tamponi molecolari, test antigenici rapidi

n. 450.000 flaconi 100 ml amuchina x € 1,00 cadauno n. 120.000 dispenser da 1 litro x € 3,00 cadauno

€ 450.000,00

€ 360.000,00

€ 720.000,00

€ 125.000,00

€ 1.655.000,00

€ **400.000,00**

n. 160.000 test antigenici rapidi

n. 50.000 tamponi molecolari

totale

- B4) Sanificazione mezzi ed autoveicoli

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE SANITARIE

lettera	Tipologia di spesa	Importo
B1	Spese di sanificazione e igiene	4.500.000,00
B2	Dispositivi di Protezione Individuale	4.400.000,00
B3	Materiale gel antisepsi	1.655.000,00
B4	Sanificazione mezzi ed autoveicoli	400.000,00
Totale		10.955.000,00

Totale Complessivo Arma Carabinieri

Tipologia di spesa	Importo
Spesa per il personale	53.596.800,00
Spese sanitarie	10.955.000,00
Totale	64.551.800,00

Guardia di Finanza

A) Spese per il personale:

- A1 Lavoro straordinario

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1 febbraio - 30 aprile 2021) 3 mesi
n. 10 ore pro-capite mensili x 5.000 unita € 19,79 (costo mensile) € 989.500,00
Costo complessivo **€ 2.968.500,00**

- A2 Ordine pubblico

Determinato in 5.000 le unità della Guardia di Finanza impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.

La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.

La spesa media rilevata dall'andamento storico dei servizi in ordine pubblico e determinabile mediamente in circa 2.000.000,00 mensili di cui - per il periodo che si considera - il 30% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all'emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 70% della spesa storica per un totale complessivo, per il periodo considerato, di € 4.200.000,00.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1 febbraio - 30 aprile 2021)

Unita impiegate:

-Stima costi fuori sede

Unita (1.500 x € 29,43 x giorni 75)

-Stima costi in sede

Unita (3.500 x € 17,25 x giorni 75)

Totale complessivo spesa per ordine pubblico

Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio

Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico

75 giorni

5.000

€ 3.310.875,00

€ 4.528.125,00

€ 7.839.000,00

€- 4.200.000,00

€ 3.639.000,00

- A3 Servizi di mensa e ristorazione per servizi di ordine pubblico fuori sede

Periodo considerato: (1 febbraio - 30 aprile 2021)

89 giorni

-Unita impiegate:

1.500

1.500

€ 10,00

€ 1.335.000,00

Pasti giornalieri

Costo medio del pasto

-Stima costi:

(n.1.500 unita x giorni 89 x euro 10)

- A4 Spese per alloggio per servizi di ordine pubblico fuori sede

Periodo considerato: (1 febbraio - 30 aprile 2021)

89 giorni

-Stima costi:

(n. 300 camere x giorni 89 x euro 50,00)

€ 1.335.000,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE GUARDIA DI FINANZA

Tipologia di spesa	Importo
Lavoro straordinario	2.968.500,00
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede	3.639.000,00
Servizi di Mensa	1.335.000,00
Alloggiamento	1.335.000,00
T o t a l e	9.277.500,00

D) Spese sanitarie, igiene e sanificazione

Sulla base dei fabbisogni segnalati risulta possibile effettuare una proiezione attendibile soprattutto in ragione del monitoraggio condotto con la collaborazione delle sedi territoriali.

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Polizia di Stato alla pulizia e sanificazione degli ambienti:

- B1) Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti

Aumento delle prestazioni e della periodicità in atto mediante lavaggio giornaliero di uffici adibiti a ricezione del pubblico, mense, alloggi collettivi, sale mediche, servizi igienici, camerate, zone benessere. L'onere complessivo tenuto conto di n. 3 interventi straordinari ed al mantenimento giornaliero delle condizioni di igiene e pulizia quantificabile mediamente per ciascuna provincia in € 5.000,00 mensili per 3 mesi
€ 1.500.000,00

- B2) Dispositivi di protezione individuale:

Guanti monouso in nitrile/lattice, camici monouso, tute protettive monouso, cuffie, copricalzari, copriscarpe, occhiali in policarbonato, visiere di protezione trasparente
€ 1.100.000,00

- B3) gel antisepsi per le mani, tamponi molecolari, test antigenici rapidi

€ 1.400.000,00

- B4) Sanificazione mezzi

€ 250.000,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER SPESE SANITARIE

lettera	Tipologia di spesa	Importo
B1	Spese di sanificazione e igiene	1.500.000,00
B2	Dispositivi di Protezione Individuale	1.100.000,00
B3	Materiale gel antisepsi	1.400.000,00
B4	Sanificazione mezzi	250.000,00
Totale		4.250.000,00

Totale Complessivo Guardia di Finanza

Tipologia di spesa	Importo
Spesa per il personale	9.277.500,00
Spese sanitarie	4.250.000,00
Totale	13.527.500,00

Polizie Locali

L'estensione dei dispositivi di controllo all'intero territorio nazionale ha conseguentemente richiesto una diversa programmazione delle unità impiegate tra tutte le Forze di Polizia richiedendo l'impiego anche delle Polizie locali così da mantenere il livello di controllo e contrasto al crimine da parte delle Forze di Polizia.

La proiezione di spesa viene effettuata sulla base delle unità che effettivamente si prevede di impiegare in tutte le Regioni per il controllo del territorio volto al rispetto

delle disposizioni normative che vietano gli spostamenti, senza giustificato motivo, sia nell'ambito comunale che tra comuni.

Nell'anno 2020 risultano essere state impiegate, quotidianamente, in media 5.000 unità i cui servizi verranno confermati anche per i mesi di febbraio, marzo e aprile.

La proiezione di spesa tiene conto della sola indennità di ordine pubblico calcolata secondo l'importo previsto per i servizi in sede.

Di seguito la stima dei costi:

Periodo considerato: (1° febbraio - 30 aprile)

75 giorni

5.000

€ 6.468.750

-Unità impiegate in servizi di ordine pubblico in sede

- Stima costi in sede n. 5.000 unità giornaliere x € 17,25 x giorni 75

TOTALE COMPLESSIVO POLIZIE LOCALI

€ 6.468.750,00

Sul comma 3, la RT riferisce che ivi si adeguano per il 2021 le risorse finanziarie rese disponibili al fine di assicurare, per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile del medesimo anno, la piena funzionalità del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19 e l'ulteriore spesa necessaria garantire le attività di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di alto biocontenimento connesse ai compiti di contenimento della diffusione del COVID-19 demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In relazione al primo aspetto, la necessità di incremento dello stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il fabbisogno di euro 4.129.920 è stato quantificato tenendo presente che:

- per garantire il dispositivo minimo di soccorso tecnico urgente sull'intero territorio nazionale, tenendo conto delle criticità connesse con l'emergenza sanitaria in atto, è necessario prevedere, mediamente, il ricorso nel periodo in esame (1° febbraio - 30 aprile) a 400 unità di personale operativo richiamato dal turno libero ed impiegato in orario straordinario;
- nel periodo considerato (dodici settimane circa), ciascuna unità richiamata dal turno libero dovrà prestare settimanalmente 36 ore di lavoro straordinario.

Di seguito la stima dei costi per prestazioni straordinarie:

Periodo considerato (1° febbraio - 30 aprile 2021)	12 settimane
Unita di personale richiamate giornalmente dal turno libero	400
Numero di ore straordinarie settimanali per unita di personale	36
Numero di ore straordinarie per il periodo considerato (12 x 36 x 400)	172.800
Tariffa media compenso per lavoro straordinario (lordo Stato)*	€ 23,90
Onere complessivo dell'intervento (259.200 x 23,90)	€ 4.129.920

* L'importo orario equivale a quello medio lordo Stato dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che sono chiamate a svolgere il servizio, aggiornato per effetto degli incrementi determinati dall'attuazione dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120.

In relazione alla seconda esigenza rappresentata, afferma che l'impiego giornaliero di squadre specialistiche in aggiunta all'ordinario dispositivo di soccorso, viene previsto il potenziamento del dispositivo di soccorso destinato a far fronte all'emergenza in atto con quattro squadre composte ciascuna da n.5 unità, alle quali si aggiungono 3 unità (per ciascuna squadra) di personale specialista NBCR per il contrasto del rischio biologico, per le principali città metropolitane maggiormente esposte al rischio COVID-19, dove operano squadre aggiuntive del CNVVF in regime di lavoro straordinario.

Conseguentemente, il fabbisogno è stato quantificato per assicurare, nel periodo preso in esame, un servizio integrativo h24 da parte di n.32 unità complessive di personale.

In particolare il fabbisogno, relativamente al periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, viene calcolato puntualmente, con una quantificazione di 89 giorni.

L'importo orario considerato (pari a 23,90 euro/ora) equivale a quello medio (lordo Stato) dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio aggiornato per effetto degli incrementi determinati dall'attuazione dell'articolo 20 del decreto legge n. 76 del 2020.

Nel dettaglio, le spese sono ripartite come segue.

Periodo considerato: 1° febbraio -30 aprile 2021

Lavoro straordinario

Unita giornaliere impiegate:

Totale ore da liquidare pro-capite (24h x 89 giorni)

Importo orario 32

n.2.136

€23,90 costo complessivo rapportato a 89 giorni **€ 1.633.613**

TOTALE VIGILI DEL FUOCO

Straordinario unita richiamate giornalmente dal giorno libero € **4.129.920**

Straordinario squadre specialistiche € **1.633.613**

Totale**€ 5.763.533****Riepilogo complessivo dell'ulteriore fabbisogno da finanziare**

Componenti	Importo
Polizia di Stato	32.475.500
Arma dei Carabinieri	64.551.800
Guardia di Finanza	13.527.500
Polizie Locali	6.468.750
Vigili del Fuoco	5.763.533
Totale	122.787.083

Periodo: febbraio - aprile 2021

Tipologia di spesa	PdS	Arma CC	Corpo GdF	Polizie Locali	VV.FF	Totale
Lavoro Straordinario	6.530.700	14.248.800	2.968.500	0	5.763.533	29.511.533
Ordine Pubblico	10.315.800	30.697.200	3.639.000	6.468.750	0	51.120.750
Servizi di mensa	2.937.000	3.844.800	1.335.000	0	0	8.116.800
Alloggiamento	2.937.000	4.806.000	1.335.000	0	0	9.078.000
Spese di pulizia e sanitarie	9.755.000	10.955.000	4.250.000	0	0	24.960.000
Totale	32.475.500	64.551.800	13.527.500	6.468.750	5.763.533	122.787.083

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica reca i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate fiscali e contributive:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
c.1-2	s	c	22,7	0	0	22,7	0	0	22,7	0	0
c.1-2	e	t/c				8,2	0	0	8,2	0	0
c.1-2	s	c	9,8	0	0	9,8	0	0	9,8	0	0
c.1-2	s	c	53,6	0	0	53,6	0	0	53,6	0	0
c.1-2	e	t/c				21,8	0	0	21,8	0	0
c.1-2	s	c	11	0	0	11	0	0	11	0	0
c.1-2	s	c	9,3	0	0	9,3	0	0	9,3	0	0
c.1-2	e	t/c				3,2	0	0	3,2	0	0
c.1-2	s	c	4,3	0	0	4,3	0	0	4,3	0	0
c.1-2	s	c	6,5	0	0	6,5	0	0	6,5	0	0
c.1-2	e	t/c				3,1			3,1		
c.3	s	c	5,8	0	0	5,8	0	0	5,8	0	0
c.3	e	t/c				2,8	0	0	2,8	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione riguardanti i commi 1-2, riprendendo in parte le considerazioni già formulate a suo tempo⁶², pur prendendo atto dell'analitica esposizione dei fattori d'oneri considerati nella stima degli oneri dalla RT, andrebbero indicate le fonti e criteri utilizzati per la loro determinazione come espressamente previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità.

In particolare, tenuto conto che la quantificazione delle risorse finanziarie è stata effettuata in base alla copertura dei fabbisogni di funzionamento "straordinari" previsti per il periodo 1° febbraio - 30 aprile 2021, distinguendo la RT gli oneri alle spese di personale (n. 10 ore di straordinario mensile in più a quelli già assicurate dagli stanziamenti a l.v.) da quelli connessi alla sanificazione e ai supporti necessari a tal fine, ivi distinguendosi i parametri adottati per ciascuna delle singole Forze di polizia e per le Polizie locali, andrebbero non di meno fornite indicazioni più puntuali in merito alla prudenzialità delle stime.

Sul punto, per quanto concerne le spese di personale, la RT fornisce il dato inerente alla platea complessiva delle unità lavorative interessate delle FdP (circa 40.000 nel complesso, dettagliandone le platee riferibili a ciascuna Forza di polizia), cui si aggiungono le 5.000 unità riferibili alle Polizie locali, non precisando però i contingenti riferibili ai diversi gradi/carriere del personale impiegato, i cui riflessi si proiettano sia sui compensi straordinari che sulle indennità considerate per i servizi fuori sede.

Per le spese di straordinario, va detto per la quantificazione della spesa è stata calcolata ipotizzando un costo medio orario pro-capite di € 19,79, per cui appare indispensabile la richiesta di ulteriori indicazioni in merito ai parametri da cui scaturisce tale media al fine da certificarne la congruità.

In termini analoghi, relativamente alla quantificazione dell'indennità ordine pubblico, andrebbe richiesta conferma della prudenzialità dell'ipotesi che il 30% del personale sia impiegato "fuori sede" e il restante 70% "in sede", considerando che tale opzione sarebbe legata alla suddivisione del territorio nazionale in zone di rischio, suscettibili di subire cambiamenti che quindi potrebbero influenzare tale ipotesi.

Per quanto concerne poi la stima effettuata per la Polizia locale, dal momento che la valutazione della RT è stata effettuata solo in riferimento al parametro della indennità di ordine pubblico, andrebbero richieste rassicurazioni circa la congruità della misura unitaria ivi prevista indipendentemente dal grado carriera del personale impiegato.

Inoltre, quanto agli ulteriori elementi di spesa riconducibili al personale impiegato nell'emergenza, sembrerebbero da confermarsi alla luce di più puntuali elementi informativi, le spese stimate per i servizi di mensa, di ristorazione e alloggio.

Anche per tali parametri, andrebbero richieste le fonti da cui siano ritraibili maggiori informazioni atte a comprovarne la fondatezza, con particolare riguardo per i parametri considerati nella stima dell'onere per l'alloggio in strutture alberghiere.

⁶² Nota di Lettura n. 135, pagine 104-105.

Inoltre, venendo alle spese igienico-sanitarie, esse sono stimate pari mediamente a 15.000 euro mensili per ciascuna provincia per Polizia e Carabinieri mentre per la Guardia di Finanza lo stesso parametro è pari a 5.000 euro mensili per provincia. Andrebbero quindi fornite adeguate motivazioni a supporto di tali differenze.

Per quanto riguarda le spese per dispositivi di protezione individuale, pur essendo indicate le stesse tipologie di materiali, esse variano dai 327 euro unitari per la Polizia ai 183 euro unitari per i Carabinieri⁶³, per cui andrebbero chiarite le ragioni di tali differenze.

Le spese per gel, tamponi e test antigenici sono invece indicate come identiche per Polizia e Carabinieri pur essendo previsto per questi ultimi un impiego di più del doppio di unità di personale.

Per quanto concerne poi la stima effettuata per la Polizia locale, dal momento che la valutazione della RT è stata effettuata solo in riferimento al parametro della indennità di ordine pubblico, andrebbero richieste rassicurazioni circa la congruità della misura unitaria ivi prevista indipendentemente dal grado carriera del personale impiegato.

Sul comma 3, laddove si adeguano per il 2021 le risorse finanziarie rese disponibili al fine di assicurare, per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile, la copertura dei fabbisogni di straordinario del soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19, nulla da osservare. Ad ogni modo, sui parametri considerati dalla RT, andrebbe confermata la congruità dei parametri adottati al fine di assicurare la copertura del servizio nel periodo emergenziale indicato.

Per tutti gli elementi riferibili alle componenti retributive ed indennitarie relative ai commi in esame, ricordando quanto previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della RGS, andrebbero comunque richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate.

Articolo 35, comma 4

(Misure per la funzionalità del Corpo della polizia penitenziaria)

Il comma 4, al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e per far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla crisi epidemiologica, autorizza la spesa complessiva di 4.790.384 euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate: per una quota pari ad euro 3.640.384 al pagamento del lavoro straordinario svolto dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni nel periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 in ragione dei più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico; per una quota pari a euro 1.150.000 per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale, nonché a tutela della popolazione detenuta.

⁶³ In particolare, la RT stima per la Polizia una spesa di 3,6 milioni di euro a fronte di 11.000 unità impiegate, per i Carabinieri una spesa di 4,4 milioni di euro a fronte di 24.000 unità impiegate e per la Guardia di Finanza 1,1 milioni di euro a fronte di 5.000 unità impiegate (con un importo unitario conseguente di 220 euro)

La RT evidenzia che la disposizione è necessaria al fine di proseguire l'attuazione delle misure urgenti volte a garantire il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, nel contesto reso più gravoso dal perdurare del periodo dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione alle proroghe temporali intervenute.

A tal fine è dunque prevista una spesa complessiva di euro 3.640.384,00, di cui euro 2.992.248,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria e di euro 648.136,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario dei dirigenti appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, per il periodo dal 1° febbraio a tutto il 30 aprile 2021,

L'elevato numero degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegati per far fronte al rinnovato stato di emergenza, la diversità delle qualifiche del personale disponibile da individuare sul territorio ed il continuo avvicendamento dello stesso rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione di parametri fissi per il calcolo degli oneri.

In relazione a ciò, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa per il lavoro straordinario viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79 per n. 720 unità per un periodo di tre mesi per il perdurare dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021. Ai fini della quantificazione degli oneri si è proceduto con gli stessi criteri utilizzati per le precedenti disposizioni di analogo contenuto tenendo conto di n. 70 ore mensili per il numero delle unità necessarie.

L'onere per lavoro straordinario, così determinato, e pari ad euro 2.992.248,00 (*arrotondato*) in relazione al seguente calcolo:

<i>Ore mensili pro capite</i>	<i>Periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021</i>	<i>N. unità interessate</i>	<i>Costo orario medio</i>	<i>Totale oneri</i>
70 ore	3 mesi	720 unità	19,79 euro	2.992.248,00

Con riferimento ai dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, lo stanziamento aggiuntivo previsto consentirà di liquidare, per il periodo dal 1° febbraio al 30 aprile 2021(3 mesi), ulteriori 20 ore pro-capite di lavoro straordinario, in aggiunta alle 17 ore già autorizzate dal previsto Decreto Interministeriale, per un totale di 37 ore mensili pro-capite.

Al riguardo, si precisa che la normativa prevede per tale personale, equiparato ai dirigenti di diritto pubblico della Polizia di Stato, un'attribuzione massima individuale di 660 ore annue per 11 mesi (pari a 60 ore mensili).

L'onere, pari ad euro 648.136,00 (*arrotondato*) è stato determinato in base al seguente calcolo:

<i>Ore mensili pro capite</i>	<i>Periodo dal 1 febbraio al 30 aprile 2021</i>	<i>N. unità interessate</i>	<i>Costo orario medio</i>	<i>Totale oneri</i>
20 ore	3 mesi	262 unità	41,23 euro	648.135,60

Il comma 4 prevede altresì una specifica autorizzazione di spesa destinata a finanziare interventi per la sanificazione e disinfezione straordinaria degli ambienti lavorativi per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, degli ambienti in uso all'amministrazione penitenziaria, per l'acquisto di dispositivi di prevenzione e protezione (tra cui anche i tamponi ove necessario), a tutela della salute dei detenuti e dei lavoratori che, anche nel corso dell'attuale emergenza sanitaria nazionale, garantiscono i servizi indifferibili e di sicurezza dell'amministrazione Penitenziaria.

L'intervento di sanificazione straordinaria, di conseguenza, è imposto dalla necessità di contenere il più possibile l'esposizione degli operatori al rischio di contagio da Covid-19 all'interno degli istituti e servizi penitenziari e nelle scuole di formazione del personale.

Nello specifico lo stanziamento si rende necessario per l'acquisto dei dispositivi di prevenzione e protezione, per la sanificazione degli istituti penitenziari, comprendendo tutte le aree destinate al personale, alle celle, sale colloqui ecc. e gli istituti penali per minorenni, per un totale complessivo di circa 3.239.000 di mq.

Ipotizzando una sanificazione intensificata di tutte le zone una volta alla settimana, per tre mesi, l'onere è quantificato come meglio rappresentato nella seguente tabella:

Superfici da sanificare	Settimane (3 mesi)	Onere settimanale	Onere complessivo (arrotondato)
3 milioni mq (Istituti penitenziari)	13	46.154,00	600.002,00
239.000 mq (Istituti penali per minorenni)	13	11.538,30	149.998,00
TOTALE		750.000,00	

Con riferimento poi all'acquisizione dei dispositivi di protezione e di prevenzione, si prevede l'acquisizione, per un fabbisogno di 3 mesi dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, di mascherine di tipo chirurgico, di tipo FFP2, guanti in lattice, kit tamponi, disinfettanti e altri materiali igienico sanitari, per una spesa complessiva quantificata in 400.000 euro.

Riepilogo oneri

Straordinario polizia penitenziaria	3 mesi dal 1° febbraio al 30 aprile 2021	2.992.248,00
Straordinario dirigenti carriera dirigenziale penitenziaria e dei direttori degli istituti penali per minorenni	3 mesi dal 1° febbraio al 30 aprile 2021	648.136,00
Sanificazione locali istituti penitenziari	3 mesi dal 1° febbraio al 30 aprile 2021	600.002,00
Sanificazione locali istituti penali per minorenni	3 mesi dal 1° febbraio al 30 aprile 2021	149.998,00
Acquisizione di dispositivi di prevenzione e protezione		400.000,00
Totale autorizzazione di spesa		4.790.384,00

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica reca i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate fiscali e contributive:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
c.4	S	C	3,6	0	0	3,6	0	0	3,6	0	0
c.4	E	T/C				1,8	0	0	1,8	0	0
c.4	S	C	1,2	0	0	1,2	0	0	1,2	0	0

Al riguardo, relativamente alla spesa per il lavoro straordinario, andrebbero fornite precisazioni sui criteri che hanno portato a ipotizzare il costo medio unitario assunto nella quantificazione, atteso che la diversa onerosità del costo del lavoro straordinario dipende dalla articolazione del contingente complessivo per gradi di appartenenza e che la RT afferma che vi sarà un continuo avvicendamento con utilizzo di diverse qualifiche ma non chiarisce come è stato individuato il suddetto parametro medio.

Inoltre, con riferimento alla quota dell'autorizzazione di spesa destinata al pagamento di ore di "straordinario" relative al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, sempre per le mensilità febbraio-aprile 2021, premesso che lo stanziamento aggiuntivo previsto è volto alla copertura dei fabbisogni relativi ad ulteriori n. 20 ore pro-capite di lavoro straordinario, in aggiunta alle 17 ore mensili già autorizzate a legislazione vigente sembrerebbe calibrato sulla base di corretti parametri, rispetto alla platea di 262 aventi diritto, ma andrebbe comunque chiarito se tale stima è stata effettuata tenendo nel debito conto i vari gradi della carriera dirigenziale penitenziaria atteso che anche per tale contingente si assume un costo "medio" orario (42 euro lordi).

Con riguardo alla autorizzazione di spesa destinata alla sanificazione, va osservato che l'onere per gli istituti penali per minorenni è proporzionalmente maggiore di quello per gli istituti penitenziari considerata la diversa ampiezza delle superfici, per cui andrebbero fornite spiegazioni sulle ragioni di tale diversità.

Poi, la RT si limita a riferire dell'acquisto di mascherine di tipo chirurgico, di tipo FFP2, guanti in lattice, kit tamponi, disinfettanti e altri materiali igienico sanitari, indicando una spesa complessiva di 400.000 euro, senza fornire altro parametro di riscontro con riferimento alla platea degli utenti (personale dell'Amministrazione penitenziaria e detenuti).

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, limitatamente alle spese previste per il personale, andrebbero in ogni caso richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come stabilito dalla Circolare n. 32/2010 del dipartimento della R.G.S.

Articolo 35, comma 5

(Misure per garantire la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto)

La norma stabilisce che ai fini dello svolgimento da parte del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 ed in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo specializzato della Marina Militare, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.940.958 dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, di cui euro 340.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e di euro 1.600.958 per spese di sanificazione ed acquisto di materiale di protezione individuale.

La RT, in relazione all'emergenza sanitaria in atto, compendia di seguito gli oneri previsti per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera nel periodo 1 febbraio 30 aprile 2021. Le esigenze riguardano maggiori spese di personale imbarcato sulle unità navali nel trimestre di prolungamento del periodo emergenziale e le spese per acquisto di equipaggiamento e materiali.

Gli oneri, distinti per tipologia di spesa, sono così motivati:

A) Spese di personale

In relazione all'emergenza epidemiologica in corso, il Corpo delle Capitanerie di Porto sostiene costi aggiuntivi per l'impiego del proprio personale, e stato costretto a sottoporre il proprio personale impiegato a bordo delle proprie unità e mezzi Navali del Corpo, a protocolli sanitari finalizzati a prevenire l'efficacia dello strumento operativo e la salvaguardia dell'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché l'eventuale diffusione del contagio tra il proprio personale e l'ambiente esterno attuando misure che minimizzano la possibilità di contaminazione.

Infatti, le condizioni di impiego impongono, al fine di salvaguardare la pianificazione della missione operativa, che gli equipaggi delle unità maggiori, prima dell'inizio di una missione navale, di durata superiore a cinque giorni siano posti, successivamente all'effettuazione di un ciclo obbligatorio di tamponi molecolari, a quarantana fiduciaria a bordo dell'unità navale in locali confinati al fine di individuare

eventualmente soggetti contaminati, prevenendo quindi il contagio e della diffusione del virus, che diventa più difficilmente controllabile in ambienti ristretti.

In tali condizioni di impiego si apre una cosiddetta “finestra operativa” che impone la presenza a bordo del personale generando conseguenti costi aggiuntivi di straordinari stimati mediamente in circa 4 ore al giorno a persona.

Tale tipologia di impiego richiede mediamente la presenza a bordo di 40 militari al costo medio orario di € 21,21 pari ad un costo giornaliero di € 84,84 cadauno per una spesa stimata di 302.030,40 €.

Si verifica inoltre, che durante le operazioni di salvataggio di persona in mare o di evacuazione medica di malati a bordo di navi gli equipaggi della componente aeronavale si trovano, a causa dei ristretti spazi a disposizione sulle unità aeronavali di soccorso, in condizioni di “contatto ravvicinato”.

Tale condizione implica, al completamento della missione, l’applicazione di un analogo protocollo di prevenzione sanitaria a quello sopradescritto, che in base all’esperienza pregressa è stimabile mediamente in 5 unità giornaliere per una spesa complessiva di € 37.753,80.

Nella seguente tabella si riporta la dimostrazione analitica delle spese:

Tipo di costo	Personale mediamente impiegato	Costo "medio" giornaliero a militare	Giorni	Totale
Quarantena fiduciaria pre-missione	40	84,84	89	302.030,40
Quarantena fiduciaria per contatto ravvicinato	5	84,84	89	37.753,80
		Totale		339.784,20
		Totale arrotondato		340.000,00

L’importo orario equivale a quello medio, lordo Stato, rispetto alle qualifiche di personale che sono coinvolte nelle misure di prevenzione.

B) Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera (mascherine, guanti, termometri per tutti gli operatori impiegati nelle zone del contagio etc), e alla pulizia e alla disinfestazione degli ambienti necessari per assicurare il funzionamento dello strumento operativo ed amministrativo funzionale a garantire il mantenimento in efficienza dell’IMRCC, MRSCC ed UCG, dello strumento di soccorso e salvaguardia della vita umana in mare, di sicurezza dei porti nonché la loro operatività sia sotto il profilo della sicurezza portuale e della navigazione che della efficacia della connessa attività amministrativa.

Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti ed uffici aperti al pubblico per lo svolgimento dei servizi essenziali su tutto il territorio nazionale:	€ 1.000.669
Pulizia e sanificazione delle unità navali e dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19	€ 300.289
Dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario (mascherine, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani) per personale impiegato nell'assolvimento di compiti essenziali e/o indifferibili compreso l'acquisto di tamponi igienici o il pagamento di tiket sanitari per l'effettuazione di misure alternative	€ 300.000
Subtotale	€ 1.600.958

RIEPILOGO COMPLESSIVO

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A)	Spese di personale	€ 340.000,00
B)	Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale	€ 1.600.958,00
	Totale	€ 1.940.958,00

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica reca i seguenti valori in conto maggiori/minori spese correnti:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
c. 5	s	c	0,3	0	0	0,3	0	0	0,3	0	0
c. 5	e	t/c				0,2	0	0	0,2	0	0
c. 5	s	c	1,6	0	0	1,6	0	0	1,6	0	0

Al riguardo, come già osservato per gli altri commi, posto che il costo unitario è indicato solo in "media", la prudenzialità di tale criterio andrebbe suffragata alla luce di più puntuali indicazioni anche in merito ai gradi /carriere di appartenenza del contingente di personale interessato che viene ipotizzato dalla RT. Andrebbero in ogni caso richiesti i prospetti di calcolo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate.

Inoltre, con riferimento alla quantificazione dei fabbisogni stimati sommariamente dalla RT relativamente ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera (mascherine, guanti, termometri per tutti gli operatori impiegati nelle zone del contagio etc) e alla pulizia e alla disinfestazione degli ambienti, si richiama quanto previsto dall'articolo 17, comma 3 della legge di contabilità, per cui andrebbero richiesti i parametri e criteri adottati nel computo della maggiore spesa, con specifico riferimento alla indicazione del criterio dei metri quadrati e delle superfici dei mezzi e delle caserme, che sarebbero ad oggi assoggettate a periodica sanificazione, nonché, in relazione ai dispositivi di protezione personale.

Articolo 35, comma 6

(Misure per la funzionalità delle Forze armate – personale sanitario e delle sale operative)

La norma autorizza la spesa di 6.489.000 euro per l'anno 2021 per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività aggiuntive necessarie a contrastare la diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, a decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021.

In relazione ai citati compensi accessori, il comma in esame permette la corresponsione anche in deroga ai limiti stabiliti: all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, in relazione ai limiti orari individuali del lavoro straordinario; all'articolo 9, comma 3, D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, in relazione alla misura giornaliera della corresponsione del compenso forfetario di impiego.

La RT evidenzia che per la quantificazione degli oneri del comma 6 sono state prese in considerazione 922 unità di personale militare medico, paramedico e di supporto impiegato negli oltre duecento “*Drive Through*” Difesa, nei Presidi Vaccinali della Difesa dell'Operazione EOS e nelle strutture sanitarie sia militari che del Servizio sanitario nazionale, e 78 unità di personale militare diurnamente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche per l'espletamento delle indispensabili funzioni di direzione e coordinamento di tutte le attività espletate dalle Forze armate connesse al contrasto al COVID-19 su tutto il territorio nazionale.

La proiezione contempla, per il personale impiegato nelle sale operative, la necessita di un incremento di 80 ore di lavoro straordinario pro-capite mensile calcolati per un periodo di 89 giorni (dal 1° febbraio al 30 aprile 2021), nonché per il personale medico e paramedico e di supporto impiegato nei citati “*Drive Through*”, nelle strutture sanitarie e nei Presidi Vaccinali della Difesa dell'Operazione EOS, l'attribuzione del compenso forfetario di impiego⁶⁴.

I costi sono differenti in ragione delle specifiche professionalità (grado e numero di personale impiegato).

Il dettaglio dei costi, comprensivo delle ritenute previdenziali e assistenziali, e rappresentato nelle seguenti tabelle, rispettivamente per il personale delle sale operative e per il personale medico, paramedico e di supporto sanitario.

⁶⁴ Il compenso forfetario di impiego (CFI), introdotto con l'articolo 3 della legge n. 86 del 2001 e disciplinato in sede di concertazione dall'articolo 9 del d.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, poi esteso anche ai gradi dirigenziali ai sensi dell'art. 1826-bis del Codice dell'ordinamento militare, e nato per remunerare il personale militare sovente impiegato in attività operative e addestrative, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore che, articolate in turni nell'arco delle 24 ore, mal si conciliano con l'ordinario orario di servizio.

IMPIEGO PRESSO SALA OPERATIVA

GRADO	n.	VALORE ORA DI STRAORDINARIO			INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%			IRAP 8,5%			VALORE ORA DI STRAORDINARIO LORDO AMMINISTRAZIONE			IPOTESI RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA 80 ORE DI STRAORDINARIO MENSILE			TOTALE PER TIPOLOGIA DI STRAORDINARIO E UNITA' IMPIEGATE		
		Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1* 48	Fascia 2** 24	Fascia 3*** 8	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***
Colonnello	3	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,64	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	1945,91	1.100,03	423,05	5.837,74	3.300,09	1.269,14
Tenente Colonnello	5	30,55	34,54	39,85	7,39	8,36	9,64	2,60	2,94	3,39	40,54	45,83	52,88	1945,91	1.100,03	423,05	9.729,56	5.500,15	2.115,24
Capitano	5	15,87	17,27	20,45	3,79	4,29	4,95	1,33	1,51	1,74	20,79	23,51	27,14	998,12	564,35	217,10	4.990,58	2.811,73	1.085,49
Tenente	4	15,41	17,42	20,1	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	981,56	554,79	213,38	3.926,22	2.219,17	853,53
Sottotenente	7	14,24	16,11	18,59	3,45	3,90	4,50	1,21	1,37	1,58	18,90	21,38	24,67	907,09	513,07	197,35	6.349,22	3.591,50	1.381,46
Primo Luogotenente	5	15,41	17,42	20,1	3,73	4,22	4,86	1,31	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	981,56	554,79	213,38	4.907,78	2.773,96	1.066,91
Luogotenente	5	14,94	16,9	19,5	3,62	4,09	4,72	1,27	1,44	1,66	19,83	22,43	25,88	951,62	538,23	207,01	4.758,09	2.691,16	1.035,06
1° Maresciallo	5	14,32	16,2	18,69	3,47	3,92	4,52	1,22	1,38	1,59	19,00	21,50	24,80	912,13	515,94	198,41	4.560,63	2.579,69	992,07
Maresciallo Capo	7	13,9	15,72	18,14	3,36	3,80	4,39	1,18	1,34	1,54	18,45	20,86	24,07	885,37	500,65	192,57	6.197,62	3.504,55	1.348,02
Maresciallo Ordinario	8	13,64	15,44	17,81	3,30	3,74	4,31	1,16	1,31	1,51	18,10	20,49	23,63	868,81	491,73	189,07	6.950,51	3.933,86	1.512,57
Maresciallo	7	12,98	14,68	16,94	3,14	3,55	4,10	1,10	1,25	1,44	17,22	19,48	22,48	826,77	467,53	179,84	5.787,42	3.272,70	1.258,85
Sergente Maggiore Capo	0	12,93	14,63	16,88	3,13	3,54	4,08	1,10	1,24	1,43	17,16	19,41	22,40	823,59	465,94	179,20	-	-	-
Sergente Maggiore	2	12,65	14,3	16,5	3,06	3,46	3,99	1,08	1,22	1,40	16,79	18,98	21,90	805,75	455,43	175,16	1.611,51	910,85	350,33
Sergente	3	12,16	13,76	15,87	2,94	3,33	3,84	1,03	1,17	1,35	16,14	18,26	21,06	774,54	438,23	168,48	2.323,63	1.314,69	505,43
Caporal Magg. Ca. Scelto	3	12,12	13,71	15,81	2,93	3,32	3,83	1,03	1,17	1,34	16,08	18,19	20,98	772,00	436,64	167,84	2.315,99	1.309,91	503,52
Caporal Magg. Capo	5	11,66	13,19	15,21	2,82	3,19	3,68	0,99	1,12	1,29	15,47	17,50	20,18	742,70	420,08	161,47	3.713,48	2.100,38	807,35
Caporal Magg. Scelto	4	11,3	12,78	14,75	2,73	3,09	3,57	0,96	1,09	1,25	15,00	16,96	19,57	719,76	407,02	156,59	2.879,06	1.628,07	626,34
TOTALE	78																76.839,03	43.452,46	16.711,28
TOTALE MENSILE																			137.003
TOTALE ESIGENZA DAL 01 FEBBRAIO 2021 FINO AL																			
30 APRILE 2021 (89 GG)																			406.442
COSTO MEDIO ORA DI STRAORDINARIO																			21,96

* Feriale diurno
 ** Festivo diurno/feriale notturno
 *** Festivo notturno

IMPIEGO PERSONALE MEDICO, PARAMEDICO E DI SUPPORTO

GRADO	UNITA'	FERIALE				FESTIVO				TOTALE COMPLESSIVO		
		Indennità giornaliera	Giorni	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%	IRAP 8,5%	TOTALE FERIALE	Indennità giornaliera	Giorni	INPS AMMINISTRAZIONE 24,2%		IRAP 8,5%	TOTALE FESTIVO
Colonnello	12	95,00	15	4.138	1.454	22.692	170,00	5	2.468	867	13.535	36.227
Tenente Colonnello	30	85,00	15	9.257	3.251	50.758	165,00	5	5.990	2.104	32.843	83.601
Maggiore	45	85,00	15	13.885	4.877	76.137	165,00	5	8.984	3.156	49.265	125.402
Capitano	65	74,00	15	17.460	6.133	95.743	148,00	5	11.640	4.089	63.829	159.572
Tenente	70	74,00	15	18.803	6.605	103.108	148,00	5	12.536	4.403	68.739	171.847
Luogotenente	20	74,00	15	5.372	1.887	29.459	148,00	5	3.582	1.258	19.640	49.099
Maresciallo Capo	65	68,00	15	16.045	5.636	87.980	136,00	5	10.696	3.757	58.653	146.634
Maresciallo Ordinario	65	68,00	15	16.045	5.636	87.980	136,00	5	10.696	3.757	58.653	146.634
Maresciallo	70	68,00	15	17.279	6.069	94.748	136,00	5	11.519	4.046	63.165	157.913
Sergente	60	68,00	15	14.810	5.202	81.212	136,00	5	9.874	3.468	54.142	135.354
Caporal Magg. Capo Sc.	100	64,00	15	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Caporal Magg. Capo	100	64,00	15	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Caporal Magg. Sc.	100	64,00	15	23.232	8.160	127.392	128,00	5	15.488	5.440	84.928	212.320
Volontari non in SP	120	44,80	15	19.515	6.854	107.009	89,60	5	13.010	4.570	71.340	178.349
TOTALE	922			222.305	78.082	1.219.002			147.459	51.793	808.588	2.027.592
TOTALE MENSILE												2.027.592
TOTALE ESIGENZA DAL 01 FEBBRAIO 2021 FINO AL 30 APRILE 2021												6.082.776

RIEPILOGO ESIGENZA COMPLESSIVA

SALE OPERATIVE	406.442
PERSONALE MEDICO/PARAMEDICO E DI SUPPORTO OP. IGEA	6.082.776

RIEPILOGO ESIGENZA COMPLESSIVA

SALE OPERATIVE

Feb.- Apr.

406.441,55

TOTALE

406.441,55

PERSONALE MEDICO/PARAMEDICO E DI SUPPORTO EX OP. IGEA

Feb.- Apr.

6.082.776,00

TOTALE

6.082.776,00

TOTALE PROVVEDIMENTO

Feb.- Apr.

6.489.217,55

Il totale è arrotondato a euro 6.489.000

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica reca i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate fiscali e contributive:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
c.6	c	s	6,5	0	0	6,5	0	0	6,5	0	0
c.6	e	t/c				3,1	0	0	3,1	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce della puntuale esposizione in RT dei dati concernenti la platea ed i parametri, a partire dall'analitica esposizione del previsto costo unitario orario del lavoro straordinario per qualifiche corrispondenti del previsto contingente, e del compenso forfettario previsto per il personale militare medico e sanitario a supporto, nulla da osservare.

Articolo 35, comma 7 **(Potenziamento del servizio sanitario militare)**

La norma autorizza la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2021 per l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico sanitari per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi, di cura e di supporto al piano vaccinale.

La RT certifica che gli oneri finanziari per il potenziamento dei servizi della sanità militare -connessi all'incremento delle attività di rilevazione/sorveglianza sanitaria e alla progressiva accelerazione nelle operazioni di vaccinazione- ammontano a 5.000.000 euro per l'anno 2021 e discendono in dettaglio dalle seguenti esigenze:

- acquisizione di materiali specifici per il funzionamento dei laboratori di diagnostica molecolare e sorveglianza per le malattie diffuse da COVID-19 sul territorio nazionale, compresi i tamponi diagnostici. In particolare, acquisto di n. 50.000 kit di tamponi molecolari diagnostici, comprensivi di reagenti e contenitori (costo 20 € cad. x 50.000 kit)

Totale parziale € 1.000.000

- -dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario (mascherine, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani, ecc.), di cui:
 - € 2.970.000 per l'acquisto di n. 90.000 kit di protezione individuale (costo 33 € cad. x 90.000 kit)
 - € 530.000 per acquisto di materiale igienizzante

Totale parziale € 3.500.000

- pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti, di cui:
 - € 300.000 per contratti aggiuntivi per la pulizia delle sale d'attesa dei presidi sanitari militari impiegati nell'emergenza sanitaria

- o € 200.000 per contratti aggiuntivi per la sanificazione e disinfezione degli ambienti/luoghi utilizzati nell'emergenza epidemiologica

Totale parziale € 500.000

TOTALE € 5.000.000

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica reca i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
c.7	s	c	5	0	0	5	0	0	5	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione in questione è chiaramente formulata quale limite massimo di spesa e considerato che l'onere a questo sotteso si presenta con carattere di modulabilità, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, pur considerando l'illustrazione da parte della RT dei criteri e parametri considerati nella quantificazione della spesa, anche al fine di consentire una valutazione circa il grado di prudenzialità dei criteri adottati, andrebbero richieste ulteriori elementi di chiarificazione in merito ai 530.000 previsti per l'acquisto di materiale igienizzante, nonché per i 300.000 euro previsti per i contratti aggiuntivi per la pulizia delle sale d'attesa dei presidi sanitari militari impiegati nell'emergenza sanitaria e i 200.000 euro per contratti aggiuntivi per la sanificazione e disinfezione degli ambienti/luoghi utilizzati nell'emergenza epidemiologica.

Articolo 35, commi 8-10 ***(Proroga Operazione Strade Sicure e copertura)***

Il comma 8, alle lettere a) e b), dispone la proroga dal 31 gennaio al 30 aprile 2021 l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate impiegate nell'operazione "Strade Sicure" e in relazione all'emergenza Covid, per cui autorizza la spesa di 7.164.575 per l'anno 2021, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario. A tal fine, interviene sulla legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), e in particolare sui commi 1025 e 1026 dell'articolo 1, riguardanti la precedente proroga dell'incremento di 753 unità di personale delle Forze armate impiegato nell'Operazione "Strade sicure" e la connessa autorizzazione di spesa.

Il comma 9 reca la relativa autorizzazione di spesa.

Il comma 10 prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 148.172.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

La RT evidenzia che la lettera a) dispone la proroga, fino al 30 aprile 2021, dell'incremento delle 753 unità di personale delle Forze armate, di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, posto a disposizione dei Prefetti in ragione delle incrementate esigenze di contenimento della diffusione del COVID-19.

La norma, inoltre, al fine di assicurare all'intero strumento i consueti standard di efficienza ed operatività, riconosce e finanzia per l'intero periodo la corresponsione

del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente 40 ore/mese.

Allo scopo di determinare il conseguente onere finanziario, sono stati assunti a base gli elementi di calcolo come di seguito indicato:

- numero del personale impiegato, pari a 753 unità;
- valore medio del compenso orario per lavoro straordinario, secondo il costo unitario di 17,66 euro lordi;
- valore temporale: 120 gg., dal 1° gennaio al 30 aprile 2021.

In ragione di quanto sopra, l'onere aggiuntivo è come di seguito definito:

- lavoro straordinario: riconoscimento del limite di 40 ore remunerabili mensili, secondo il costo unitario di 17,66 euro, per un importo complessivo pari a euro 2.127.677;
- indennità onnicomprensiva, pari a euro 29,44 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (compresa l'applicazione del trattamento fiscale previsto dall'art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986) ed euro 13,00 per i militari impiegati nella sede di servizio (a tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato - - ai sensi della vigente normativa in materia), per un importo complessivo pari a euro 2.660.198;
- indennità di marcia/missione/onere per ricognizioni e trasferimenti, ammontante a complessivi 82.340 euro;
- materiali ed attrezzature varie/pedaggi autostradali, ammontanti a complessivi 10.224 euro;
- vitto, ammontante a complessivi 1.355.400 euro, calcolando un pasto giornaliero pari a euro 15,00 pro capite;
- alloggio, ammontante a complessivi di 3.162.600 euro, calcolando un pernottamento pari a euro 35,00 pro capite;
- equipaggiamento/vestiario ammontante a complessivi 131.022 euro;
- funzionamento automezzi ammontante a complessivi 129.600 euro.

Pertanto, a fronte della proroga d'impiego delle 753 unità incrementali delle Forze armate nell'ambito del dispositivo "Strade sicure" a disposizione dei Prefetti, il comma 8, lettera b), prevede una spesa pari complessivamente a euro 9.659.061 per l'anno 2021.

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'
MISSIONE: STRADE SICURE - CONTENIMENTO COVID-19
CONTINGENTE: 753 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE DALL'1/1/21 AL 30/4/21

ONERI DI PERSONALE				
	numero	Costi unitari	Costo/mese	Costo dall'1/1/21 al 30/4/21 (120 gg.)
Onnicomprensiva/OP fuori sede	753	€ 29,44	€ 665.050	€ 2.660.198
Straordinario	753	€ 17,66	€ 531.919	€ 2.127.677
TOTALE ONERI PERSONALE			€ 1.196.969	€ 4.787.875
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	Costi unitari	Costo/mese	Costo dall'1/1/21 al 30/4/21 (120 gg.)
Vitto strutture civili	753	€ 15,00	€ 338.850	€ 1.355.400
Alloggio strutture civili	753	€ 35,00	€ 790.650	€ 3.162.600
Equipaggiamento/vegiario	753	€ 1,45	€ 32.756	€ 131.022
Funzionamento automezzi	54	€ 20,00	€ 32.400	€ 129.600
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 1.194.656	€ 4.778.622

ONERI UNA TANTUM	
Indennità di marcia/missione/ricognizioni e trasferimenti	€ 82.340
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali	€ 10.224
TOTALE ONERI UNA TANTUM	€ 92.564

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	costo dall'1/1/21 al 30/4/21 (120 gg.)
ONERI DI PERSONALE	€ 1.196.969	€ 4.787.875
ONERI DI FUNZIONAMENTO	€ 1.194.656	€ 4.778.622
TOTALE ONERI	€ 2.391.625	€ 9.566.497,00
ONERI UNA TANTUM		€ 92.564
TOTALE GENERALE		€ 9.659.061

Sul comma 9, la RT ribadisce che la norma reca l'autorizzazione di spesa pari a euro 7.164.575, di cui 3.612.762 per oneri di personale e 3.551.813 per spese di funzionamento, quale differenza tra quella già presente nel comma 1026 della legge di bilancio (gennaio) e gli oneri per i mesi aggiuntivi (febbraio-aprile).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica reca i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate fiscali e contributive:

(milioni di euro)

Norma	S/E	C/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
c.8-9	s	c	3,6	0	0	3,6	0	0	3,6	0	0
c.8-9	e	t/c				1,8	0	0	1,8	0	0
c.8-9	s	c	3,6	0	0	3,6	0	0	3,6	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in linea di massima, ritornando sulle considerazioni già rilevate in occasione della legge di bilancio 2021⁶⁵, considerato che i maggiori oneri recati dalla disposizione risultano limitati all'entità delle disposte autorizzazioni di spesa e prendendo atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla RT che appaiono pienamente coerenti con quelli evidenziati nelle RT riferite ad analoghe disposizioni di rifinanziamento ed integrazione dei contingenti impiegati nell'Operazione "strade sicure", non si formulano osservazioni.

Ad ogni modo, un chiarimento andrebbe richiesto in merito alle spese di "funzionamento" sinteticamente rubricate nell'ambito degli oneri *una tantum*, di cui andrebbero esplicitati i criteri e parametri adottati nella quantificazione dei fabbisogni ivi sommariamente previsti.

Articolo 36 **(Misure urgenti per la cultura)**

Il comma 1 incrementa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo per la parte corrente⁶⁶ già istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e destinato a fronteggiare le emergenze del comparto spettacolo, cinema e audiovisivo.

Il comma 2 modifica l'art. 183, co. 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) concernente il Fondo per le emergenze delle imprese culturali. In particolare, ivi si dispone l'esclusione delle fiere e dei congressi dai possibili destinatari delle risorse del Fondo, circostanza riconducibile alla istituzione, con il D.L. 22/2021, di un apposito Ministero per il turismo.

Il comma 3 incrementa per l'anno 2021 il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali già previsto nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per un importo di 120 milioni di euro.

Il comma 4 incrementa di € 80 mln per il 2021 le risorse destinate al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Il comma 5 prevede che agli oneri derivanti dall'articolo nel suo complesso, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

La RT certifica che il comma 1, rfinanzia per 200 milioni nell'anno 2021 il fondo di parte corrente istituito dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,

⁶⁵ Nota di lettura n.198, pagina 492.

⁶⁶ La relazione tecnica all'A.S. 1766 (disegno di legge di conversione del D.L. 18/2020) faceva presente che il Fondo di parte corrente è destinato agli operatori dei settori, mentre il Fondo di parte capitale è destinato a sostenere gli investimenti finalizzati al rilancio degli stessi settori. Le risorse di parte corrente sono allocate sul cap. 1919, mentre quelle in conto capitale sono allocate sul cap. 7250.

n. 18, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. Tale fondo, con una dotazione iniziale pari ad 80 milioni di euro nel 2020, è destinato al sostegno degli operatori, ivi inclusi autori, artisti, interpreti ed esecutori, colpiti dalle misure adottate per l'emergenza COVID-19.

Al comma 2, si modifica l'articolo 183, comma 2, del decreto-legge Rilancio, restringendo la destinazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento dei soli spettacoli e mostre, in considerazione del trasferimento delle competenze in materia di turismo al neo-istituito Ministero per il turismo e della riconducibilità a tali competenze del settore delle fiere e dei congressi.

Al comma 3, rifinanzia per 120 milioni nell'anno 2021 il fondo di parte corrente istituito dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per il sostegno al settore del libro e dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 nonché per il ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento di spettacoli fiere, congressi e mostre.

In merito al comma 4, afferma che l'incremento di 80 milioni di euro è finalizzato ad assicurare il funzionamento degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al settore museale, in considerazione del mancato introito dei biglietti durante il periodo di chiusura al pubblico conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42 di copertura finanziaria.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica reca i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
c.1-2	s	c	200	0	0	200	0	0	200	0	0
c.3	s	c	120	0	0	120	0	0	120	0	0
c.4	s	c	80	0	0	80	0	0	80	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione inerenti il comma 1, pur considerando che ivi trattasi dell'incremento di un fondo che si configura chiaramente quale limite massimo di spesa, andrebbero comunque richiesti gli elementi informativi che sono idonei a consentire una prima valutazione in merito alla congruità dell'adeguamento al

fine di sostenere i settori in oggetto, rispetto a quanto già previsto con la legge di bilancio 2021⁶⁷.

Anche con riferimento al comma 3, posto che ivi si rifinanzia per 120 milioni per l'anno 2021 il fondo di parte corrente già previsto in bilancio per il sostegno delle imprese e delle istituzioni culturali⁶⁸, nonché per il ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento di spettacoli fiere, congressi e mostre, andrebbero fornite più specifiche indicazioni in merito ai sostegni aggiuntivi che si prevedono per il medesimo anno rispetto a quelli già scontati nella previsione a legislazione vigente.

Parimenti, per i profili di quantificazione riguardanti il comma 4, andrebbero richiesti elementi informativi aggiornati in merito alle previsioni d'incasso dei musei per il corrente anno, al fine di trarne utili indicazioni circa la congruità dell'adeguamento previsto dalla norma in esame⁶⁹ a fronte dei mancati introiti previsti per le medesime istituzioni.

Articolo 37 ***(Sostegno alle grandi imprese)***

Il comma 1, al fine di consentire alle grandi imprese⁷⁰ che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di proseguire l'attività, istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, un apposito Fondo per l'anno 2021, con una dotazione di 200 milioni di euro.

Il comma 2 stabilisce che il Fondo di cui al comma 1 opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore di grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, con esclusione delle imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo. Dette misure sono concesse nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Il comma 3 considera in temporanea difficoltà finanziaria le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di "difficoltà" come definita all'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014⁷¹,

⁶⁷ Capitolo 1919 dello stato di previsione del ministero dei beni culturali e per il turismo iscritto nel bilancio 2021/2023 e reca già uno stanziamento per il solo 2021 di 90 milioni di euro.

⁶⁸ Capitolo 2062 dello stato di previsione del ministero dei beni culturali e per il turismo iscritto nel bilancio 2021/2023, recante ad oggi uno stanziamento di soli 50 milioni di euro per il solo 2021.

⁶⁹ Capitolo 5676 dello stato di previsione del ministero dei beni e le attività culturali e per il turismo iscritto nello stato di previsione 2021/2023, che reca una previsione di 25 e 20 milioni di euro annui per i soli 2021 e 2022.

⁷⁰ Ovvero - come chiarito dalla RT - le imprese con almeno 250 dipendenti e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro.

⁷¹ Il regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2015 definisce «impresa in difficoltà» quella che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

ma che presentano prospettive di ripresa dell'attività. Non possono, in ogni caso, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in "difficoltà", come definita dal suddetto articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019. Il finanziamento di cui al presente articolo è in ogni caso concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Il Fondo può operare anche per il finanziamento delle imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999 e al decreto-legge n. 347 del 2003, fermo restando quanto previsto al comma 2, tramite la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato. I crediti sorti per la restituzione delle somme di cui al presente comma sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare di cui al regio decreto n. 267 del 1942. Le somme restituite sono versate all'entrata del bilancio dello Stato distinte tra quota capitale e quota interessi. Le somme relative alla quota capitale sono riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il comma 4 consente che la gestione del Fondo di cui al comma 1 sia affidata a organismi *in house*, sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico, i cui oneri, non superiori al rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione, sono posti a carico della dotazione finanziaria dell'intervento.

Il comma 5 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, dei criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento, in particolare per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento.

Il comma 6 subordina l'efficacia delle disposizioni del presente articolo all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

Il comma 7 rinvia all'articolo 42 per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021.

La RT, dopo aver illustrato le disposizioni, afferma che gli effetti finanziari, pari a 200 milioni di euro, non si riflettono sull'indebitamento netto, trattandosi di partite finanziarie, e in particolare di finanziamenti per i quali è previsto il rimborso.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare di competenza e di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese in conto capitale									
Sostegno alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19	200			200					

- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA*/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Al riguardo, in relazione ai criteri di contabilizzazione, si osserva che il rimborso della quota capitale viene destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, per cui si determina una riduzione del debito pubblico ma non si registrano effetti per convenzione sui saldi, in quanto si tratta di partite finanziarie.

Tuttavia, come si evince dal comma 4, una quota del Fondo sarà destinata a rimborsare l'organismo che gestirà il Fondo, con conseguente impatto anche sul saldo di indebitamento netto e differente classificazione come spesa di natura corrente.

Infine, andrebbe fornita una valutazione sul tasso di rimborso integrale dei finanziamenti. Infatti, anche se la prognosi di rimborso integrale è proprio una delle condizioni di erogazione del finanziamento ai sensi del comma 3, trattandosi di imprese in difficoltà finanziaria, pur se con prospettive di ripresa, non appare prudente ipotizzare che la totalità delle imprese destinatarie sarà in grado di restituire integralmente i finanziamenti.

Articolo 38 ***(Misure di sostegno al sistema delle fiere)***

I commi 1 e 2 incrementano di 150 milioni di euro, per l'anno 2021, la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per la concessione di contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo a favore di “enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale. Ai relativi oneri, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

I commi da 3 a 6 istituiscono nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di fiere e congressi. Con decreto del Ministro del turismo sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nel settore conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. La corresponsione dell'indennità di sostegno non è compatibile con le misure di sostegno di cui al comma 1. Ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare di competenza e di cassa			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti						
Incremento fondo sistema fieristico	150			150		
Istituzione fondo settore fiere e congressi	100			100		

La RT descrive la norma.

Al riguardo, atteso che gli oneri sono limitati dall'entità degli stanziamenti, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 39

(Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

Il comma 1, intervenendo sull'articolo 1, comma 128, della legge n. 178 del 2020, incrementa per il 2021 da 150 a 300 milioni di euro l'autorizzazione di spesa relativa al "Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinato a garantire lo sviluppo ed il sostegno del settore agricolo. Ai relativi oneri, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

La RT aggiunge che le misure oggetto di finanziamento saranno specificamente individuate mediante uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 40

(Risorse da destinare al commissario straordinario per l'emergenza e alla protezione civile)

Il comma 1 autorizza per l'anno 2021 la spesa di euro 1.238.648.000, per gli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata, come di seguito specificato:

- a) 388.648.000 euro per specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ivi inclusi le attività relative allo stoccaggio e alla somministrazione dei vaccini, le attività di logistica funzionali alla consegna dei vaccini, l'acquisto di beni consumabili necessari per la somministrazione dei vaccini, il supporto informativo e le campagne di informazione e sensibilizzazione;
- b) 850 milioni di euro, su richiesta del medesimo commissario, per le effettive e motivate esigenze di spesa connesse all'emergenza pandemica, di cui 20 milioni di euro destinati al funzionamento della struttura di supporto del predetto commissario straordinario.

Il comma 2 dispone che il commissario straordinario rendiconti periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze circa l'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1.

Il comma 3 incrementa per l'anno 2021 il fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 di 700 milioni di euro, di cui 19 milioni di euro da destinare al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della Protezione Civile.

Il comma 4 stabilisce che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.938.648.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare di competenza e di cassa			Fabbisogno ed Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese c/capitale						
Trasferimento risorse al Commissario straordinario per il consolidamento del piano strategico nazionale vaccini e prevenzione infezione Sars-Cov-2	388,6			388,6		
Trasferimento risorse al Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19	850			850		
Incremento fondo per le emergenze nazionali	700			700		

La RT, oltre a descrivere la norma, evidenzia che l'importo di 388.648.000 di euro è destinato a finanziare le attività di seguito riportate:

A) 195.993.000 di euro sono finalizzati a finanziare l'Hub Nazionale e i centri di somministrazione territoriali.

Si tratta delle infrastrutture destinate alla logistica per la distribuzione dei vaccini.

In particolare, a tal fine, è necessario individuare due grandi tipologie di infrastrutture:

- un hub nazionale capace di stoccare in un unico punto sul territorio nazionale tutte le dosi di vaccino provenienti dalle diverse case farmaceutiche. Tale hub è stato individuato a Pratica di mare in spazi destinati dal Ministero della Difesa. Questi spazi sono completamente da allestire e rendere adeguati a contenere farmaci. Peraltro, ogni vaccino prevede modalità di conservazione differenti per quanto riguarda le temperature. Di conseguenza l'allestimento dell'hub richiede una serie di dotazioni differenziate in funzione delle diverse condizioni di stoccaggio e conservazione dei diversi vaccini.

Il costo previsto per l'allestimento dell'hub è stimato in 15.993.000 di euro di cui:

- a) 350.000 euro per l'allestimento dei container nell'hangar;
- b) 1.600.000 euro per 130 armadi refrigerati necessari;
- c) 650.000 euro per l'abbattimento delle piastre ad azoto liquido;
- d) 600.000 per la progettazione dell'infrastruttura;
- e) 500.000 euro di utenze;
- f) 12.293.000 per materiali di consumo.

I materiali di consumo sono in particolare composti da:

- 220.000 data logger al costo unitario di 49 euro per un totale di 10.780.000 euro;
- 19.000 piastre al costo unitario di 7,3 euro per un totale di 138.700 euro;
- 8.000 termalshipper al costo unitario di 2,3 euro per un totale di 18.400 euro;
- 125.000 box al costo unitario di 9,8 euro per un totale di 1.225.000;
- 60.900 euro per ghiaccio secco;
- 70.000 euro per dispositivi di protezione individuale.

I luoghi di somministrazione su tutto il territorio nazionale

Per la RT si tratta di progettare, montare e allestire i luoghi dove verranno effettivamente somministrati i vaccini nell'intero territorio nazionale. Prioritariamente saranno utilizzate strutture già in essere che dovranno essere allestite con le dotazioni necessarie. In subordine verranno predisposte nuove strutture temporanee. La scelta tra la prima e la seconda tipologia sarà effettuata tenendo conto delle disponibilità e dei fabbisogni effettivamente presenti nei diversi contesti territoriali. Per affrontare le due fattispecie, è stata dunque costruita un'ipotesi previsionale di interventi per circa 180.000 mq al costo di 1000 euro/mq per un costo totale di euro 180.000.000. Nel caso sia necessario superare il numero previsto di strutture territoriali sarà necessario ricorrere a sponsorizzazioni o ad altre risorse non a carico della finanza pubblica;

B) 120.000.000 di euro per finanziare i costi delle attività di logistica come di seguito dettagliate. Una volta individuata la sede nazionale di ricezione dei vaccini e le sedi territoriali nelle quali vengono effettuate le vaccinazioni, si tratta di stimare le spese necessarie per distribuire dall'hub nazionale ai centri locali di somministrazione le dosi di vaccini necessari. Tale distribuzione sarà influenzata da un lato dai ritmi di consegna delle case farmaceutiche all'hub nazionale e dall'altro da una duplice esigenza da considerare per l'efficacia dell'attività locale di somministrazione: occorre garantire sempre le forniture necessarie per i diversi vaccini in funzione della programmazione, e, per ragioni di stoccaggio e conservazione le forniture dovranno essere non troppo consistenti ma molto frequenti. Si è così stimato di effettuare consegne bisettimanali su 500 punti, tra asl e centri di somministrazione locali. Il costo medio della singola consegna, considerando una media tra le consegne via aerea e quelle via terra, è stato quantificato in 1.000 € ciascuna, per un totale di 52.000.000 per i vaccini e 68.000.000 per i consumabili (Siringhe, aghi, soluzioni fisiologiche) in quanto si suppone che questi possano avere una frequenza di consegna del 30% superiore a quella dei vaccini in quanto la numerosità delle siringhe necessarie è, a seconda dell'infilamento dei vaccini, dalle 5 alle 10 volte superiore.

C) 39.355.000 di euro, da destinare all'acquisto di siringhe di diverse tipologie per la somministrazione e diluizione. Il costo previsto è basato sul valore degli impegni contrattuali ad oggi stimati: 36.355.000 per aghi e siringhe e 3 milioni per le soluzioni fisiologiche.

D) 33.300.000 di euro per gli apparati informatici e in generale per la campagna di informazione e sensibilizzazione.

Le spese per apparecchiature tecnologiche sono così ripartite:

- Spese per le tecnologie connesse al processo logistico: si tratta delle dotazioni hardware e software di cui dotare l'hub di Pratica di mare e i terminali distributivi per governare in modo efficiente il flusso logistico e le scorte di magazzino. A tal fine è stato previsto un importo di 500.000 euro di cui:
 - 160.000 Euro per l'hub di Pratica di mare

- 220.000 Euro per i terminali territoriali.
- 120.000 Euro per la connettività
- Dotazioni informatiche per la somministrazione dei vaccini nei punti territoriali di vaccinazione.

Si tratta di dotare ogni singola postazione vaccinale di un device per la registrazione immediata e automatica delle vaccinazioni e l'alimentazione dei sistemi informativi regionali e di conseguenza dell'anagrafe nazionale vaccini. A tal fine si prevede l'importo di € 18.800.000 di cui:

- 15.000.000 di euro per l'acquisto dei dispositivi,
- 1.000.000 di euro per l'assistenza tecnica,
- 1.200.000 euro per la connettività
- 1.600.000 euro per gli SMS/OTP per la gestione delle prenotazioni sui diversi servizi informativi regionali.
- Comunicazione e relazione con i cittadini

L'importo totale previsto per queste voci è di € 14.000.000 per soddisfare le seguenti esigenze. È prevista la costituzione di un *call center* nazionale per la gestione delle informazioni nei confronti dei cittadini per un importo previsto di 7.000.000 e una campagna di informazione e comunicazione nazionale, rivolta ai cittadini e alle diverse fasce di priorità stabilite dal Parlamento coerentemente con l'andamento della campagna vaccinale e la sua evoluzione. La campagna di comunicazione è stata anch'essa stimata in 7.000.000 di euro.

Al riguardo, con riferimento alle risorse da trasferire al Commissario straordinario per specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pur prendendo atto di quanto illustrato dalla RT, si osserva che un possibile punto di criticità potrebbe verificarsi qualora sia necessario superare il numero previsto di strutture territoriali dove verranno effettivamente somministrati i vaccini nell'intero territorio nazionale. In tal caso, se non fosse possibile ricorrere ad altre risorse non a carico della finanza pubblica, come dichiarato dalla RT, inevitabilmente tale bisogno dovrebbe venire accollato dallo Stato, con ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Più in generale si osserva che pur se la quantificazione recata dalla RT appare formalmente corretta nell'ambito del piano strategico nazionale molte voci di spesa elencate dalla RT assumono maggiormente natura obbligatoria e difficilmente comprimibili e una loro eventuale sottostima porterà inevitabilmente ad un aggravio degli oneri a carico della finanza pubblica.

Si osserva poi che la RT non fornisce alcun dato in relazione ai criteri di stima dello stanziamento di 850 milioni di euro di cui alla lettera b) del comma 1. Pur se la norma prevede che tali risorse siano da trasferire su richiesta del commissario e quindi non in modo automatico, sarebbe comunque necessario acquisire almeno informazioni di massima sulle modalità che hanno portato alla determinazione dell'importo, vista anche la sua entità, più che doppia di quella prevista dalla precedente lettera a). Inoltre,

posto che 20 milioni di euro nell'ambito degli 850 milioni di euro sarebbero destinati al funzionamento della struttura di supporto sembra che in questo caso sia possibile acquisire informazioni anche più precise in ordine ai fattori di costo considerati per la stima.

Parimenti, sul comma 3 che incrementa di 700 milioni di euro il Fondo emergenze nazionali⁷², di cui 19 milioni da indirizzare "al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della Protezione Civile", la RT non si sofferma e non fornisce alcun dato sulle ragioni che richiedono l'incremento dello stanziamento.

Articolo 41 ***(Fondo per le esigenze indifferibili)***

La norma incrementa di 550 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 42.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 42 ***(Disposizioni finanziarie)***

Il comma 1 sostituisce l'allegato 1 alla legge di bilancio 2021 (l. 178/2020) con il seguente allegato:
(tra parentesi i valori dell'allegato 1 della legge di bilancio 2021 come da ultimo modificati dal decreto-legge n. 30 del 2021)

⁷² Il Fondo emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio è allocato sul capitolo 7441 del bilancio del Ministero dell'economia e finanza, nell'Azione Protezione civile di primo intervento, programma Protezione civile. Nel bilancio 2021-2023, quel capitolo reca stanziamenti (di competenza e cassa) pari a 940 milioni per il 2021, a 340 milioni per ciascuna degli anni 2022 e 2023.

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
- COMPETENZA			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziario , tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-236.000 (-196.357)	-157.200 (-157.001)	-138.700 (-138.501)
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario , tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	523.235 (483.592)	431.497 (431.298)	493.750 (493.551)
- CASSA			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziario , tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-329.000 (-279.500)	-208.700 (-208.501)	-198.200 (-198.001)
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario , tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	616.365 (566.865)	482.997 (482.798)	553.250 (553.051)
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

Il comma 2 dispone l'aumento da 145.000 a 180.000 milioni di euro dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, unitamente ai prestiti dell'Unione europea, stabilito, per l'anno 2021, dall'articolo 3, comma 2, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020).

La RT sul comma 1 ribadisce che ivi si prevede che gli effetti finanziari del decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 20 gennaio 2021 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Conseguentemente, l'Allegato 1 annesso alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto.

Sul comma 2 ne ribadisce il contenuto.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

milioni di euro

	Saldo netto da finanziare			Saldo netto da finanziare di cassa			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Totale generale	-37.375,8	-107,7	-156,8	-49.186,5	102,2	136,6	32.716,4	54,6	153,5	31.511,4	68,5	165,5
Totale generale- netto interessi passivi	-37.355	4,5	2,1	-49.165,7	10	22,3	-32.695,5	166,9	5,4	-31.495,5	166,9	5,4
Utilizzo quota di autorizzazione Relazione al Parlamento gennaio 2021 DL 7/2021	-64,1			-206,9			-253,2			-253,2		
Utilizzo quota di autorizzazione Relazione al Parlamento gennaio 2021 DL 30/2021	-293,1	-0,8	-1,1	-293,1	-0,8	-1,1	-230,6	-0,8	-1,1	-230,6	-0,7	-1,2
Utilizzo complessivo autorizzazione Relazione al Parlamento gennaio 2021	-37.733,1	-112,2	-158,9	-49.686,6	-112,2	-158,9	-33.200,2	-112,2	-158,9	-31.995,2	-98,3	-170,9
Autorizzazione Indebitamento Relazione al Parlamento gennaio 2021	-40.000,0	-200,0	-200,0	-50.000,0	-200,0	-200,0	-35.000,0	-200,0	-200,0	-32.000,0	-200,0	-200,0

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, ivi disponendosi l'utilizzo in bilancio dell'ulteriore indebitamento assentito dal Parlamento nel gennaio scorso⁷³, non ci sono osservazioni.

Il comma 3 stabilisce che gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1, primo periodo, sono rideterminati nel limite massimo di:

- 20,86 milioni di euro per l'anno 2021,
- 112,24 milioni di euro nel 2022,
- 158,93 milioni di euro nel 2023,
- 202,63 milioni di euro nel 2024,
- 239,38 milioni di euro nel 2025,
- 296 milioni di euro nel 2026,
- 337,72 milioni di euro per l'anno 2027,
- 394,33 milioni di euro nel 2028,
- 425,13 milioni di euro nel 2029,
- 470,82 milioni di euro nel 2030 e

⁷³ Cfr. [Doc. LVII-bis, n.4](#), p. 5: "Con la presente Relazione al Parlamento, sentita la Commissione europea, il Governo richiede, per l'anno 2021, l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento di 32 miliardi di euro in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, 35 miliardi di euro in termini di fabbisogno e di 40 miliardi di euro per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, in termini di competenza, e di 50 miliardi di euro in termini di cassa. In relazione ai maggiori oneri connessi al servizio del debito, con la presente Relazione al Parlamento, si richiede inoltre l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento fino a 0,2 miliardi annui nel 2022 e nel 2023, fino a 0,3 miliardi annui nel 2024 e nel 2025, fino a 0,4 miliardi annui nel 2026 e nel 2027, fino a 0,5 miliardi annui nel 2028 e nel 2029, fino a 0,6 miliardi nel 2030 e fino a 0,7 miliardi dal 2031"

- 536,37 milioni di euro annui a decorrere dal 2031,

che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in:

- 170,85 milioni di euro per l'anno 2023,
- 228,46 milioni di euro per l'anno 2024,
- 273,15 milioni di euro per l'anno 2025,
- 324,8 milioni di euro per l'anno 2026,
- 382,41 milioni di euro per l'anno 2027,
- 429,1 milioni di euro per l'anno 2028,
- 471,81 milioni di euro per l'anno 2029,
- 514,5 milioni di euro per l'anno 2030 e
- 568,16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica reca i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

mln di euro

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
c.3	s	c	20,9	112,2	158,9	20,9	112,2	158,9	20,9	112,2	158,9

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, andrebbero acquisiti i parametri considerati nella stima dei maggiori oneri in conto interessi previsti, per le annualità del triennio 2021/2023, in considerazione dell'aggiornamento del programma delle emissioni dei titoli pubblici previsto per le medesime annualità.

Il comma 4 dispone un incremento di 4.000 milioni di euro per l'anno 2021 degli stanziamenti iscritti in termini di competenza e cassa sul capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente le somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso, ai fini della regolazione dei rapporti finanziari con l'ente. Inoltre, per il medesimo anno 2021, si prevede che le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinate all'INPS siano trasferite trimestralmente all'Istituto nei primi 10 giorni del primo mese di ciascun trimestre, sulla base del fabbisogno finanziario, per il medesimo trimestre, tempestivamente comunicato al Ministero dallo stesso Istituto.

La RT ribadisce che ivi si prevede un incremento di 4.000 milioni di euro per l'anno 2021 degli stanziamenti del capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente le somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso, ai fini della regolazione dei rapporti finanziari con l'INPS. Per il medesimo anno le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinate all'INPS sono trasferite trimestralmente all'Istituto nei primi 10 giorni del primo mese di ciascun trimestre, sulla base del

fabbisogno finanziario, per il medesimo trimestre, tempestivamente comunicato al Ministero dallo stesso Istituto.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica reca i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

mln di euro

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
c.4	s	c	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, ivi trattandosi di norma di integrazione delle risorse già stanziata ai sensi della legislazione vigente a valere del capitolo 4339 dello stato di previsione del ministero del lavoro che è specificamente intestato a "*Somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno previdenziale delle gestioni previdenziali nel loro complesso*" per cui sono già previsti 5,3 miliardi di euro per il 2021, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi in merito alle distinte gestioni ed istituti previdenziali che daranno luogo ai maggiori fabbisogni di spesa stimati per il 2021, cui si dovrà far fronte con il maggior stanziamento che si dispone con la norma in esame per il medesimo anno⁷⁴.

Il comma 5 dispone un incremento di 11.000 milioni di euro (da 6.300 a 17.300 milioni di euro) per l'anno 2021 del Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 3, comma 6, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) al fine di consentire, prioritariamente, la regolazione dei residui accertati nell'anno 2021 relativi alle anticipazioni di tesoreria concesse ai sensi del decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. ristori) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020.

La RT conferma che ivi si dispone un incremento di 11.000 milioni di euro per l'anno 2021, il fondo di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di consentire, prioritariamente, la regolazione dei residui accertati nell'anno 2021 relativi alle anticipazioni di tesoreria concesse, ai sensi del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica reca i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

⁷⁴ In merito alle norme di regolazione dei trasferimenti e delle anticipazioni all'INPS dal bilancio dello Stato per le gestioni previdenziali che a questo fanno riferimento si rinvia all'articolo 35 della legge n. 448/1999 e all'articolo 37 della legge n. 88/1989.

mln di euro

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
c.5	s	c				11.000					

Al riguardo, andrebbero fornite informazioni circa le cause che hanno determinato la necessità di incrementare le autorizzazioni di cassa per la regolazione dei residui relativi ad anticipazioni concesse in conseguenza al decreto 137/2020.

Il comma 6 dispone un incremento di 390 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2008.

La RT ribadisce che la norma prevede un incremento di 390 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica reca i seguenti valori in conto maggiori in conto capitale

mln di euro

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
c.6	s	k				0	390	0	0	390	0

Al riguardo, andrebbero solo richieste delucidazioni in merito ai fabbisogni di spesa ulteriori rispetto a quelli già previsti per il medesimo anno ai sensi della legislazione vigente che determinano la necessità di incrementare il Fondo in esame.

Il comma 7 dispone un incremento di 50 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali di cui all'articolo 9-*quater*, comma 4, del decreto-legge n. 137 del 2020, istituito nello stato di previsione del ministero dei trasporti e delle infrastrutture⁷⁵.

Il comma 8 abroga i commi da 381 a 384 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 concernente i contributi in favore dei proprietari degli immobili che avrebbero ridotto il canone con un'autorizzazione di spesa pari a 50 milioni di euro.

⁷⁵ Trattasi del capitolo 1693 che reca già una previsione di stanziamento per il solo anno 2021 di 50 milioni di euro.

La RT conferma che la norma prevede un incremento di 50 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo di cui all'articolo 9-*quater*, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Sul comma 8, si limita a ribadire che la norma dispone l'abrogazione dei commi da 381 a 384 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il Fondo destinato a finanziare il contributo in favore del locatore che avrebbe concesso la riduzione il canone di affitto previsto dalla legge di bilancio 2021 che recava una equivalente dotazione per il medesimo anno.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica reca i seguenti valori in conto maggiori/minori spese correnti:

mln di euro

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
c.7	s	c	50	0	0	50	0	0	50	0	0
c.8	s	c	-50	0	0	-50	0	0	-50	0	0

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma si limita a disporre l'incremento del fondo ivi previsto, relativamente alla dotazione stabilita, per l'esercizio 2021, dalla legislazione vigente, e in considerazione della circostanza che l'onere che è ad esso sotteso risulta chiaramente rimodulabile, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, al fine di consentire una prima valutazione circa la congruità delle risorse stanziare, andrebbero richiesti ulteriori elementi informativi in ordine ai maggiori fabbisogni di spesa previsti per il 2021.

Quanti ai profili di copertura, andrebbe confermato che alcun impegno risulti essere stato perfezionato a valere delle risorse previste dalla legge di bilancio 2021.

Il comma 9 dispone che, in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia «Covid-19», non si applichino per l'anno 2021 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) i quali prescrivono alle pubbliche amministrazioni il conseguimento di taluni risparmi di spesa annuale per la gestione del sistema informatico.

La RT conferma che la norma prevede la non applicazione per l'anno 2021 delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia «Covid-19».

Certifica che a tale disposizione, non sono ascrivibili maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che in fase di predisposizione della legge di bilancio 2020 il

risparmio complessivo e stato considerato quantificabile solo a conclusione del triennio 2020-2022 dipendendo dalle concrete modalità adottate dalle Amministrazioni per conseguire gli obiettivi di riduzione della spesa per ICT.

Inoltre, aggiunge che si tratta in ogni caso di risparmi verificabili solo a consuntivo in un orizzonte di medio-lungo periodo.

Pertanto, dato che prudenzialmente tali risparmi non sono stati scontati sui saldi di finanza pubblica, e garantita in questa fase la neutralità finanziaria del provvedimento.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nel presupposto che agli effetti di riduzione della spesa previsti dai commi della legge di bilancio 2020/2022 non erano stati associati in via prudenziale effetti di risparmio da considerarsi già contemplati dai tendenziali a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Il comma 10 Il comma 10 reca innanzitutto la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 6, da 8 a 16, da 18 a 26, da 29 a 31, da 34 a 41 e dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, determinati in:

- 37.425,82 milioni di euro per l'anno 2021,
- 312,84 milioni di euro nel 2022,
- 191,83 milioni di euro nel 2023,
- 216,13 milioni di euro nel 2024,
- 246,88 milioni di euro nel 2025,
- 296 milioni di euro nel 2026,
- 337,72 milioni di euro per l'anno 2027,
- 394,33 milioni di euro nel 2028,
- 425,13 milioni di euro nel 2029,
- 470,82 milioni di euro nel 2030 e
- 536,37 milioni di euro annui a decorrere dal 2031,

che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in:

- 49.266,520 milioni di euro per l'anno 2021,
- 768,84 milioni di euro per l'anno 2022e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in:
- 32.927,920 milioni di euro per l'anno 2021,
- 763,340 milioni di euro per l'anno 2022,
- 270,45 milioni di euro per l'anno 2023,
- 269,46 milioni di euro per l'anno 2024,
- 295,95 milioni di euro per l'anno 2025,
- 324,8 milioni di euro per l'anno 2026,
- 382,41 milioni di euro per l'anno 2027,
- 429,1 milioni di euro per l'anno 2028,
- 471,81 milioni di euro per l'anno 2029,
- 514,5 milioni di euro per l'anno 2030 e
- 568,16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

La norma prosegue con l'indicazione delle relative coperture finanziarie, a cui si provvede:

- quanto a 205,1 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 131,554 milioni di euro per l'anno 2021 e 817,968 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, 15,18, 22 e 35 (lettera a);
- quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, 70 milioni di euro per l'anno 2023, 27 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2008 (lettera b);
- quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 8 (lettera c);
- quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2023, 14 milioni di euro per l'anno 2024 e 8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) (lettera d);

La RT certifica che la norma reca la copertura finanziaria del decreto e ne ripete il contenuto.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica reca i seguenti valori in minori spese correnti/in conto capitale e maggiori entrate, come segue:

mln di euro

norma	s/e	c/K	S.N.F.			Fabbisogno			Indebitamento		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
c.10 l. a)	e	t/c	0	205,1	0	131,5	817,9	0	131,5	817,9	0
c.10 l. b)	s	k				-30	0	-70	-30	0	-70
c.10 l. c)	s	c	-50	0	0	-50	0	0	-50	0	0
c.10 l. d)	s	c	0	0	-35	0	0	-35	0	0	-35

Al riguardo, in particolare, rinviando alle disposizioni vi richiamate in relazione ai dispositivi di copertura richiamati alle lettere a) e c), appare indispensabile soffermarsi sulle lettere b) e d).

Con riferimento alla lettera b), per cui si dispone una riduzione limitatamente alle annualità 2021 e 2023, occorre evidenziare che la dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti dalla attualizzazione dei contributi pluriennali di spesa, è classificata in bilancio come destinata alla copertura di sole spese in conto capitale andrebbe assicurato che non si determini una dequalificazione delle risorse già previste a legislazione vigente. Infatti, mentre vi sono alcune disposizioni del decreto che recano una maggiore spesa in conto capitale nel 2021 (articoli 20, 37, 39, 40), non risultano invece per il 2023. Inoltre, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle

disponibilità di risorse esistenti per il 2021 e il 2023 a valere di tale stanziamento⁷⁶, ai fini della riduzione in parola, nonché in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a valere degli stanziamenti residui previsti per le medesime annualità, al fine di sopperire ai gli utilizzi già programmati.

In merito poi alla compensazione prevista alla lettera d), relativamente alla copertura disposta, per il triennio in programmazione, nel 2023 e a seguire, a carico del fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 200 della legge di stabilità 2015⁷⁷, andrebbero parimenti richieste delucidazioni circa le disponibilità previste dagli stanziamenti per il medesimo anno, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli utilizzi eventualmente già programmati per la medesima annualità.

Il comma 11 infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, nonché a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La RT ribadisce che la norma dispone, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando la natura ordinamentale della disposizione, occorre evidenziare che la norma che autorizza il ricorso ad anticipazioni di tesoreria in linea generale, per tutte le norme previste dal decreto in esame, prevedendo che la relativa regolarizzazione dovrà poi avvenire sui "pertinenti" capitoli di spesa.

Sul punto, andrebbero richiesti chiarimenti in ordine alla compatibilità di tale previsione, con il Fabbisogno di cassa del settore statale per il 2021 da ritenersi già scontato ai sensi della legislazione vigente, nel senso che le relative anticipazioni non determinino il rischio di un peggioramento tale da rendere necessario un supplemento di emissioni di titoli pubblici al fine di compensarne l'effetto di peggioramento dal lato della sua copertura, i cui effetti potrebbero riflettersi sulla spesa in conto interessi.

⁷⁶ Trattasi del capitolo 7593 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze iscritto nel bilancio 2021/2023, che reca uno stanziamento di cassa di 422,5 milioni di euro nel 2021, di 596,7 milioni di euro nel 2022 e di 4148,4 milioni di euro nel 2023.

⁷⁷ Trattasi dello stanziamento iscritto in corrispondenza al capitolo 3076 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze iscritto nel bilancio 2021/2023 che reca uno stanziamento di 645,2 milioni di euro nel 2021, di 383,4 milioni di euro nel 2022 e di 431,8 milioni di euro nel 2023.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Gen 2021 Documentazione di finanza pubblica n. 25 ([Parte I](#) e [Parte II](#))
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - **Doc. XXVII, n. 18**
- Feb 2021 [Nota di lettura n. 206](#)
A.S. 2077: "Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)"
- " [Nota breve n. 20](#)
Le previsioni economiche invernali 2021 della Commissione europea
- " [Nota di lettura n. 207](#)
A.S. 2101: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 210](#)
Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e l'uso dei biocidi (**Atto del Governo n. 242**)
- Mar 2021 [Nota di lettura n. 209](#)
Disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe (**Atto del Governo n. 247**)
- " [Nota di lettura n. 208](#)
Regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici e misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza (**Atto del Governo n. 240**)
- " [Nota di lettura n. 211](#)
A.S. 2120: "Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021"
- " [Nota di lettura n. 212](#)
A.S. 1662: "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie"
- " [Nota di lettura n. 214](#)
A.S. 2133: "Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- " [Elementi di documentazione n. 9](#)
Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi delle spese per missioni e programmi
- " [Nota di lettura n. 213](#)
Schema di decreto legislativo recante recepimento art. 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 su obblighi in materia di Iva per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 su disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a cessioni nazionali di beni (**Atto del Governo n. 248**)